SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

407ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-67

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 69-90

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale):

PRESIDENTE 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE . . . . . 4, 6, 7 e *passim*
BORDON *(Mar-DL-U)* 6
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 7, 8
ANGIUS *(DS-U)* 8, 9, 10
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 11
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 12
PAGLIARULO *(Misto-Com)* 14
MACONI *(DS-U)* 15

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734:

PRESIDENTE . . . . . 15, 16, 21 e *passim*
BRUTTI Massimo *(DS-U)* . . . . . 15, 16, 37 e *passim*
PASSIGLI *(DS-U)* 16, 47
PASTORE *(FI)* 16
* MANCINO *(Mar-DL-U)* 21
TURRONI *(Verdi-U)* 23, 44
ZANCAN *(Verdi-U)* 23, 24
VILLONE *(DS-U)* 25, 54
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 28
FASSONE *(DS-U)* 29, 30
PETRINI *(Mar-DL-U)* 32
NANIA *(AN)* 34
ANGIUS *(DS-U)* 37
CALVI *(DS-U)* 41
AYALA *(DS-U)* 49
BOREA *(UDC)* 52
COMPAGNA *(UDC)* 56
FALOMI *(DS-U)* 60
BOSCETTO *(FI), relatore* 61
VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 65

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003 67

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Calvi nella discussione generale sul disegno di legge n. 2191 e connessi 69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

GOVERNO

Richieste di parere su documenti . . . . . *Pag.* 75

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 75

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Trasmissione di documenti 76

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 67

Interrogazioni 76

Da svolgere in Commissione 90

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 17,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 29 maggio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 maggio sono state respinte due questioni pregiudiziali e una questione sospensiva

ed è stata aperta la discussione generale e che gli emendamenti 1.500 (e relativi subemendamenti) e 7.0.1 sono stati rinviati alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. Onde consentire un ulteriore approfondimento degli stessi da parte delle Commissioni riunite sospende la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 18,04.

Presidenza del presidente PERA

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 12 giugno *(v. Resoconto stenografico)*, nonché la ripartizione dei tempi assegnati per la discussione del disegno di legge n. 2191.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Nella Conferenza i rappresentanti dei Gruppi di opposizione non hanno concordato sull'inutile forzatura dei tempi di discussione del disegno di legge n. 2191 e sul contingentamento applicato per giungere all'approvazione del provvedimento entro la seduta antimeridiana di giovedì. Contro questa procedura frettolosa, motivata esclusivamente da esigenze private, l'opposizione ha chiesto che l'Assemblea venga impegnata nella discussione di problemi di prioritaria importanza per il Paese, quali la situazione economica e l'andamento della Convenzione europea. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U)*.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Convinti che la difesa delle istituzioni e delle funzioni esercitate dalle persone chiamate a ricoprire i più delicati incarichi istituzionali non possa che essere affidata al procedimento di revisione costituzionale, i senatori Verdi si oppongono alla proposta di calendario dei lavori dell'Assemblea approvata dalla maggioranza ed alla forzatura imposta al dibattito sul disegno di legge n. 2191, il cui esame propongono di rinviare alla prossima settimana. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U)*.

ANGIUS *(DS-U)*. Propone di modificare il calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo chiedendo che l'Assemblea venga impegnata in una sessione dei lavori sui risultati della Convenzione europea e sul progetto di Carta costituzionale dell'Unione, in una sessione sulla situazione economica e sull'andamento dei conti pub-

blici in relazione all'acuta crisi dell'apparato produttivo nazionale ed alla difficile contingenza economica internazionale e nell'esame del disegno di legge n. 1986, sul cosiddetto indultino. Propone altresì di sospendere i lavori per consentire la partecipazione dei senatori alla campagna elettorale in vista dell'importante consultazione amministrativa dell'8 giugno. A queste proposte, anticipate in Conferenza dei Capigruppo, la maggioranza ed il Governo hanno dato risposta negativa senza dichiarare esplicitamente la ragione della fretta con la quale viene imposto al Senato, peraltro in modo improprio, l'esame di una materia estremamente delicata. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC).* I senatori di Rifondazione comunista sono contrari al calendario approvato dalla maggioranza nella Conferenza dei Capigruppo ed all'incomprensibile accelerazione, specie alla luce dei continui rinvii del disegno di legge sulla sospensione condizionale della pena, imposta all'esame del disegno di legge n. 2191. In vista della prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, segnala la necessità di non tenere sedute nella giornata di giovedì 12 giugno, per consentire ai senatori di impegnarsi nella campagna referendaria per la consultazione del 15 e 16 giugno: coglie l'occasione per stigmatizzare l'assenza di informazione radiotelevisiva, in particolare da parte delle reti pubbliche, sul quesito referendario. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Gruosso).*

DEL TURCO *(Misto-SDI).* Ritiene inutile la discussione sulle variazioni apportate al calendario dei lavori dell'Assemblea, visto l'esito scontato della votazione delle proposte di modifica e la mancata adesione alla proposta avanzata in Conferenza per un percorso diverso (imperniato sulla presentazione come autonomo testo legislativo della norma contenuta nell'emendamento 1.500 e di un successivo disegno di legge costituzionale per il riesame dell'intera materia dell'immunità parlamentare) che avrebbe consentito a maggioranza ed opposizione di uscire dall'impasse di una singolare contrapposizione su un tema, quello della difesa dell'ordinamento costituzionale, da tutti condiviso. *(Applausi dei senatori Guzzanti e Borea).*

PAGLIARULO *(Misto-Com).* I senatori comunisti condividono la proposta di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea le discussioni sull'attuale situazione economica e sui risultati della Convenzione europea e l'esame del disegno di legge sulla sospensione condizionale della pena. L'accelerazione imposta sul disegno di legge n. 2191 ed il contingentamento dei tempi confermano l'impossibilità di dialogare con l'attuale maggioranza: in assenza di un clima costruttivo con l'opposizione, la proposta contenuta nell'emendamento presentato dai Capigruppo di maggioranza sarebbe comunque inopportuna, anche se formulata nel quadro di un processo di revisione costituzionale, in quanto avrebbe il senso di

una violazione dell'articolo 3 e della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e del senatore Bedin).*

Con votazione seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Angius. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Riprende la discussione dei disegni di legge n. 2191 e connessi.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiede alla Presidenza di specificare in quale fase sia consentito ai senatori discutere circa la proponibilità dell'emendamento 1.500.

PRESIDENTE. Le decisioni in ordine alla proponibilità di proposte di modifica sono di competenza della Presidenza. In ordine all'emendamento 1.500, tuttavia, viene ammessa la presentazione di eventuali questioni pregiudiziali.

PASSIGLI *(DS-U)*. Le ragioni che inducono a sollevare il tema della proponibilità dell'emendamento in questione non sono irrilevanti ai fini della valutazione circa la sua costituzionalità.

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Pastore per riferire sull'andamento dei lavori delle Commissioni congiunte 1ª e 2ª e della Commissione affari costituzionali per il parere sugli emendamenti in discussione.

PASTORE *(FI)*. Riferisce sul lavoro svolto dalle Commissioni riunite, rilevando che la procedura attivata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 100 è del tutto straordinaria e richiede l'armonizzazione con i lavori di Aula già iniziati. Su richiesta delle opposizioni e benché la Presidenza delle Commissioni non lo ritenesse necessario, si è proceduto nel corso della mattinata, oltre che ad una costruttiva discussione, anche alla votazione dell'emendamento 1.500 e dei relativi subemendamenti. La richiesta di uno specifico parere alla Commissione affari costituzionali e in generale la complessità della procedura non hanno consentito di procedere al voto finale sull'integrazione del mandato già conferito al relatore, che può comunque considerarsi implicito alla luce dell'andamento dei lavori.

PRESIDENTE. La valutazione circa la proponibilità dell'emendamento è stata già effettuata al momento della sua assegnazione all'esame delle Commissioni riunite, quando peraltro non furono sollevate obiezioni. La decisione della Presidenza muove dal disposto dell'articolo 97 del Regolamento e in particolare da un parere della Giunta del 1984, che richiedendo un'applicazione particolarmente rigorosa per i decreti-legge implicitamente consente margini di flessibilità nei confronti dei disegni di legge ordinari, come attestano numerosi precedenti nel corso delle presidenze Spadolini e Mancino. In ogni caso l'emendamento è connesso con la materia del disegno di legge, che riguarda l'attività giurisdizionale nei confronti di titolari di cariche pubbliche ed è rispettato anche il profilo di competenza delle Commissioni, che senza dubbio spetta alla 1ª e alla 2ª riunite. Circa il profilo di costituzionalità dell'emendamento 1.500, è possibile sollevare questioni pregiudiziali sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, e in tal senso hanno chiesto di intervenire i senatori Mancino, Zancan e Villone.

MUZIO*, segretario.* Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine all'emendamento 1.500 e ai relativi subemendamenti. *(v. Resoconto stenografico).*

MANCINO *(Mar-DL-U).* Pur non volendo sindacare la decisione del Presidente circa l'ammissibilità dell'emendamento, rileva l'evidente estraneità rispetto al contenuto del disegno di legge, che riguarda specificamente l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. La disciplina delle tutele processuali delle alte cariche dello Stato rispetto a reati comuni richiede una legge di rango costituzionale, in quanto non è possibile desumere dalla mancata normazione di tali fattispecie negli articoli 90 e 96 della Costituzione, che hanno previsto una speciale procedura per i reati connessi all'esercizio della funzione, la possibilità di coprire tale ambito mediante legislazione ordinaria. Ciò inoltre determinerebbe uno stravolgimento dell'ordinamento, in quanto verrebbero attivate procedure diverse a seconda delle tipologie di reato. Tuttavia la questione di pregiudizialità costituzionale riguarda in particolare la violazione dell'articolo 3, in quanto l'emendamento 1.500 consente di sottrarre alcuni cittadini alla legge in violazione del principio di eguaglianza, determinando una discriminazione tra i comuni cittadini e i vertici istituzionali. Pertanto, l'interesse generale alla tutela dei vertici istituzionali rispetto alla giurisdizione ordinaria dovrebbe indurre la maggioranza a prendere atto dell'estraneità dell'emendamento alla materia in esame e quindi ritirarlo per ripresentarlo come autonomo disegno di legge costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Occhetto. Congratulazioni).*

TURRONI *(Verdi-U).* Sottolinea che nel momento in cui il Presidente di turno ha deferito gli emendamenti all'esame delle Commissioni riunite

non vi è stata possibilità di rilevare la loro inammissibilità, evidente per l'estraneità rispetto alla disciplina dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. La valutazione della Presidenza è inappellabile, fermo restando la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento solleva perplessità sia rispetto al diritto costituzionale alla difesa, che richiede l'approvazione di un emendamento che consenta ai vertici istituzionali dello Stato di scegliere se sottoporsi o no al processo, sia rispetto alla ragionevole durata del processo, principio posto a tutela delle parti lese prima ancora che dell'imputato. Lamenta inoltre la violazione dell'articolo 112 della Costituzione, in quanto il testo proposto vanifica l'obbligatorietà dell'azione penale. Infatti, la sospensione del processo determina l'impossibilità di acquisire le prove e quindi di esercitare l'azione penale; inoltre, tenendo conto che tra quelle individuate solo la carica di Presidente della Corte costituzionale non è rinnovabile, per le altre cariche istituzionali ciò equivarrebbe ad una sospensione senza termine del processo. La maggioranza sta ponendo in essere l'ennesimo tentativo di adottare una disciplina speciale per la posizione processuale del Presidente del Consiglio, tentativo che, come i precedenti, è però destinato al fallimento poiché i segnalati profili di incostituzionalità saranno sicuramente rilevati dalla Corte costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC e del senatore Occhetto)*.

VILLONE *(DS-U)*. La valutazione della Presidenza sull'ammissibilità dell'emendamento costituisce un cattivo precedente, in quanto lo stesso tratta materie diverse rispetto al disegno di legge cui si va ad agganciare, sia sotto il profilo soggettivo – le alte cariche istituzionali e non i parlamentari – sia sotto il profilo oggettivo, reati comuni rispetto a reati commessi nell'esercizio delle funzioni. Né appare convincente il parere della 1ª Commissione permanente, che d'altronde è un atto politico di un organo politico, in quanto il silenzio degli articoli 90 e 96 della Costituzione rispetto ai reati comuni esclude un regime speciale al di fuori di quelli espressamente previsti; tale regime richiede pertanto una norma costituzionale, come già previsto per la più ristretta disciplina dell'autorizzazione a procedere prima della riforma del 1993. Il disegno di legge rappresenta quindi una forzatura rispetto al contesto costituzionale e si caratterizza per una notevole confusione normativa, in quanto non distingue tra cariche istituzionali tra loro molto diverse, né esclude alcune fattispecie di reato particolarmente gravi, per cui in violazione del criterio di proporzionalità configura una discriminazione tra i cittadini. In conclusione, l'odiosità della norma risiede nella sua natura di legge-fotografia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC)*.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Rifondazione comunista è favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità posta con riferimento all'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Schifani, in particolare per il contrasto con l'attuale testo dell'articolo 68, novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha ristretto l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari solo per specifici provvedimenti penali. Inoltre, l'introduzione attraverso una legge ordinaria della guarentigia dell'automatica sospensione del processo penale, oltre a contravvenire a specifiche sentenze della Corte costituzionale e alla disciplina di rango costituzionale presente in tutti i Paesi europei, viola il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'articolo 3, e quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112, traducendosi in un privilegio personale di alcuni soggetti in relazione alla carica ricoperta o alla funzione esercitata, tanto più per l'estensione della stessa ai reati comuni. Invece l'immunità parlamentare era stata concepita dai Costituenti come una norma eccezionale per scongiurare un uso strumentale della giustizia ai danni delle minoranze e, per questa ragione, l'articolo 68 della Costituzione non è suscettibile di interpretazione analogica. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e del senatore Gruosso)*.

FASSONE *(DS-U)*. A sostegno della fondatezza della questione pregiudiziale sollevata, richiama le singole disposizioni della Carta fondamentale che contengono un esplicito riferimento al concetto di rango costituzionale e pertanto determinano il quadro di riferimento rispetto allo strumento ordinario che si è deciso di adottare. Da tale panoramica emerge che la legge costituzionale è volta o a completare il disposto oppure a derogare a principi cogenti della Costituzione e quindi, per stabilire un'eccezione ai precetti di cui agli articoli 3 e 112, non è sufficiente la legge ordinaria; tale impianto è confermato dalla decrescente graduazione di immunizzazione prevista per il Capo dello Stato, per il Presidente del Consiglio e i Ministri e infine per i parlamentari. Inoltre, per quanto riguarda due delle cinque cariche apicali richiamate dall'emendamento, ossia il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte costituzionale, esiste già una disciplina, sempre di rango costituzionale, che rende illogica l'applicazione della sospensione dei processi per reati comuni rispetto alla richiesta di autorizzazione per il perseguimento dei reati ministeriali per il Capo del Governo. E' ingiustificata poi la sottrazione potenzialmente perpetua alla giurisdizione, per la possibile reiterazione delle cariche ricoperte. Si augura, pertanto, che l'emendamento sia ritirato e il suo contenuto presentato nuovamente con un disegno di legge costituzionale, anche per consentire una più approfondita riflessione sui risultati di precedenti riforme introdotte per fini specifici della maggioranza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni)*.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Pur riconoscendo l'inappellabilità della decisione del Presidente in merito all'ammissibilità dell'emendamento, ritiene

che, per quanto riguarda l'omogeneità della materia, non ci si sia attenuti al rigore espressamente richiamato nel parere della Giunta per il Regolamento del 1984, tant'è vero che in presenza di consistenti modifiche del contenuto di un disegno di legge si richiede un approfondimento nella Commissione di merito ed una variazione del titolo dello stesso. In tal modo si è creato un corto circuito legislativo che lede i poteri delle Assemblee parlamentari di cui all'articolo 72 della Costituzione. Quanto al merito dell'emendamento, oltre alla violazione degli articoli richiamati dal senatore Mancino, si determina una lesione dei principi di uguaglianza e della ragionevole durata del processo di cui agli articoli 3 e 111 della Costituzione, che deve valere non solo per il cittadino imputato, ma anche per la parte offesa e per quanti attendono un risarcimento. Per tali ragioni, si dichiara favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Pagliarulo).*

NANIA *(AN)*. Con riferimento alle apprezzabili argomentazioni del senatore Fassone, ricorda che anche attualmente esiste una doppia disciplina per i reati ministeriali e per i reati comuni. Inoltre, richiama le ragioni di natura politica e costituzionale che hanno indotto a riequilibrare il sistema delle guarentigie per i parlamentari ed il Presidente del Consiglio che, rispetto alle immunità e alle impunità contenute nella disciplina elaborata dall'Assemblea costituente, ha subito notevoli modifiche con la novella del 1993. A parte poi il giudizio espresso dallo stesso onorevole Maccanico in ordine alla mancata necessità del ricorso ad un disegno di legge costituzionale per introdurre una norma concernente la procedura penale, ribadisce ancora una volta la sostanziale differenza tra la sospensione di un procedimento penale in corso e la previsione di una immunità che potrebbe determinare inaccettabili discriminazioni rispetto alla generalità dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP e del senatore Carrara).*

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore ANGIUS (DS-U), respinge la questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino, Zancan e Villone.

PRESIDENTE. Dà la parola al primo iscritto a parlare in discussione generale.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. La disciplina costituzionale dell'immunità e dell'insindacabilità per l'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche trova la sua radice nella necessità di garantire la tutela delle minoranze politiche dall'azione della magistratura, che secondo lo Statuto albertino era posta alle dipendenze del potere esecutivo; una disciplina ampiamente distorta sotto il regime fascista, fino a configurare un dovere di collaborazione dei parlamentari rispetto al Governo, senza alcuna garanzia di libertà, di pluralismo e di voto segreto e quindi, tanto meno, di immunità

o di insindacabilità. La Costituzione del 1948, quindi, ha voluto soprattutto segnare un momento di discontinuità proprio sul terreno giurisdizionale, per garantire quei parlamentari che attraverso le opinioni espresse o i comportamenti concreti intendessero contrastare l'azione del Governo e delle classi dominanti, rivendicare diritti e libertà, sostenere le lotte dei lavoratori. A seguito della legge per la liberalizzazione dell'accesso alle facoltà universitarie è poi profondamente cambiata la composizione sociale dell'ordinamento giudiziario e si è determinato un processo di democratizzazione e di autonomia dello stesso dal potere politico, di cui il CSM fin dagli anni '70 è stato un'espressione concreta; a tale processo è seguito negli anni '80 un decennio di involuzione e degenerazione della vita pubblica, con fenomeni di corruzione inediti nella storia della Repubblica e che purtroppo ancora non si è riusciti a debellare. Per tali ragioni, è comprensibile la posizione politica della sinistra e di gran parte dell'opinione pubblica italiana, contrari non solo alla reintroduzione della immunità parlamentare secondo la configurazione antecedente al 1993, ma anche alla sospensione a tempo indeterminato del processo penale come previsto dall'emendamento del senatore Schifani ed altri, che contrasta tra l'altro anche con i principi costituzionali del giusto processo e di ragionevole durata dello stesso introdotti nella scorsa legislatura. Invita infine la maggioranza a riflettere sui mancati successi degli espedienti giuridici già precedentemente introdotti, anche in violazione della Costituzione, per tutelare gli interessi del Presidente del Consiglio e dei suoi potenti amici. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CALVI *(DS-U)*. La scelta di introdurre nell'ordinamento, attraverso un emendamento, la sospensione dei processi per le massime cariche istituzionali conferma la condotta politica del centrodestra tesa a scardinare i principi fondamentali del diritto pur di risolvere i problemi processuali del Presidente del Consiglio allorché ciclicamente si presentano. Non è infatti giustificata dall'esigenza di adeguamento alla normativa esistente nei Paesi europei considerato che, pur con sfumature diverse nei singoli ordinamenti, l'immunità concessa ai parlamentari è estremamente circoscritta e non è prevista alcuna garanzia ulteriore per le alte cariche dello Stato, né pare giustificabile con l'esigenza di tutelare il prestigio del Paese in considerazione dell'imminente inizio del semestre di Presidenza italiana della UE, in quanto tale scadenza era già prevista da tempo e soltanto ora si è inteso riproporre una norma – il cosiddetto lodo Maccanico, riveduto e corretto – presentata mesi orsono, in occasione della discussione della legge sul legittimo sospetto. La strada della elusione della giurisdizione per una limitata categoria di persone, oltre ad essere inutile ai fini proposti, rappresenta un *vulnus* allo Stato di diritto ledendo profondamente i principi della convivenza civile. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

TURRONI *(Verdi-U)*. Il provvedimento di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione avrebbe potuto rappresentare l'occasione per offrire una tutela efficace alla libertà di opinione dei parlamentari di fronte a possibili tentativi di costrizione, ma la maggioranza e il Governo hanno deciso di stravolgere la normativa proponendo l'introduzione di un emendamento, palesemente estraneo al contenuto del disegno di legge, che si traduce in una grave violazione di una serie di principi costituzionalmente garantiti. Tale tentativo di estendere l'immunità riservata ai vertici dello Stato a tutti i tipi di reato, ed anche a quelli antecedenti alla carica, oltre a rappresentare un monito per il centrosinistra dell'impossibilità di addivenire a qualsiasi tipo di riforma con la maggioranza attuale, lede in particolar modo il principio di uguaglianza e indica ai giovani la strada della prevalenza degli interessi personali su quelli collettivi, con ciò minando alle fondamenta il Patto costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Peterlini)*.

PASSIGLI *(DS-U)*. La norma che si intende introdurre a tutela delle alte cariche dello Stato non appare dettata da alcuna necessità sistemica, considerato che, a differenza di quanto afferma il centrodestra, in nessuna democrazia occidentale esiste una norma analoga, né è motivata dall'esigenza di tutelare la funzione che si ricopre in quanto l'unica vera tutela di fronte ad accuse infamanti sta nell'appellarsi alla giustizia sottoponendosi al procedimento giudiziario, semmai auspicandone la rapidità e non tentando di sfuggirvi. In tal senso, la proposta Schifani dovrebbe perlomeno consentire un'opzione tra la sospensione del processo e il suo rapido svolgimento al fine di sancire la propria innocenza ma, soprattutto, dovrebbe prevedere un chiaro divieto di nuova nomina o rielezione nella carica prima di essere sottoposti al processo al fine di evitare ripetute impunità. Ciò dovrebbe rappresentare un principio fondamentale di una democrazia moderna e di una corretta interpretazione del voto popolare ed in tal senso preannuncia la presentazione di una proposta di legge costituzionale. *(Applausi dei senatori Ayala, Peterlini e Soliani)*

AYALA *(DS-U)*. La norma sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato è motivata soltanto dall'obiettivo di difendere gli interessi processuali del Presidente del Consiglio, come già avvenuto per i precedenti provvedimenti del falso in bilancio, delle rogatorie e del legittimo sospetto, ed è l'ennesima riprova della poca considerazione da parte del centrodestra del Parlamento, mobilitato ad oltranza soltanto per difendere interessi puramente personali. Peraltro, come già avvenuto nei casi precedenti, anche questa volta il risultato non sarà quello sperato, in

quanto per il Presidente del Consiglio sarebbe preferibile puntare sul prolungamento dei tempi del processo a suo carico recentemente stralciato e, quindi, sulla decorrenza dei termini di prescrizione piuttosto che sulla norma in esame, che invece prevede la sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da esponenti del centrodestra, una norma analoga non esiste in alcun Paese occidentale, a conferma che si tratta dell'ennesima legge-fotografia, dagli effetti devastanti sul tessuto sociale del Paese, di fronte alla quale auspica una forte opposizione da parte di tutti i cittadini. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

BOREA *(UDC).* Il disegno di legge fornisce ulteriori garanzie al parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, anche se espletate al di fuori delle Camere, in consonanza con le sentenze interpretative nn. 10 e 11 del 2000 della Corte costituzionale. Nel confermare il giudizio favorevole dei senatori dell'UDC, rileva che la disposizione equivoca secondo la quale la sospensione non impedisce nel procedimento penale il compimento degli atti non ripetibili può tradursi, se estesa anche al sequestro di documenti ed alle perquisizioni, in una limitazione delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. Ritiene altresì opportuno introdurre una sanzione per l'ipotesi di acquisizione di documenti, registrazioni e tabulati in violazione delle norme che ne prevedono la distruzione a seguito della constatazione della loro non rilevanza da parte del giudice per le indagini preliminari o in caso di mancata autorizzazione da parte della Camera di appartenenza. Sembra inoltre necessaria un'ulteriore precisazione circa il termine di utilizzabilità delle intercettazioni relative ai procedimenti in corso. I senatori dell'UDC sostengono anche l'emendamento 1.500, che ricalca una proposta avanzata da un autorevole esponente dell'opposizione. I rilievi di incostituzionalità avanzati appaiono insussistenti in quanto la norma ha per oggetto la sospensione dei processi in corso e dei relativi termini prescrizionali e non riguarda le indagini preliminari. Pretestuose oltre che infondate appaiono poi le eccezioni di costituzionalità per violazione del principio di ragionevole durata del processo a tutela delle parti offese, in quanto il nuovo impianto processuale di tipo accusatorio ha eliminato la pregiudizialità del rito penale rispetto al procedimento civile e l'articolo 75 del codice di procedura penale consente il trasferimento e quindi il risarcimento del danno. *(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).*

VILLONE *(DS-U).* La disciplina sottoposta all'esame del Senato ha carattere speciale e quindi è potenzialmente idonea all'introduzione di forme di discriminazioni tra i cittadini: occorre pertanto valutarne l'aderenza al bene da tutelare, nel caso di specie il corretto espletamento di importanti funzioni istituzionali. Da tale punto di vista, introducendo un meccanismo automatico ed inevitabile, avulso dalla valutazione delle situazioni concrete e sconosciuto agli altri ordinamenti democratici occidentali, la previsione della sospensione dei processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato, ma anche l'introduzione di forme di garanzia

eccessiva rispetto al principio della stretta inerenza dell'atto oggetto di indagine all'espletamento della funzione parlamentare (come nel caso della richiesta di autorizzazione a procedere anche per l'acquisizione di semplici tabulati di comunicazioni) dimostrano la distanza che separa la normativa in esame dalle finalità indicate. Il testo che viene proposto tende evidentemente a disciplinare quanto è già accaduto e quindi è inaccettabile e tale rimarrebbe anche se si decidesse di seguire la strada della revisione costituzionale.

COMPAGNA *(UDC)*. Anche nel corso del dibattito sull'immunità parlamentare che si concluse con la riforma dell'articolo 68 della Costituzione nell'autunno del 1993, l'onorevole Maccanico avanzò una meritoria proposta che assicurava la libertà di indagine alla magistratura e collocava l'autorizzazione a procedere al momento del rinvio a giudizio: quella proposta fu travolta dal voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi ed il Parlamento, sconfitto dal populismo e dal giustizialismo dei magistrati di Milano, per difendersi dal costume del linciaggio dovette rinunciare all'immunità parlamentare. Ancora una volta la sinistra archivia lo spirito di una proposta dell'onorevole Maccanico ed esprime nei confronti dell'emendamento che ne recepisce integralmente il contenuto una indignazione che suona ipocrita se solo si consideri che nessun esponente di quella parte politica invocò l'obbligatorietà dell'azione penale, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, la tutela dei diritti della difesa o protestò per qualsiasi altra lesione dei principi costituzionali quando dieci anni fa la procura di Roma fornì, senza la copertura della legge, una efficace tutela all'allora Presidente della Repubblica dal rischio dell'apertura di un procedimento penale sulla base delle dichiarazioni di alcuni funzionari del SISDE. Del tutto fuori luogo sono i rilievi di costituzionalità formulati sull'emendamento 1.500, che non prevede una forma di immunità personale durevole ma soltanto la sospensione dei processi per la durata del mandato, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione: è falso dunque che si tenti di introdurre un odioso privilegio personale, essendo evidente al contrario che si tratta di affermare una necessaria garanzia a sostegno della funzione istituzionale ricoperta dalle più alte cariche dello Stato. *(Applausi dai senatori Calogero Sodano e Boscetto)*.

FALOMI *(DS-U)*. Ancora una volta la maggioranza ha molta fretta di approvare un provvedimento in materia di giustizia che non riguarda la generalità dei cittadini, ma solo alcuni potenti; per raggiungere l'obiettivo è disposta a forzare le procedure e ad imprimere un carattere caotico e parossistico alla discussione parlamentare. Questa volta la fretta viene giustificata con le supposte esigenze di tutela del prestigio del Paese durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ma in realtà è solo un alibi per consentire al presidente Berlusconi di sottrarsi al processo, visto che il prestigio del Paese non è certo rafforzato da un *premier* che ottiene un salvacondotto processuale dalla propria maggioranza parlamentare. Nel

merito, l'emendamento Schifani è sbagliato, qualunque sia lo strumento legislativo utilizzato per approvarlo, perché afferma un principio grave che riporta indietro la civiltà giuridica, ponendo alcune persone al di sopra della legge: non si tratta infatti di una semplice sospensione del processo, ma di un vero e proprio salvacondotto permanente, tant'è vero che la maggioranza si è dichiarata contraria all'emendamento che vieta di assumere successivamente la carica a chi abbia fruito della sospensione dei processi. È un ulteriore passo che la maggioranza, assolutamente impermeabile ai segnali provenienti dalle recenti elezioni amministrative, intende compiere verso una democrazia guidata da un'oligarchia non bilanciata da reali contrappesi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, *relatore*. Nella discussione hanno prevalso le certezze apodittiche, benché la materia costituzionale avrebbe consigliato posizioni più aperte e dubitative. Ad esempio, l'opposizione si è detta certa della incostituzionalità dell'emendamento Schifani, mentre è ragionevole sostenere che la Carta non limiti la sovrana volontà del Parlamento ove non richieda specificamente una regolamentazione con legge costituzionale, come nel caso dei reati comuni per i quali sono imputati le alte cariche istituzionali. Analogamente, l'articolo 3 non impedisce di tener conto di alcuni rilevanti e specialissime funzioni, proprio quelle cui si riferisce l'emendamento 1.500, per le quali la stessa Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il privilegio di poter deporre nella propria sede. Mentre sulla base della legislazione vigente il Presidente della Repubblica non è tutelato rispetto a procedimenti relativi a reati comuni, tanto che la prevalente dottrina costituzionale sostiene che l'improcedibilità dell'azione penale fino alla conclusione del mandato sia desumibile dal sistema; ebbene, la proposta della maggioranza sostituisce tale interpretazione dottrinale con una norma positiva, estendendola ad altre cariche istituzionali. È una disposizione che non viola l'articolo 112 in quanto non preclude l'azione penale ma sospende il processo, così come non appaiono fondati i rilievi per una presunta violazione dell'articolo 111, considerato che la ragionevole durata del processo non può essere considerata norma precettiva e che le eventuali sospensioni non sono predeterminabili nel tempo. Pertanto, anche a nome del relatore Ziccone, esprime consenso all'emendamento 1.500, che prevede una disposizione giusta e necessaria per colmare un vuoto dell'ordinamento, mentre i pochi accenni emersi nel corso della discussione generale sulle norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione sono da ritenere la migliore testimonianza della condivisione del testo. *(Applausi della senatrice Ioannucci e del sottosegretario Vietti).*

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È auspicabile che l'attenzione mediatica nei riguardi dell'emendamento del senatore Schifani non oscuri l'importanza del provvedimento attuativo dell'articolo 68 della Costituzione, assolutamente necessario per superare il contenzioso in atto

presso la Corte costituzionale, originato in modo particolare dalla differente valutazione della connessione con l'esercizio delle funzioni parlamentari degli atti compiuti al di fuori del Parlamento. Auspica che il Parlamento quanto prima discuta una legge costituzionale che disponga guarentigie non tanto a favore dei parlamentari, quanto a garanzia dell'istituzione Parlamento e quindi dell'equilibrio dei poteri dello Stato. L'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Schifani stabilisce invece una norma di garanzia per i vertici istituzionali, che non preclude l'attività penale ma prevede una sospensione e un differimento del processo, compiendo una valutazione comparativa tra interessi potenzialmente contrapposti: da un lato l'ordinario corso della giurisdizione e dall'altro il prestigio delle istituzioni. *(Applausi dei senatori Boscetto e Compagna).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4 giugno.

La seduta termina alle ore 22,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baio Dossi, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Camber, Cherchi, Collino, Cozzolino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, De Gennaro, Dell'Utri, Ferrara, Mantica, Marano, Meleleo, Moro, Nocco, Ognibene, Ruvolo, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Vizzini, per partecipare ad una riunione presso Dipartimento per gli Affari regionali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,33).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2191, già approvato dalla Camera dei deputati, 41, 489 e 1734.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 maggio i relatori hanno svolto la relazione orale, sono state respinte due questioni pregiudiziali e una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

L'emendamento 1.500 ed i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 7.0.1 sono stati rinviati alle Commissioni riunite 1a e 2a ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

Proprio per consentire l'ulteriore lavoro delle due Commissioni, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 18,04).

Presidenza del presidente PERA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato, a maggioranza, alcune modifiche al calendario dei lavori della corrente settimana.

Nel pomeriggio di oggi avranno luogo la discussione generale e le repliche sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, con eventuale prolungamento dell'orario di chiusura.

Nelle sedute di domani, mercoledì 4 giugno (dalle ore 9,30 alle 14 e dalle ore 16), si proseguirà nella discussione degli articoli e degli emendamenti, fino alla conclusione delle votazioni, fatte salve le dichiarazioni di voto finali e la votazione finale, che avranno luogo a partire dalle ore 9 di giovedì 5 giugno.

A tal fine, i tempi di discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi, per un totale di 18 ore, nel modo seguente:

Votazioni

Votazioni	3 h
Relatori	1 h
Governo	30′
AN	1 h 44′
UDC	1 h 20′
DS	2 h 06′
FI	2 h 26′
Lega Nord	1 h 06′
Margherita	1 h 30′
Misto	1 h 20′
Autonomie	57′
Verdi	57′
Dissenzienti	5′

Dopo la votazione del predetto disegno di legge sarà incardinato, come già stabilito, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In vista delle elezioni di domenica 8 giugno, la seduta pomeridiana di giovedì 5 non avrà luogo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 12 giugno 2003:

Martedì	3 giugno	*(pomeridiana)* (h. 17,30	– Seguito del disegno di legge n. 2191 – Attuazione art. 68 Costituzione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (***Discussione generale e repliche***)
Mercoledì	4 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Seguito del disegno di legge n. 2191 – Attuazione art. 68 Costituzione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Avvio discussione generale: – Disegno di legge n. 2248 – Decreto-legge n. 102 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico *(Presentato al Senato – voto finale entro il 12 giugno)*
»	4 »	*(pomeridiana)* (h. 16)	
Giovedì	5 »	*(antimeridiana)* (h. 9-14)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2248 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 giugno.

Martedì	10 giugno	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Martedì	10 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 2248 – Decreto-legge n. 9 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico *(presentato al Senato – voto finale entro il 12 giugno)* – Seguito argomenti non conclusi (*)
Mercoledì	11 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	11 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	12 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì	12 »	*(pomeridiana)* (h. 16)	– *Doc.* VIII, nn. 5 e 6 – Bilancio interno e rendiconto del Senato

(*) L'ordine degli argomenti sarà stabilito in una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Acquisita la disponibilità del Governo, il calendario potrà essere integrato con interrogazioni a risposta immediata sulla dismissione del patrimonio immibiliare degli enti previdenziali.

Ripartizione dei tempi per la discussione Ddl n. 2191
(Attuazione art. 68 Cost.)

(Totale 18 ore)

Votazioni	3 h
Relatori	1 h
Governo	30′
AN	1 h 44′
UDC	1 h 20′
DS	2 h 06′
FI	2 h 26′
Lega Nord	1 h 06′
Margherita	1 h 30′
Misto	1 h 20′
Autonomie	57′
Verdi	57′
Dissenzienti	5′

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, nel comunicare che il calendario da lei testé letto è stato approvato a maggioranza, ha già reso evidente che gran parte dei Gruppi dell'opposizione non lo condividevano.

Le motivazioni sono, se mi permette, ancor più rafforzate dalla situazione nella quale ci troviamo in questo momento a discutere di questo calendario. Già nel calendario precedente c'erano, a nostro avviso, un'inutile forzatura e accelerazione di fronte a un argomento come questo – lo ribadiremo fra pochi minuti – di cui avevamo chiara la natura costituzionale e che quindi avrebbe avuto bisogno di ben altra argomentazione e confronto e, certamente, di un'altra tempistica, ma che comunque, sia pure sotto forma di una legge ordinaria, avrebbe potuto essere tranquillamente discusso e affrontato non contingentando i tempi.

Bisogna fra l'altro tenere presente (aspetto sul quale, se lei, signor Presidente, permette, esiste più di qualche legittima suspicione) che se per davvero l'obiettivo fosse quello che si comunica e cioè di costituire delle guarentigie per alcune cariche istituzionali, non si capisce perché ciò non avrebbe potuto essere fatto tranquillamente la prossima settimana o quella successiva.

Tuttavia, come è chiaro, l'obiettivo è ben altro: si tratta di arrivare ancora una volta – lo ribadisco ancora una volta – maledettamente in tempo per sospendere un processo che riguarda una persona con nome e

cognome, ben individuata nel nostro Paese. Soltanto per questo motivo avvengono questa forzatura e questa accelerazione.

Malgrado la precedente forzatura, ci viene adesso comunicato che, addirittura, occorrerà anticipare ancora. Si contingenta il tempo e si ritiene di concludere una discussione che non è ancora iniziata e che soltanto adesso avremo modo di capire se si è conclusa e in quale modo in Commissione.

Siamo ancora in attesa della relazione su quello che non è solo un emendamento, ma che in qualche misura rappresenta la vera natura della legge; inoltre, sono stati presentati più di 400 emendamenti e il tutto dovrebbe essere concluso entro e non oltre la serata di domani – ripeto, domani – per riservare la seduta antimeridiana di giovedì unicamente allo svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Ebbene, Presidente, è chiaro che una cosa del genere è del tutto inaccettabile! In sede di Conferenza dei Capigruppo le ho dato atto, e lo ribadisco anche adesso, di aver tentato con questa proposta di mediazione (è bene che i colleghi sappiano che la proposta originaria era di concludere tutto, comprese le dichiarazioni di voto, entro domani sera) di ridurre il danno, come si suol dire; ma mi sembra che il «danno», anche per la nostra istituzione, permanga e sia tuttora assai grave, giacché è evidente a tutti che siamo di fronte ad una maggioranza che continua a marciare con i piedi chiodati, con dei veri e propri carri armati su questa istituzione, sul suo corretto funzionamento e non solo.

Devo aggiungere anche, signor Presidente, che – come lei sa – avevamo controbattuto proponendo un calendario diverso (fra breve il collega Angius, che ha chiesto di intervenire, entrerà nel dettaglio di tale questione); lo abbiamo fatto a nome dell'opposizione, chiedendo che si discutesse sia in questa che nella prossima settimana di quelli che sono i veri e prioritari problemi del Paese: i problemi dell'economia, dell'occupazione, i problemi dell'Europa, dell'integrazione europea e della Convenzione europea.

Sono tutti temi che hanno per davvero – questi sì – delle scadenze precise e che invece, non si sa bene perché, devono attendere che altre questioni, che riguardano urgenze, ma urgenze private, vengano a precederli in maniera così dichiarata e – se mi permette – così impudente.

Ebbene, Presidente, per questi motivi le confermo che il Gruppo della Margherita voterà contro questo calendario e voterà a favore della proposta che è stata preannunciata dal collega Angius in sede di Conferenza dei Capigruppo, che formalizzo in quest'Aula, cioè quella che prevede che questa settimana si discuta dei veri problemi degli italiani e non dei problemi particolari di alcune persone. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, per la verità, in sede di Conferenza dei Capigruppo, io avevo inteso che la modifica al calendario approvato a maggioranza la scorsa settimana riguardasse la seduta di domani, con il proseguimento ad oltranza, e la seduta di giovedì, con le dichiarazioni di voto e il voto finale. Apprendo adesso che si è proposta invece una modifica al calendario anche per quanto riguarda la giornata di oggi, nel senso che si vuol proseguire ad oltranza questa seduta per chiudere la discussione generale e svolgere le repliche dei relatori e del Governo.

Presidente, lei aveva preannunciato in sede di Conferenza dei Capigruppo, formalizzando poi la comunicazione in Aula, che l'eventuale emendamento relativo alla questione della quale stiamo discutendo sarebbe stato rinviato alle Commissioni riunite per l'espressione del parere. Mi risulta che questo parere non è stato espresso e quindi, signor Presidente, sarebbe opportuno conoscere le sue determinazioni al riguardo, perché noi abbiamo apprezzato la sua decisione di rinviare alle Commissioni riunite l'emendamento oggetto della nostra discussione.

Noi, signor Presidente, eravamo di fronte a un calendario che già comportava una forzatura: di fronte ad un provvedimento che oggettivamente era finalizzato a difendere delle persone, si imprimeva un'accelerazione al nostro lavoro in Commissione e in Aula. Era evidente che questa forzatura andava nella direzione di difendere delle persone.

Noi abbiamo accettato, signor Presidente, un'impostazione diversa, che io voglio ricordare in Aula. Se il problema è quello di difendere le istituzioni – e noi su questo siamo d'accordo – se il problema è quello di difendere le funzioni che via via vengono esercitate da chi in quel momento ricopre quelle cariche istituzionali, l'unica via percorribile è la via della riforma costituzionale. Quindi, a maggior ragione, noi non comprendiamo e ci opponiamo alle forzature che vengono esercitate di volta in volta con le modifiche del calendario.

Di fronte a un calendario già approvato a maggioranza, che imprimeva una forzatura, oggi la maggioranza modifica, ancora a maggioranza, lo stesso calendario per costringere il Senato a votare questo provvedimento entro la giornata di giovedì. Io credo che questa sia la dimostrazione più palese di quanto da tempo andiamo affermando, e cioè che siamo di fronte ad una modifica che non tende certo a difendere le istituzioni e le funzioni, ma che va nella direzione di salvare alcune persone.

A maggior ragione, per questi motivi, noi ci opponiamo a tale proposta e chiediamo l'approvazione del calendario che abbiamo proposto nella Conferenza dei Capigruppo, che prevede la calendarizzazione di questo provvedimento anche nella prossima settimana. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo contrari alla proposta di calendario che è stata formulata perché, come lei sa e come sanno anche i colleghi della maggioranza, avevamo pensato ad un ordine diverso dei nostri lavori.

Innanzitutto, abbiamo chiesto che l'Aula fosse impegnata su due ordini di questioni secondo noi assai rilevanti, che sono oggetto di dibattito su tutti gli organi d'informazione e che vedono impegnati anche i rappresentanti del nostro Governo e del Parlamento europeo, oltre che esponenti politici sia di maggioranza che di opposizione.

Molto semplicemente, noi abbiamo proposto che si tenesse, con una certa urgenza e rapidità, una sessione sui lavori della Convenzione europea, più precisamente sulla Carta costituzionale dell'Unione Europea. Noi pensiamo sia molto importante che il Senato della Repubblica si pronunci sui lavori della Convenzione e sul testo che la Convenzione medesima sta predisponendo. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, c'è troppo brusìo.

ANGIUS *(DS-U)*. Capisco che i colleghi della maggioranza siano attratti da altre questioni, quindi vorrei non disturbarli mentre parlano, almeno da parte mia.L'opinione nostra, quindi, era che si dovesse tenere una sessione d'Aula su questo tema. Per la verità, su tale questione è stata poi avanzata dal Presidente del Senato una proposta che mi è sembrata ragionevole e che io sostanzialmente accolgo, mentre non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte del Governo in relazione alla seconda proposta che noi abbiamo avanzato, quella cioè di tenere una sessione dei lavori d'Aula su un tema preciso e specifico che è oggetto in questi giorni, e nell'ultima settimana in particolare, di un confronto e di un dibattito tra esponenti della cultura economica del nostro Paese, che ha visto impegnati uomini delle istituzioni europee e da ultimo ha ricevuto anche l'attenzione del governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, nelle considerazioni finali svolte a Roma il 31 maggio scorso.

Mi riferisco alla situazione economica e all'andamento dei conti pubblici del nostro Paese, in relazione alla difficile contingenza internazionale che sotto il profilo economico stiamo attraversando, ma anche in relazione all'acuta e grave crisi che il nostro apparato industriale si trova a dover soffrire in questa fase.

Io penso, noi pensiamo (e ho avanzato questa proposta a nome di tutte le opposizioni) che sia importante e giusto che il Parlamento, in questo caso il Senato della Repubblica, possa discutere della situazione economica del nostro Paese, che vuol dire andamento dei prezzi, *ticket* sanitari, occupazione, crescita, andamento della crisi industriale, condizioni del Mezzogiorno, cioè che l'Aula calendarizzi il tema che più sta a cuore agli italiani per una discussione che sarebbe interesse del Governo medesimo affrontare. Infatti, mi pare evidente che la nostra richiesta... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, non desidero richiamarvi più: c'è troppo brusìo.

ANGIUS *(DS-U)*. ...che era quella di tenere una discussione sull'andamento della situazione economica del nostro Paese, sui conti pubblici, ha un senso se teniamo tale discussione prima che il Governo e la maggioranza presentino in Aula il Documento di programmazione economico-finanziaria; farla dopo, a babbo morto, come si dice, è evidente che non ha per noi alcun interesse o comunque ha un interesse parziale.

Ebbene, rispetto a questa proposta di discutere di un tema che interessa gli italiani, quello dell'andamento dell'economia, la risposta della maggioranza è stata negativa e ancora più evasiva è stata la risposta del Governo.

Infine, abbiamo avanzato la proposta che venisse calendarizzato l'«indultino», tema che ha interessato anche una parte dei colleghi della maggioranza, di cui si sono fatti portatori e rispetto al quale, però, pare che la discussione sia ulteriormente differita nel tempo.

Un'ultima considerazione. Noi non abbiamo ancora capito – abbiamo posto più volte il quesito, ma ad esso non è stata data alcuna risposta – perché la maggioranza, per iniziativa innanzitutto dei colleghi Schifani e D'Onofrio e poi di altri colleghi della maggioranza, abbia presentato quella che è una vera e propria proposta di legge con un emendamento; con uno stratagemma è stata presentata una vera e propria legge che riguarda l'immunità delle più alte cariche dello Stato, nei cui confronti può essere attivata la sospensione di un processo qualora per caso esse venissero investite da questa particolare condizione.

Non abbiamo capito per quale motivo la maggioranza ha pensato per ben due volte di cambiare repentinamente il calendario dell'Aula, avanzando nella Conferenza dei Capigruppo la proposta di discutere questa leggina (impropria per materia, a nostro modo di vedere) in tempi così drasticamente stringenti, come hanno già sottolineato i colleghi Bordon e Ripamonti.

Vorremmo sapere qual è la ragione – ditela se c'è! – della vostra fretta. Lasciatelo agli atti di questo Senato della Repubblica, dite la ragione vera, la motivazione essenziale che spinge voi a compiere un atto di questo genere!

Si tratta di un interesse particolaristico? Non lo so, forse sì. Forse ha ragione il vice presidente Fisichella, come leggo in una dichiarazione resa pochi minuti fa alle agenzie. Un interesse particolaristico vi muove in questa vostra iniziativa e non avete il coraggio di confessarlo in quest'Aula. Naturalmente, questa ragione la conoscono anche le pecore, ma voi non avete il motivo, anzi il coraggio di evidenziarla e forzate i termini della discussione avanzando un emendamento, che di fatto è un disegno di legge che palesemente non è costituzionale, anzi è anticostituzionale, poiché riguarda funzioni e prerogative delle cinque più alte cariche dello Stato.

Noi abbiamo tante ragioni e tanti motivi – ma non ne aggiungo altri, signor Presidente – per essere contrari alla proposta di calendario che è stata formulata. Mi permetto di riformulare la proposta di calendario alternativa che è stata avanzata, tenendo conto delle opinioni espresse, nella Conferenza dei Capigruppo: sospendiamo i nostri lavori, dal momento che domenica e lunedì si dovrà votare in importanti consultazioni amministrative e in importantissime elezioni regionali (come in Friuli-Venezia Giulia).

Non è una proposta stravagante, ma è quella che normalmente viene attuata, persino senza che nessuno la avanzi formalmente, ogni volta che ci sono importanti elezioni. Evidentemente a voi, più che le elezioni e l'esito del voto di domenica prossima, sta a cuore portare a casa, approvare in Senato questa leggina, di cui sono primi firmatari i colleghi Schifani e D'Onofrio.

Diteci qual è la ragione di questa vostra fretta, se è lecita la domanda; e penso, non solo a nome nostro, che sia più che lecita. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, anche a nome dei senatori di Rifondazione Comunista, desidero esprimere la nostra contrarietà a questa proposta di calendario dei lavori. Anche noi – come i colleghi che mi hanno preceduto – non comprendiamo i motivi che portano ad una tale accelerazione su una materia che meriterebbe ben altra attenzione e riflessione, qual è appunto l'immunità o lo scudo di protezione per le più alte cariche dello Stato.

La soluzione che è stata proposta e l'accelerazione che si vuole imporre non contribuiranno a rimuovere dall'agenda politica una modalità di affrontare il tema della giustizia che ha avvelenato il clima nell'ultimo decennio, impedendo di affrontare i problemi veri della giustizia, quelli che stanno a cuore soprattutto ai «poveri cristi» che non hanno tutele e garanzie e chiedono, appunto, una giustizia giusta. Mi riferisco alla richiesta, che da mesi sottoponiamo all'attenzione dell'Aula, di discutere il disegno di legge sulla sospensione condizionata della pena, cui si è riferito anche il collega Angius poco fa.

Non comprendiamo qual è il motivo che non consente la discussione di quel provvedimento, nonostante ci siano stati appelli importanti – e non mi riferisco soltanto al Pontefice – per il suo esame.

Oggi la situazione diventa ancora più incomprensibile. Speravamo infatti che la decisione del tribunale di Milano di stralciare la posizione del Presidente del Consiglio potesse rasserenare i toni e dare tranquillità a chi ha a cuore l'immagine del nostro Paese durante il semestre di Presidenza europea.

Non capiamo il motivo di questa accelerazione. Del resto, se la preoccupazione è che il procedimento sia in corso, con lo stralcio avvenuto, questo non è il caso; se invece vogliamo che cali il sipario dal punto di vista dell'informazione, non credo che con questo provvedimento ciò avverrà: già diversi giornali europei seguono con particolare attenzione le vicende italiane e credo che discutere ed approvare una misura *ad personam,* come quella che ci accingiamo a varare con questo disegno di legge, non farebbe altro che aggravare la nostra immagine all'estero.

Pertanto, mi sento di sostenere le proposte avanzate dai colleghi e quindi un calendario alternativo. Vorrei solo segnalare – anche se sarà argomento della prossima settimana – che il 15 e il 16 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a votare su due importanti *referendum*, sui quali abbiamo più volte richiamato l'attenzione.

Approfitto anche di questa occasione per stigmatizzare l'atteggiamento degli organi di informazione (soprattutto quelli di informazione pubblica, come le reti televisive della RAI), che stanno oscurando gli importanti quesiti referendari. Ci sono ancora tantissimi italiani che neanche sanno che si andrà al voto nelle giornate del 15 e del 16 giugno e io credo sia giusto – lo segnalo per la prossima Conferenza dei Capigruppo, cui noi non partecipiamo – che ci sia lo stesso atteggiamento almeno per la giornata di giovedì della prossima settimana, affinché siano sconvocate le sedute previste per quel giorno al fine di consentire a chi, come noi, è particolarmente impegnato nella tornata referendaria di portare avanti la propria azione.

In conclusione, confermo il voto contrario sulla proposta di calendario di cui lei, signor Presidente, ha poco fa dato lettura e sostengo la richiesta avanzata dal senatore Angius, con un'attenzione anche alla sospensione condizionata della pena. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Gruosso).*

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, quarantacinque anni orsono, negli anni 1957-1958, uno scrittore italiano considerato tra i più grandi narratori del dopoguerra, Italo Calvino, scrisse un racconto rimasto celebre nella letteratura italiana, anche nella letteratura politica. Il racconto si intitolava «La grande bonaccia delle Antille» e narrava di uno scontro tra un galeone spagnolo e un galeone corsaro che facevano finta di farsi la guerra, anche sparando bordate colossali, ma che in realtà sembravano più attenti a che non si muovessero le acque delle Antille.

Ora, ho l'impressione che la situazione sia questa. Badate, non che non ci fossero scontri parlamentari cruenti negli anni 1957-1958; non posso testimoniare direttamente perché avevo solo tredici o quattordici anni, ma so che allora vi fu la grande vendetta del centro-destra per due vicende parlamentari che avevano caratterizzato gli scontri in que-

st'Aula e alla Camera dei deputati tra Governo e opposizione: la prima, per l'adesione dell'Italia al Patto atlantico; la seconda, per quella che venne definita la «legge truffa». Nel 1957 e nel 1958 gli scontri si ripeterono, ma al centro della discussione c'erano i fatti di Ungheria e il famoso rapporto segreto al XX Congresso del PCUS sui drammi dello stalinismo.

Questo era ciò che appariva al Paese, ma Italo Calvino spiegò che dietro tali apparenze, cioè bordate e cannonate tra galeone spagnolo (cioè la maggioranza) e galeone corsaro (l'opposizione), c'era in realtà una voglia di grande bonaccia: ognuno faceva la propria parte e non ci si sforzava di trovare una via d'uscita.

Come sapete, toccò a Pietro Nenni il compito di operare una svolta all'inizio degli anni '60 per uscire dalla grande bonaccia. Nessuno di noi, ora, ha la pretesa di rifare il verso a questa storia. Abbiamo provato, nella giornata di oggi, a dire che c'era un altro percorso per far uscire il Senato da una contrapposizione che considero un po' singolare.

Per quel che ne so io, nella storia di questo Paese degli ultimi cent'anni, la destra è stata sempre portatrice di una cultura giustizialista, mentre la sinistra è stata portatrice di una cultura garantista. Se non ricordo male, signor Presidente, le prime battaglie per l'immunità dei parlamentari (non dei Presidenti del Consiglio e dei Presidenti della Repubblica) furono condotte dai socialisti di Filippo Turati dopo l'arresto di Turati stesso come conseguenza dei fatti di Milano, cioè le cannonate del generale Bava Beccaris.

Mi chiedo se possiamo fare qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo. Mi pare che prevalga la cultura descritta da Italo Calvino: voi accelerate e operate una forzatura sui tempi parlamentari; noi ovviamente ci opporremo, sapendo che i numeri consentono a voi di ottenere questo risultato e a noi di parlare al Paese nel linguaggio che conosciamo meglio.

Continuo a ritenere che ci fosse anche un'altra possibilità, un intervento da tutti reputato necessario. Quando il lodo Maccanico fu presentato, nell'estate dello scorso anno, tutti ritenemmo che si trattava di una proposta giusta. Foste voi a respingerla, immaginando che il disegno di legge Cirami fosse più vantaggioso rispetto al percorso che intendevate fare, ma vi sbagliavate.

Continuo a ritenere che la proposta Maccanico non rispondesse solo all'esigenza di dare una risposta al tema presente allora, perché questa è una grande esigenza del Paese: non riguarda l'attuale Presidente della Repubblica, l'attuale Presidente del Consiglio o gli attuali Presidenti del Senato e della Camera, bensì la difesa dell'ordinamento istituzionale, che è problema di tutti, della maggioranza ma anche dell'opposizione.

Per questo pensavo, collega Schifani, che l'opposizione le dovesse chiedere di ritirare l'emendamento 1.500, di cui è primo firmatario, e di sostituirlo con una proposta di percorso parlamentare che consentisse di affrontare oggi le questioni attinenti al lodo Maccanico e domani l'intera materia dell'immunità attraverso un *iter* più rituale, meno dominato da scontri e da risse e più permeato di quella cultura della collaborazione isti-

tuzionale che deve essere propria di tutte le iniziative che intendano modificare la Costituzione.

Ne ho parlato alla riunione dei Capigruppo dell'opposizione, naturalmente trovando ascolto e considerazione. Pensavo che la Conferenza dei Capigruppo potesse affrontare il tema, ma prendo atto che non è stato possibile. Ormai ho quasi sessant'anni, signor Presidente, e posso definirmi un vecchio socialista: non voterò mai contro una proposta di legge parlamentare che va nella direzione delle garanzie costituzionali che hanno rappresentato la storia perenne della tradizione a cui appartengo.

Per questa ragione, valuterò il dibattito parlamentare, apprestandomi a partecipare alla discussione, come tutti i miei colleghi, ma non mi appassiono in questa battaglia sul calendario dei lavori perché so che è inutile, come lo è stata tante altre volte. Anche questa appartiene a quelle finte guerre pacioccone tra galeone corsaro e galeone spagnolo, perché in realtà tutti sappiamo come finirà la vicenda giovedì. *(Applausi dei senatori Guzzanti e Borea).*

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, è di ieri la notizia di una dichiarazione del Presidente del Consiglio con la quale si sconsiglia agli italiani di scioperare e li si invita a produrre e a consumare di più.

Abbiamo ritenuto questa dichiarazione, per varie ragioni, grave e pericolosa, ma in ogni caso, al di là del giudizio che si può dare su tali parole, da esse è venuta la spia di una situazione preoccupante, peraltro già segnalata nelle considerazioni finali del governatore Fazio – indipendentemente dal fatto che siano o meno condivise – e dal recente rapporto dell'ISTAT.

Ho cominciato così il mio intervento, signor Presidente, perché siamo contrari ad un'imposizione dell'agenda dei lavori che premette la discussione sull'immunità parlamentare ad altre discussioni a nostro avviso più urgenti. Ho accennato alla situazione economica; potrei parlare, ma è stato già fatto, del cosiddetto indultino e della Convenzione europea.

A maggior ragione, siamo contrari ad un'accelerazione e ad un contingentamento dei tempi, cioè a questa proposta di calendario. Non nascondo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la situazione ricorda uno stile istituzionale, per così dire, di accelerazione che abbiamo già visto in questi due anni in altre gravi circostanze di scontro politico in Senato.

Non riteniamo opportuna e tanto meno urgente una legge ordinaria, né – noi Comunisti Italiani – una legge costituzionale oggi. Certo, il tema in oggetto è così grave ed importante che richiederebbe ben altro clima e ben altro rapporto fra maggioranza ed opposizione; rapporto che attualmente non c'è. Questa sarebbe comunque letta dal Paese come una

legge *ad personam* oppure *ad personas*, come una rottura, un *vulnus* all'articolo 3 della Costituzione.

Non esiste, a mio avviso, oggi un Paese in cui ci si divida fra giustizialisti e garantisti. Non siamo più nell'Italia dell'inizio degli anni Novanta. Esiste un Paese allarmato dalla ricorrente messa in discussione del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. La gestione del cosiddetto lodo Schifani conferma che non è possibile alcun dialogo con la maggioranza su questo tema, in alcun modo da parte nostra.

Essere forza di Governo – e noi ci riteniamo tale – vuol dire, in primo luogo, non accettare le imposizioni dell'agenda da parte dell'Esecutivo. Per questo voteremo in modo contrario a questa proposta di modifica del calendario dei lavori. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e del senatore Bedin).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Angius.

Non è approvata.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734.

A questo punto dovrei dare la parola al senatore Pastore che, in qualità di presidente delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, riferirà sugli emendamenti 1.500 (e relativi subemendamenti) e 7.0.1, nonché sul parere della 1ª Commissione affari costituzionali.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei porle una domanda, anche se forse non è questa la fase procedurale più opportuna. Ove un senatore volesse porre la questione dell'improponibilità di un emendamento al provvedimento, sarebbe troppo tardi per farlo o potrebbe

essere questa la sede opportuna? Qual è la fase procedurale in cui si può chiedere una presa di posizione, da parte della Presidenza, sulla questione?

PRESIDENTE. Senatore Brutti, naturalmente dopo che il senatore Pastore avrà espresso il parere, si potrà porre una questione pregiudiziale: credo che ciò fosse già stato anticipato dal Presidente di turno, il vice presidente Calderoli, la settimana scorsa.

L'accertamento della proponibilità di un emendamento è un potere del Presidente; quindi, quando arriveremo all'esame dell'articolo cui è riferito l'emendamento di cui si chiederà l'improponibilità, fornirò una risposta in merito.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Potrò intervenire per motivarla, oppure ciò non è previsto? È possibile, cioè, porre una questione alla Presidenza e motivare le ragioni che ci inducono a ritenere improponibile un emendamento?

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento cui immagino lei faccia riferimento è stato già discusso e votato in Commissione, si potranno chiedere in questa sede le ragioni della proponibilità, fatto salvo quanto le ho detto circa la proponibilità di questioni di costituzionalità, che hanno un *iter* diverso.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, la questione non è peregrina, nel senso che le ragioni che hanno indotto la Presidenza a considerare proponibile l'emendamento è importante vengano comunicate all'Assemblea prima di trattare l'eventuale eccezione di costituzionalità, perché evidentemente confinano con tale eccezione.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, la questione della proponibilità è stata risolta in Commissione perché emendamenti e subemendamenti sono stati discussi e votati. La questione della incostituzionalità può essere posta e quindi immagino che sarà sollevata.

Per tale motivo, senatore Passigli, è opportuno ascoltare il senatore Pastore per intervenire successivamente.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Pastore.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, riferisco sui lavori delle Commissioni riunite 1ª e 2ª e, nel contempo, della Commissione affari costituzionali.

Vorrei far presente che la procedura attivata dalla Presidenza su deliberazione della Conferenza dei Capigruppo circa l'emendamento in questione e i relativi subemendamenti è del tutto straordinaria. Vi sono, in

proposito, pochissimi precedenti e indubbiamente questa procedura va armonizzata con i lavori già iniziati in Aula.

I problemi che si sono presentati all'avvio dei lavori delle Commissioni riunite sono stati molteplici; quelli fondamentali sono stati i seguenti. Innanzitutto, vi è stato un problema che non dipendeva dalle Commissioni, relativo ai tempi per riferire in Aula: le ore 17,30 di oggi, termine poi prorogato alle ore 18.

Il secondo riguardava l'oggetto del voto finale da parte delle Commissioni riunite in sede referente, e non in sede consultiva, per cui ci si chiedeva se e in quale misura fossero applicabili le stesse norme di procedura di una normale Commissione referente.

La Commissione ha concluso – la Presidenza, almeno, ha ritenuto di adottare questa linea – che l'oggetto del voto finale comunque non potesse integrare il testo del disegno di legge già depositato in Commissione e che il voto finale si sarebbe dovuto tradurre in un'integrazione al mandato al relatore con un contenuto che poteva anche essere di carattere normativo, con un emendamento espressamente indicato o semplicemente con delle linee guida, ma che non poteva chiudersi con un testo, come avviene normalmente per le procedure di Commissione.

La Presidenza aveva ritenuto che non fosse necessario – anzi, che in qualche modo fosse anomalo – procedere con il voto sui subemendamenti e sull'emendamento, per cui aveva indicato uno spazio amplissimo per la discussione, ritenendo che il voto si sarebbe dovuto determinare solo sull'integrazione al mandato del relatore.

Nelle Commissioni riunite si è discusso su questo tema. L'opposizione ha richiesto una procedura diversa; a questa procedura la Presidenza ha acceduto e quindi nella mattinata di oggi si è proceduto al voto dei subemendamenti e dell'emendamento in oggetto, l'1.500, oltre che all'esame dell'ulteriore emendamento 7.0.1 a firma del senatore Cossiga, che peraltro era già stato votato in Commissione, per cui la procedura emendativa si è conclusa.

È rimasto in sospeso il voto sull'integrazione del mandato al relatore, ma spiegherò perché questo voto si può ritenere in qualche modo assorbito dai voti già espressi.

Un'altra questione che si era prospettata riguardava la necessità o meno del parere della 1ª Commissione permanente. Voglio ricordare che le indicazioni fornite alle Commissioni riunite erano nel senso di valutare l'opportunità dell'acquisizione del parere della 1ª Commissione. Non vi era un vincolo, ma era previsto che fossero le Commissioni riunite a valutare l'opportunità dell'espressione di tale parere, per cui esse – nella seduta di giovedì pomeriggio – hanno ritenuto, per accedere alla richiesta del tutto ragionevole dell'opposizione, che tale parere dovesse essere formalmente espresso.

Cosa ha determinato questa procedura? Ha determinato il fatto che la seduta di giovedì pomeriggio è stata dedicata agli interventi in discussione generale sugli emendamenti, applicando con larga tolleranza le regole relative alla fase emendativa, e tutti gli iscritti a parlare sono intervenuti. La

seduta di giovedì sera, dedicata in parte alle questioni procedurali, si è conclusa alle ore 21 circa, con la chiusura della discussione sugli emendamenti e sui subemendamenti.

Nel frattempo, nella seduta di giovedì pomeriggio, si era stabilito che la Commissione affari costituzionali si riunisse oggi alle ore 13,30 (presumibilmente per un'ora), mentre la mattinata, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e il pomeriggio, dalle ore 14,30 fino alle ore 17,30, sarebbero stati dedicati all'esame degli emendamenti e al voto per il mandato al relatore.

Questa mattina sono stati votati i subemendamenti e l'emendamento 1.500, mentre l'emendamento del senatore Cossiga è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore. Il voto sugli emendamenti ha dato per scontata l'ammissibilità degli stessi; diversamente, la Presidenza non li avrebbe ritenuti procedibili, utilizzando il potere discrezionale che non le può essere disconosciuto.

Sono stati votati tutti gli emendamenti e i subemendamenti con una discussione molto serena e costruttiva, che ha manifestato posizioni diverse, ma che è stata non ostruzionistica e assolutamente collaborativa, tant'è che si è arrivati, alle ore 13,30, a votare anche l'emendamento principale.

Vi era la riserva formale di approvare l'integrazione del mandato ai relatori perché fossero loro, anziché il Presidente, a riferire in Aula. Nel frattempo, alle ore 13,30, sono iniziati i lavori della Commissione affari costituzionali, che hanno seguito un percorso di grande confronto, molto approfondito, con interventi estremamente impegnativi che hanno occupato la Commissione stessa dalle ore 13,30 fino alle ore 17,55, cioè fino allo scadere del termine concesso alle Commissioni riunite per riferire all'Aula.

A quell'ora è stato possibile, grazie anche alla proroga concessa per i lavori d'Aula, consegnare il parere alle Commissioni riunite, le quali hanno preso atto, dopo una dichiarazione di voto dell'opposizione, che non era possibile continuare le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore, perché i tempi concessi erano esauriti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state poste due questioni distinte. La prima concerne la proponibilità dell'emendamento presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, l'altra riguarda la costituzionalità del disegno di legge.

Prima di dare lettura del parere della 1ª Commissione sugli emendamenti, in relazione al quale può aprirsi il dibattito e si può sollevare questione pregiudiziale di costituzionalità, devo una risposta sulla questione della proponibilità.

Essa era stata già risolta di fatto quando l'emendamento fu assegnato, nella giornata di giovedì della scorsa settimana, alle Commissioni riunite affinché esprimessero un parere e chiedessero anche quello della 1ª Commissione.

Non vi fu alcuna contestazione in quel momento circa la proponibilità; tuttavia, per completare un pensiero che fu inespresso, perché nessuno

sollevò la questione, preciso che la proponibilità è disciplinata dall'articolo 97 del nostro Regolamento, in base al quale sono improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione.

Su questa norma del Regolamento, come sapete, esiste un parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984 che si riferisce ai disegni di legge di conversione di decreti-legge e stabilisce che la valutazione di congruità o di estraneità deve essere svolta in modo particolarmente rigoroso.

Tale parere, ripeto, fa riferimento ai decreti-legge, dal che si deduce che per quanto riguarda, invece, i disegni di legge ordinari la valutazione di congruità o meno può e deve essere fatta in modo flessibile, così come è stata prassi costante di questo Senato. Mi riferisco, in particolar modo, alle Presidenze dei senatori Spadolini prima e Mancino poi, i quali, investiti della questione, hanno parlato in primo luogo di una connessione diretta con la *ratio* del provvedimento e con la materia disciplinata dal provvedimento medesimo e, seconda condizione, del rispetto dell'ambito di competenza proprio della Commissione.

Per quanto riguarda la condizione della connessione con la *ratio* del disegno di legge e con la materia in esso contenuta, faccio presente che la materia oggetto del provvedimento in esame concerne i rapporti tra la politica e il processo e, più precisamente, l'esercizio dell'attività giurisdizionale nei confronti di coloro che sono titolari di cariche pubbliche. È evidente che per questo motivo, essendo questa la ragione e la materia del provvedimento, l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, e i relativi subemendamenti, risultano congrui rispetto alla materia trattata.

Osservo anche che per quanto riguarda l'altra condizione che è stata riferita, e cioè l'ambito di competenza proprio della Commissione, non vi è dubbio che se questo emendamento – comunque lo si chiami – fosse stato presentato come un disegno di legge autonomo sarebbe stato assegnato alla competenza della 1ª e della 2ª Commissione riunite, così come avviene esattamente per questo emendamento. Queste sono le ragioni principali per cui ritengo l'emendamento in questione proponibile.

Sulla questione della costituzionalità – chiederò ora al senatore segretario di leggere il parere della 1ª Commissione – così come era stato anticipato la scorsa settimana, è possibile sollevare nuovamente, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, una questione pregiudiziale, discuterne e poi porla ai voti.

Invito pertanto il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti deferiti dall'Assemblea alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, del quale ci ha sinteticamente riferito il senatore Pastore.

MUZIO, *segretario.* «La Commissione, esaminato l'emendamento 1.500 e i relativi subemendamenti, ha considerato i seguenti profili di rilevanza costituzionale.

L'emendamento prevede, nel primo comma, la non sottoposizione transitoria a processo penale attraverso la sospensione dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del codice di procedura penale, norma chiara e sperimentata.

Nel secondo comma è prevista la sospensione del processo penale, istituto contenuto in diverse norme del codice di procedura penale.

Le normative contenute nei due commi non si pongono in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione non ledendosi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per due ordini di ragioni:

il termine processo, a differenza del termine procedimento, presuppone l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale;

la sospensione dell'esercizio dell'azione o del processo è intrinsecamente temporanea.

Neppure v'è contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, né sotto il profilo dell'eguaglianza né sotto il profilo della ragionevolezza.

Si tratta di cinque posizioni specialissime, essendo le cariche di maggior rilievo dello Stato, già considerate, per esempio, in via particolare dall'articolo 205 del codice di procedura penale.

Il corrispondente articolo 356 del previgente codice di procedura penale è stato dichiarato costituzionalmente compatibile, *ex* articolo 3 della Costituzione, dalla sentenza della Corte costituzionale 20 giugno 1968, n. 76, che ha dichiarato non fondata la questione perché la deroga alle normali regole processuali è dovuta «non a un malinteso prestigio di persone che occupano certe cariche, ma alle innegabili necessità e garanzie dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari».

Altri princìpi espressi nella sentenza sono utilmente richiamabili anche alla luce dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Non sembra doversi applicare l'articolo 138 della Costituzione, non trattandosi di modificare la normativa di cui all'articolo 68 né quella di cui agli articoli 90 e 96, che non riguardano i reati comuni.

In relazione a questi ultimi, nel silenzio dell'articolo 90, la dottrina prevalente ha ritenuto l'imputabilità, ma ha costruito la tesi della improcedibilità dell'azione penale fino alla scadenza del mandato. La normativa in esame stabilisce una regola positiva. Analoga la *ratio* per le altre cariche. Giova ricordare che la dottrina richiamata motiva la propria tesi sull'esigenza che la funzione di Capo dello Stato non possa dipendere dalla volontà di qualunque giudice che ritenga di dover procedere contro di lui.

Il non avere la Costituzione previsto la regolamentazione per i reati comuni rafforza la tesi del corretto ricorso alla legislazione ordinaria. Non sono in gioco «valori costituzionali» ma problemi di opportunità.

Per ciò che riguarda l'articolo 111 della Costituzione, bisogna ricordare che la lunghezza della durata della sospensione non è prevedibile *ex ante* e che la ragionevole durata del processo è stabilita soprattutto nell'interesse del soggetto imputato o suscettibile di imputazione.

Per tali ragioni, la Commissione esprime un parere di nulla osta sull'emendamento 1.500 e sui relativi subemendamenti; peraltro, quanto ai

subemendamenti 1.500/71 e 1.500/72, si rileva che essi potrebbero incidere direttamente sulla legittimazione alla assunzione (nuova assunzione) di una carica di vertice di organi costituzionali e ciò non sarebbe possibile con una norma di legge ordinaria».

PRESIDENTE. Sulla questione della costituzionalità, hanno chiesto di intervenire per illustrare pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 93, primo comma, del Regolamento, i senatori Mancino, Zancan e Villone.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Mancino.

* MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero tornare, sia pure brevemente, sulla proponibilità di un emendamento, perché non si presenta con frequenza il caso che un emendamento come quello al nostro esame finisca per diventare prevalente. La storia di questo emendamento è dinanzi a quest'Aula.

Non sindachiamo – meno che mai chi parla – un potere proprio del Presidente sulla proponibilità. È stato presentato un emendamento, estraneo tuttavia alla materia in discussione, ma, per il semplice fatto che abbiamo avuto una procedura singolare (dalla Conferenza dei Capigruppo senza conoscere la portata dell'emendamento all'Aula, senza conoscere ancora il merito dell'emendamento, al coinvolgimento delle Commissioni congiunte, oltre che della Commissione affari costituzionali), detto emendamento diventa la premessa di un dibattito più generale: in una condizione procedimentale diversa, probabilmente la proponibilità sarebbe stata valutata anche dall'Aula, sempre che il Presidente avesse ritenuto di sottoporla al suo giudizio.

Questa storia è ormai alle nostre spalle; l'emendamento a nostro avviso è estraneo all'oggetto proprio in considerazione del titolo in discussione: stiamo, infatti, attuando l'articolo 68 della Costituzione, non stiamo parlando di categorie particolari che hanno bisogno di una speciale disciplina, di un'attenzione da parte del Parlamento.

La tutela nella nostra Carta costituzionale è ben precisa in due articoli. Il primo di essi è il 90, quando stabilisce che il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; l'eccezione al principio della irresponsabilità degli atti posti in essere dal Presidente della Repubblica riguarda l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Sono previsti poteri del Parlamento, una particolare autorizzazione da parte dello stesso, il coinvolgimento della Corte costituzionale.

Nei confronti del Presidente del Consiglio e dei componenti del Governo, l'articolo 96 parla di reati commessi nell'esercizio della loro funzione: questi reati sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

Quando la Carta costituzionale ha voluto dire, ha scritto; quello che non ha inteso dire non ha scritto. Noi oggi ci troviamo di fronte a un emendamento che, se approvato dal Parlamento, avrà natura di norma ordinaria.

Per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni di governo c'è bisogno dell'autorizzazione del Parlamento, e della istruttoria da parte del collegio per i reati ministeriali; e, sentito il pubblico ministero, quel collegio chiede al Parlamento l'autorizzazione a processare un Ministro o un Presidente del Consiglio, per reati, però, collegati all'esercizio della funzione; ma gli altri reati, quelli che sono consumati al di fuori dell'esercizio della funzione ministeriale, non possono non seguire la norma ordinaria; non possono, cioè, subire una eccezione, in quanto carente di una norma di rango costituzionale.

Con l'emendamento presentato, onorevole Presidente, siamo di fronte alla violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione: c'è o no un principio di eguaglianza di tutti di fronte alla legge, al di fuori dei reati consumati nell'esercizio delle funzioni di governo? C'è un'eguale soggezione di tutti i cittadini alla legge?

Si pone, perciò, la domanda: possono le leggi ordinarie sottrarre, sia pure temporaneamente, alcuni cittadini alla legge, ancorché investiti di responsabilità istituzionale? E perché solo loro, vertici di organi costituzionali, e non anche altri, che pure hanno una dignità costituzionale e concorrono a formare, ad esempio, il Consiglio dei ministri? Naturalmente, non sono per la estensione, sono per la completa eliminazione con legge ordinaria di questa clausola favorevole nei confronti dei vertici costituzionali.

Chi stabilisce oggettivamente un parametro per indicare soltanto i vertici? Che relazione c'è tra questo emendamento e l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale? L'azione penale, allo stato, è ancora obbligatoria, benché alcuni discutano anche sulla validità di questo punto. Se è obbligatoria è ragionevole discriminare?

La nostra Costituzione non è insensibile rispetto all'esercizio della carica di Governo, nel mandato governativo, tanto è vero che l'articolo 96 copre il Ministro e il Capo del Governo di un'attenzione particolare: senza l'autorizzazione del Parlamento, nessun Ministro e nessun Capo del Governo possono essere giudicati per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Ma la sospensione come proposta non costituisce una discriminazione tra cittadino e vertice istituzionale? Chi autorizza, con norma ordinaria, a distinguere tra un comune cittadino e un vertice di organo costituzionale?

Non nascondo, onorevole Presidente, che c'è un interesse del Paese ad avere un'immagine internazionale che non deturpi le nostre istituzioni, non degradi la nostra classe dirigente più di quanto non sia già avvenuto. Ma questo interesse si diffonde nelle e fra le istituzioni, va ben al di là delle topografie parlamentari, si trasferisce in ciascuno di noi al di là delle appartenenze.

Non è tempo di usare l'ariete. A chi giova – mi chiedo – diffondere l'idea di una magistratura parziale, quando a far ricorso ai giudici, ad attendere una decisione equilibrata ed obiettiva sono i comuni cittadini di un Paese come il nostro?

Il mio appello è alla maggioranza: comprendo la difficoltà di votare per la dichiarazione di incostituzionalità di un emendamento sottoscritto

dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma se è proprio difficile fare questo, si potrebbe ritirare l'emendamento e presentarlo sotto la più corretta forma di disegno di legge costituzionale; se neppure questo è possibile, si può sempre votare per l'estraneità dell'emendamento al tema in discussione. Si invoca spesso il professor Vassalli nei dibattiti, nelle dichiarazioni, nelle interviste, ma proprio Vassalli, che pure non dubita della costituzionalità di una legge ordinaria, parla di estraneità alla materia in esame.

Noi non rimaniamo insensibili di fronte alla da più parti avvertita esigenza di tutelare, prima ancora che gli uomini, il Paese; ma se niente scuote, non lamentiamoci se anche chi è convinto dell'opportunità di un trattamento differenziato nei confronti di chi riveste responsabilità istituzionali di vertice vota per la dichiarazione di incostituzionalità di un emendamento estraneo alla materia e di rango inferiore a quello che invece dovrebbe avere per entrare a fare parte del nostro ordinamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e del senatore Occhetto. Congratulazioni).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei fare un breve richiamo al Regolamento. So bene che la sua decisione in ordine alla proponibilità degli emendamenti è inappellabile, però desidero fare la seguente osservazione affinché ne resti memoria. Del resto, l'altro giorno il vice presidente Calderoli si è limitato ad informare l'Aula della presentazione dell'emendamento e non ci ha dato materialmente alcuna possibilità di fare obiezioni sulla sua proponibilità.

Inoltre, signor Presidente, credo che la sua dichiarazione di ammissibilità parta da un'errata valutazione, poiché il titolo del disegno di legge in discussione è il seguente: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» e non riguarda la giurisdizione, come lei ha appena detto.

PRESIDENTE. Resta ovviamente l'inappellabilità della decisione del Presidente, ma niente impedisce che, nel corso della discussione, ciascuno possa far riferimento come meglio crede alla decisione che ho preso.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. È meditato convincimento del mio Gruppo e mio personale, signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, che ci troviamo di fronte ad una serie imponente, credo unica, di violazioni di precetti costituzionali.

Non dirò una parola sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dopo quelle così opportune e puntuali del senatore Mancino. Dirò una sola parola sulla violazione dell'articolo 24, perché laddove non si prevede la rinuncia alla sospensiva sostanzialmente nei fatti si pregiudica la difesa di chi vuole, attraverso il processo, dimostrare la propria innocenza, sia esso cittadino o alta carica.

Neppure spenderò molte parole per spiegare come sia manifestamente incostituzionale la modifica degli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione e dell'articolo 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 2, affrontata con legge ordinaria quando la materia che questa legge ordinaria vuole disciplinare incide su precisi articoli della Costituzione, li modifica, ne amplia la portata o la limita; in particolare faccio riferimento all'articolo 90, che è interamente dedicato alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Dirò solo una parola rispetto alla violazione dell'articolo 111 della Costituzione: cari relatori, dove sta scritto che la ragionevole durata del processo sia stata disposta nell'interesse dell'imputato e non anche delle parti offese? Dove sta scritto che la ragionevole durata del processo non sia prima di tutto a tutela delle parti lese? Cosa direte a quelle parti lese che, eventualmente, dovessero aspettare una sospensione di cinque, sette, dieci, quattordici anni e così via? Cosa direte a queste parti offese?

Dirò poi una parola un po' più estesa rispetto ad una violazione che a me sembra di particolare significanza, quella dell'articolo 112 della Costituzione. Noi sappiamo che la Costituzione ha stabilito l'obbligatorietà dell'azione penale; noi sappiamo che nulla è stato detto in particolare per i reati comuni commessi dalle alte cariche dello Stato negli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione e nell'articolo 5 della succitata legge costituzionale, ed è ovvio che non si dica nulla, perché la legge è uguale per tutti.

Ho abusato nelle semplificazioni in sede di Commissione e non voglio ripetere gli esempi di stupro, pedofilia, omicidio e quant'altro che ho dovuto utilizzare perché solo dalla assurdità...

NOVI *(FI)*. Sono due anni che parli di stupro e di omicidio, ripeti sempre le stesse cose. Basta!

PRESIDENTE. Senatore Novi, per cortesia, non interrompa.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Qui stiamo decidendo l'ambito di applicazione di una legge per le alte cariche dello Stato e sono costretto a dire che nulla è escluso. Teniamo conto, per esempio, che anche il Presidente della Repubblica può guidare un'automobile e uccidere un cristiano sulla strada.

Allora, noi dobbiamo decidere se per questo il procedimento è sospeso e sono sospesi anche i diritti risarcitori, a parte l'omicidio volontario. Dicevo: se dunque il principio della obbligatorietà dell'azione penale non prevede sconti di sorta in questi articoli; se noi dobbiamo prevedere, come prevede l'articolo 111 della Costituzione, che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nell'acquisizione della prova;

se dobbiamo prevedere che il processo penale sia dominato dal principio che i giudici, quei giudici che raccolgono la prova, devono essere gli stessi, allora, nei fatti, una sospensione che può durare cinque, sette anni o di più significa che in questo processo, dove le prove non sono state raccolte, dove i giudici dopo cinque anni, per ragioni di carriera, ma anche per quei motivi di trasferimento che state per introdurre nel nuovo ordinamento giudiziario, non saranno più gli stessi, non sarà possibile acquisire la prova.

Dunque, nei fatti e nella sostanza siamo di fronte non già ad una sospensione dell'azione penale, ma ad un suo mancato esercizio, in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione.

Ma vi è un secondo argomento. Voglio rispondere ai relatori, che parlano di una normativa intrinsecamente temporanea: bisogna intendersi su questo, perché certamente anche una sospensione a vita è intrinsecamente temporanea, visto che la vita degli umani è a termine.

Cari colleghi della maggioranza, di queste alte cariche dello Stato l'unica non rinnovabile – piaccia o non piaccia – è quella di Presidente della Corte costituzionale, perché dopo nove anni egli decade dal suo incarico e se ne torna a casa. Tutte le altre cariche sono rinnovabili, quindi la sospensione è *sine die* e perdura fino a quando perdurano le funzioni. Ci troviamo, dunque, di fronte ad una sospensione senza termine, cioè ad una sostanziale interruzione dell'azione penale, o meglio, ad un non esercizio dell'azione penale.

Colleghi della maggioranza, questo è l'ennesimo tentativo che fate, dopo altri quali la legge sulle rogatorie e quella sul legittimo sospetto; lasciatemelo dire: farà esattamente quella fine, perché la manifesta incostituzionalità non solo sarà eccepita da un giudice ordinario, ma verrà dichiarata dalla Corte costituzionale.

Chiedo che tutto questo si eviti attraverso una pronunzia di incostituzionalità da esprimere già in questa sede. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-RC e del senatore Occhetto).*

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, mi consenta anzitutto di esprimere la mia opinione sul punto della proponibilità degli emendamenti, prima di esporre la mia pregiudiziale di costituzionalità.

Credo, signor Presidente, che lei sbagli nel dire – come mi sembra di aver capito – che la questione si doveva risolvere e si è risolta in Commissione. No: la Commissione, in effetti, con il rinvio *ex* articolo 100 del Regolamento non mi pare avesse tale possibilità. È una scelta che è rimasta, come era giusto che fosse, nella responsabilità della Presidenza.

Personalmente la ritengo – lo dico con molto rispetto – una scelta che dà luogo ad un cattivo precedente. Qui, infatti, abbiamo non la connessione diretta che lei ha richiamato, ma una diversità sia nell'ambito sog-

gettivo (nell'un caso si tratta di parlamentari, nell'altro di cariche di altro tipo), sia sotto il profilo oggettivo (in un caso, a tutela dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, nell'altro in relazione a reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni), che non ci consente di vedere la connessione diretta che lei assume. Penso, quindi, che sia un cattivo precedente e voglio lasciare la mia opinione agli atti.

Detto questo, ciò spiega perché abbiamo assistito alla fretta con cui la maggioranza ha deciso di affrontare il tema, fretta che oggi conduce a vedere la norma regolamentare, che pure prescrive la pertinenza, *tamquam non esset*, come se non ci fosse. Bisognava agganciare un vagone ad un treno in corsa e poco importava che il treno non fosse quello giusto, come ci pare ovvio per il fatto che sarebbe stata ed è necessaria una copertura data con legge costituzionale. Questo ci sembra evidente. Il parere della Commissione affari costituzionali non è affatto convincente e non supera questo punto.

D'altra parte, come ho detto in Commissione, la Commissione affari costituzionali non è un organo tecnico, ma politico, nel quale la maggioranza decide come tale. Quindi, la voce della Commissione è la voce della maggioranza, non assolve da alcun peccato: se qualcosa accade, è la maggioranza che si autoassolve. Dunque, la decisione di un parere, tra l'altro assunto forse con qualche piccola forzatura procedimentale, non può superare in qualche modo la valutazione politica e tecnica della fattispecie.

Sul contenuto di questo parere, dissentiamo in modo specifico. Il parere argomenta che manca una disciplina in Costituzione: negli articoli 90 e 96 non c'è disciplina, il che consente l'ingresso alla legge ordinaria. Ma, al contrario, come ben sanno i colleghi, la questione se il silenzio della norma consenta o proibisca, apra una porta o la chiuda è appunto una *vexata quaestio.*

Cosa significa il silenzio? Significa un divieto di regimi speciali al di fuori di quelli espressamente previsti? Può significare ciò e noi riteniamo che significhi appunto questo, in quanto, proprio per l'eccezionalità della norma, non si può ritenere che invece un regime speciale al di fuori di quelli espressamente previsti sia consentito dal silenzio, quanto meno degli articoli 90 e 96.

Se non si vuole trarre la conclusione dell'impedimento alla disciplina con legge ordinaria dei contenuti, si trae un principio secondo cui per avere dei regimi speciali si debba avere un fondamento costituzionale specifico. Diversamente, avremmo il paradosso di alcuni regimi speciali con fondamento costituzionale specifico (quelli connessi all'esercizio delle funzioni) ed altri, invece, privi di questo fondamento costituzionale (quelli non connessi all'esercizio delle funzioni).

Tanto più che nella nostra storia costituzionale abbiamo un precedente specifico di regimi processuali speciali per reati non connessi all'esercizio delle funzioni che era quello dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari, che ovviamente copriva anche la fattispecie che oggi si vuole disciplinare e che nessuno ha mai dubitato fosse correttamente disciplinato con legge costituzionale; penso che nessuno dubiti, oggi, che se lo

si volesse reintrodurre ciò andrebbe fatto con legge costituzionale. Dunque, anche qui vi è una disparità evidente.

Tutto indica, in realtà, che siamo nell'ambito delle «altre leggi costituzionali» di cui all'articolo 138. Possiamo pur dire che questa non è una legge di revisione, perché non tocca la Costituzione, ma – come i colleghi sanno – l'articolo 138 si riferisce alle «leggi di revisione della Costituzione» e alle «altre leggi costituzionali», le quali ultime sono sicuramente quelle chiamate a coprire, con procedura aggravata, un oggetto non espressamente previsto in Costituzione. Che possa o debba aversi la procedura aggravata non si trae certo dal silenzio della Costituzione, ma si desume da elementi diversi, come quelli che ho citato e che, nello specifico, indicano che è necessaria la copertura costituzionale.

Questo emendamento, in realtà, sposta il provvedimento dal binario della legge ordinaria a quello della legge costituzionale con procedura aggravata: forza oltre misura l'autoqualificazione iniziale del provvedimento come disegno di legge ordinario.

Ma andiamo oltre, guardiamo ai contenuti. Abbiamo regimi speciali che devono essere comunque (se non vogliono essere discriminatori) strettamente conformi e coerenti con le esigenze: un criterio di stretta proporzionalità. La stessa sentenza che si richiama nel parere afferma questo. È una sentenza che riguarda – badate – il rendere testimonianza, quindi un profilo sicuramente di minima incidenza sul regolare svolgimento del processo e di contemperamento equilibrato, come disse la Corte, tra le esigenze del processo e quelle connesse alla carica.

Vediamo poi cariche diverse messe insieme. Siamo sicuri che per tutte la sospensione automatica sia la minima garanzia indispensabile? Forse per il Presidente del Consiglio, per la continuità della funzione; ma per le altre cariche?

Siamo sicuri che non rileva la natura dei reati, la gravità, la flagranza? Possiamo mai pensare che la tutela della funzione si ottenga con la sospensione, anche se per caso il Presidente della Corte costituzionale (non voglio dire il Presidente del Consiglio) uccide in televisione in un *talk show* la propria suocera? Oppure sia un pedofilo dichiarato, oppure sia ripreso da un videoamatore nell'atto di commettere efferati delitti e poi la cassetta venga trasmessa su tutte le tv nazionali? Se la sua maggioranza lo coprisse, ci troveremmo nella condizione di dargli uno scudo giuridico per mantenerlo nella carica.

Questo non risponde al criterio di stretta proporzionalità e dunque il di più di tutela e di copertura è odioso e discriminatorio.

Consiglio ai colleghi di leggere, nella documentazione che ci è stata fornita, le conclusioni di un ottimo rapporto consegnato alla fine del 2002 da una Commissione di studio istituita in Francia e presieduta da uno dei più grandi costituzionalisti francesi sul regime del Presidente della Repubblica. Tale rapporto sostiene che è giusto dare uno scudo giuridico, ma che bisogna anche garantire che nell'esercizio delle funzioni non ci sia indegnità rispetto alla carica e quindi parla di scudo da un lato ma di pos-

sibilità di destituzione dall'altro con previsione di un'Alta Corte. Questa è una corretta ed equilibrata accezione della via costituzionale da seguire.

Ci troviamo in difficoltà, signor Presidente, perché ancora una volta ci troviamo a fare una legge fotografia; non possiamo non farla, perché mentre legiferiamo la fattispecie cui la legge si riferisce si è già realizzata.

Non stiamo disciplinando in astratto per il futuro, per cose che devono avvenire, ma discipliniamo, di fatto, per cose già avvenute e non possiamo evitare di farlo, ed è qui che ancora una volta vediamo la discriminazione e l'odiosità della disciplina che andiamo a porre in essere, oltre agli argomenti posti dai colleghi che mi hanno preceduto e sui quali non mi ripeto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, il testo proposto come emendamento alla legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione prevede che le cinque cariche istituzionali di vertice non possano essere sottoposte a processo penale fino alla cessazione della carica o della funzione per qualsiasi reato, anche antecedente all'assunzione della carica o della funzione.

A noi sembra evidente che tale norma, per come è stata costruita, non è conforme ai princìpi costituzionali e soprattutto contrasta frontalmente con l'attuale testo dell'articolo 68 della Costituzione.

Anzitutto, bisogna sottolineare che la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, modificando il testo originario dell'articolo 68 della Costituzione, ha abolito l'autorizzazione al procedimento penale conservando solo l'autorizzazione a specifici provvedimenti penali già previsti, come le perquisizioni personali e domiciliari, gli arresti o altre privazioni di libertà personali, oppure introdotte con la novella costituzionale, quali intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e sequestri di corrispondenza.

È già evidente, a questo punto, che dopo la modifica costituzionale non può più sostenersi – e nessuno lo ha fatto – che, sopraggiunta l'elezione parlamentare di un imputato sottoposto ad un processo penale ancora in corso, l'articolo 68 imponga la sospensione del processo stesso, al fine di chiedere ed ottenere l'autorizzazione a procedere.

Reintrodurre attraverso una legge ordinaria una guarentigia quale la sospensione del processo per preservare non la persona, ma la funzione o la carica di vertice istituzionale in assenza di una disposizione della Costituzione al riguardo è operazione palesemente contraria ai princìpi della nostra Carta fondamentale.

Si vìola apertamente il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancito dall'articolo 3, nonché quello della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sancito dall'articolo 112, come hanno ben spiegato i colleghi Mancino, Villone e Zancan. Infatti, tale norma si traduce, in realtà, in assenza di previsione costituzionale al riguardo, in un privilegio personale di alcuni soggetti in relazione alla carica ricoperta o alla funzione esercitata.

Il tema dell'immunità, già posta dai nostri Padri costituenti a tutela delle minoranze al fine di evitare l'uso strumentale della giustizia per reprimere l'opposizione, va affrontato con una riflessione seria e approfondita, evitando, come avviene in questo caso, di creare una situazione di privilegio intollerabile al solo fine di determinare una situazione di impunità nei confronti di supreme esigenze di giustizia.

Diviene ancora più incomprensibile l'inserimento della norma sull'immunità anche con riferimento a reati commessi precedentemente il mandato ricevuto e per qualsiasi tipologia di reato, anche per quelli che non hanno nulla a che vedere con la funzione svolta.

Va tra l'altro ricordato che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso, ad esempio con la sentenza n. 300 del 1984, che tali guarentigie possano essere concesse attraverso legge ordinaria, perché le immunità hanno natura costitutiva e in tanto esistono in quanto siano previste espressamente, e con i rispettivi limiti, dal testo della Costituzione; di conseguenza, ogni ulteriore modifica o integrazione non può che avvenire attraverso leggi costituzionali.

Infine, le immunità sono norme eccezionali, in contrasto con i princìpi di cui agli articoli 3 e 112 della Costituzione e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Ciò vuol dire che non può essere usato in via analogica l'attuale testo dell'articolo 68 per poter sostenere la legittimità costituzionale della norma di cui si discute.

Da ultimo, merita di essere considerato anche l'argomento comparatistico: le immunità e le guarentigie parlamentari in tutti i Paesi europei sono sanzionate e disciplinate da testi costituzionali, ovvero da leggi di rango costituzionale.

Per le motivazioni sinteticamente esposte, sulle quali si sono diffusi più ampiamente i colleghi che mi hanno preceduto, riteniamo che non sussistano i presupposti di costituzionalità per il testo che giunge in Aula a seguito dell'inserimento dell'emendamento presentato dal senatore Schifani e dagli altri Capigruppo della maggioranza che sostiene il Governo. Voteremo pertanto a favore delle pregiudiziali proposte dai colleghi Mancino, Zancan e Villone. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e del senatore Gruosso).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo a sostegno della pregiudiziale sollevata, che mi pare pienamente fondata. Per economia, non ripeterò gli argomenti già svolti dai colleghi, ritenendo di aggiungere soltanto un paio di considerazioni.

Due sono i profili possibili di incostituzionalità: l'uno attiene allo strumento impiegato, l'altro attiene al merito della disposizione.

Per quanto riguarda lo strumento impiegato, cioè la legge ordinaria anziché quella costituzionale, sono consapevole che vi sono opinioni diverse. Per cercare di dedurre con una certa coerenza logica l'approdo al quale intendo arrivare, credo sia utile e importante muovere da una panoramica di tipo costituzionale.

La nostra Costituzione usa il concetto di legge costituzionale in sette disposizioni, salvo omissioni che mi auguro non vi siano, e queste sette disposizioni, che elencherò soltanto per puntualizzarle, offrono un quadro di riferimento sufficientemente chiaro: l'articolo 7, che prevede i rapporti tra Stato e Chiesa e la revisione costituzionale delle convenzioni pattizie qualora non siano concordate tra le due parti; l'articolo 48, che prevede l'assegnazione di seggi alla circoscrizione Estero per i cittadini residenti fuori dell'Italia; l'articolo 72, che si limita ad individuare la procedura relativa alle leggi costituzionali e quindi non ci offre utili elementi nel caso in questione; l'articolo 116, che prevede gli statuti speciali per le Regioni da disporsi con legge costituzionale; l'articolo 132, che prevede la fusione o creazione di Regioni e, analogamente, la XI disposizione di attuazione; infine, l'articolo 137, il quale prevede che le modalità dei giudizi di legittimità costituzionali siano regolate con legge costituzionale.

Questo è il quadro di riferimento, dal quale mi sembra si possano dedurre due direttive importanti: la legge costituzionale è pretesa quando la stessa Costituzione lo prevede per completare il disposto della norma costituzionale che si limita ad individuare la normativa generica, ed è pretesa altresì quando si intende derogare a princìpi cogenti della Costituzione.

Questo va fatto con legge di analogo livello, di analogo rango. Ora, in questo caso i precetti costituzionali, assolutamente rigidi e fondativi, sono i già più volte ricordati articoli 3 e 112 della Costituzione, di cui il primo sancisce l'eguaglianza dei cittadini davanti la legge (ed è significativo che ci sia un'enunciazione di eguaglianza, quando sappiamo benissimo che tutti i soggetti sono diversi tra di loro), ma si tratta di un'eguaglianza di soggezione, di cui è applicazione l'articolo 112, che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale appunto come strumento per non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità che voglia rimuovere quella soggezione.

E allora tanto basterebbe, nel merito, per dire che queste disposizioni debbono essere enunciate con legge costituzionale e non è un caso che nelle tre situazioni già più volte ricordate (gli articoli 68, 90 e 96) si sia provveduto, per l'appunto, con legge costituzionale; ciò poteva infatti ritenersi non necessario se non si fosse avuta come premessa inevitabile il fatto che la soggezione alla legge – in particolare a quella penale – rap-

presenta un principio di eguaglianza fondamentale, il cardine fondativo della Costituzione.

Conseguentemente, le deroghe devono essere esplicitate con legge analogamente costituzionale, secondo un'architettura decrescente che prevede: per il Capo dello Stato, la totale «immunizzazione», ad eccezione dei due reati considerati dall'articolo 90; per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'immunizzazione eventuale, se concessa l'autorizzazione a procedere e solo per i reati ministeriali; per i parlamentari, l'immunizzazione, limitatissima, alle espressioni profferite nell'esercizio delle funzioni parlamentari medesime.

Ma accanto a questo – ed è la seconda considerazione che intendo svolgere – c'è un punto di crisi molto interessante, dato dal fatto che mentre il disegno di legge in esame intende riferirsi alle cinque cariche apicali ben note, due di queste hanno già una regolamentazione ed entrambe con legge costituzionale. Mi riferisco non solo al Presidente del Consiglio, in forza dell'articolo 96 più volte citato, ma anche al Presidente della Corte costituzionale, in forza dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che è applicazione di un altro disposto costituzionale, e cioè l'articolo 137 che prevede che una legge costituzionale stabilisca non solo le condizioni e le forme dei giudizi di legittimità, ma anche le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Ecco quindi che il quadro si allarga, ad evidenziare che in tutte le funzioni apicali il legislatore costituente ha ritenuto di dover costruire un ministatuto processuale delle medesime variamente articolato, ma sempre con legge costituzionale.

Ora, se verrà approvata questa legge, che ovviamente è ordinaria, avremo la seguente aporìa, e cioè che il Presidente del Consiglio sarà soggetto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, per i reati che per brevità possiamo definire «ministeriali» e, qualora l'autorizzazione venisse concessa, la sospensione non opererebbe, giacché la sospensione disposta dalla nostra legge ordinaria verrebbe a collidere con la pretesa dell'articolo 96, secondo cui tutto lo statuto processuale deve essere regolato con legge costituzionale.

Quindi, ove il Presidente del Consiglio – o i Ministri, che in questo caso però non ci interessano – per un reato ministeriale fosse oggetto di autorizzazione a procedere, non scatterebbe la nostra sospensione, perché trattasi di istituto estraneo a quella legislazione costituzionale che l'articolo 96 vuole. Così si avrebbe questa illogicità manifesta per cui per i reati ministeriali si procederebbe, mentre per quelli comuni non lo si farebbe, procedendo invece alla sospensione, con l'ulteriore complicazione che, se per ipotesi si fosse accusati degli uni e degli altri reati, avremmo una duplicità di processi manifestamente irrazionale.

Per questa ragione, credo occorra davvero accedere alla proposta di ritirare l'emendamento per ripresentarlo con legge costituzionale, giacché anche nel merito gli articoli 3 e 112 della Costituzione chiudono davvero la porta a questa ipotesi; ogni prerogativa – ha dichiarato più volte la

Corte costituzionale – deve essere giustificata, e questa potrebbe anche esserlo, se non fosse potenzialmente perpetua.

Un disposto costituzionale che immunizzasse queste cariche, ma correlativamente sancisse l'impossibilità di rivestire le medesime sino a che il processo non sia concluso, davvero garantirebbe una temporaneità. Ma in questo modo, attraverso la possibilità di perpetuazione della carica, si può realizzare di fatto una sottrazione alla giurisdizione.

A questi argomenti sicuramente la maggioranza farà spallucce; li considererà sofismi dei giuristi. Io voglio soltanto ricordare che già in altre occasioni avete fatto spallucce a considerazioni giuridiche importanti e l'esito è stato esattamente il contrario rispetto a quello da voi auspicato: in materia di rogatorie, sconfessate dalla giurisprudenza; in materia di reati societari, censurati a livello europeo; in materia di legittimo sospetto, che non ha funzionato ed oggi inquina il codice in altri processi, soprattutto di criminalità organizzata; in materia di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, che è approdato ad esiti diametralmente opposti.

Io mi auguro che un po' di riflessione su queste considerazioni, condotte su base strettamente giuridico-costituzionale, possa rendere accoglibile la richiesta. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-RC, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente, dato che il tempo contingentato è assai avaro, e svilupperò alcune questioni disomogenee necessariamente nello stesso momento.

La prima riguarda l'ammissibilità dell'emendamento. Fermo restando che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 97 del Regolamento, la sua decisione è inappellabile, vorremmo che restasse agli atti quanto già espresso dal senatore Mancino, e cioè il nostro sostanziale disaccordo rispetto a tale interpretazione. Lei, infatti, signor Presidente, ha richiamato il parere della Giunta per il Regolamento, la quale parla di una particolare rigorosità nell'applicazione del comma primo dell'articolo 97 relativamente ai decreti-legge.

Questo, però, non può in alcun modo significare che lo stesso comma, al di là dei decreti-legge, possa essere applicato in modo lasso, anche perché il rigore a cui fa riferimento il parere della Giunta per il Regolamento è molto chiaro. Si dice, infatti, che l'emendamento presentato al decreto-legge deve tener conto anche dell'indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento. Questo significa che sarà improponibile anche un emendamento omogeneo e inerente alla materia, laddove non avesse le peculiarità della necessità e dell'urgenza. Rimane il fatto che

in tutti gli altri casi il criterio di omogeneità della materia è un criterio imprescindibile.

Infatti, signor Presidente, vi è una pubblicazione del Senato, dal titolo «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», che è stata consegnata a tutti i senatori all'inizio della legislatura, che, a proposito della proponibilità degli emendamenti, afferma che la disposizione dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo.

Ora, la funzione propria dell'atto legislativo in esame è quella che noi troviamo nel titolo dello stesso: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» Questa è la funzione propria dell'atto legislativo al nostro esame, non altra, tant'è che proprio secondo l'opuscolo distribuito a tutti i senatori, e redatto dal Servizio per la qualità degli atti normativi e dal Servizio dei Resoconti, si afferma la necessità, nei casi in cui si sia addivenuti ad una consistente modificazione del contenuto, di rivedere anche il titolo in modo coerente. Il titolo non permette questa emendazione, signor Presidente.

Fra l'altro, il problema regolamentare non è di poco conto, perché questo dispositivo regolamentare discende da un dispositivo costituzionale che è l'articolo 72 della Costituzione: non vi è infatti alcun motivo per limitare la competenza dell'Assemblea.

Questa potenzialmente non ha limiti, ma l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; cioè, nel momento in cui si accoglie un emendamento estraneo alla materia, si realizza un corto circuito legislativo che contravviene al dettato costituzionale dell'articolo 72.

E non vale affermare che il tutto è stato rinviato in Commissione, perché il rinvio in Commissione, avvenuto per effetto del comma 11 dell'articolo 100 del nostro Regolamento, non ha quelle caratteristiche che dovrebbe avere per permettere una rivisitazione dell'ambito di materia. L'emendamento avrebbe dovuto essere rinviato in Commissione ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento, dando alla Commissione tutte le competenze proprie della sede referente; in quel caso l'emendamento sarebbe stato introitato nel testo e sarebbe stato presentato all'Aula un testo nuovo, forse con materia disomogenea, forse no, ma comunque sicuramente ampliata e coerente quindi con il titolo e la finalità dell'atto legislativo. Questo ai fini del Regolamento.

Per quanto riguarda la costituzionalità, signor Presidente, fermo restando quanto ha magistralmente esposto il senatore Mancino circa l'articolo 3 della nostra Costituzione, e la connessione dello stesso con gli articoli 68, 90 e 96, per brevità, mi riserverò di rimarcare i problemi di costituzionalità connessi con l'articolo 3 e con l'articolo 111, cioè con l'e-

guaglianza del cittadino di fronte alla legge e con la ragionevole durata del processo.

Per una sorta di distorsione logica od ottica che affligge quest'Aula, noi abbiamo sempre parlato di questi articoli con una visione univoca nel senso che il cittadino posto di fronte alla legge è il cittadino che alla legge deve rendere conto, e la ragionevole durata del processo è una tutela per il cittadino imputato nel processo. Ma in realtà questi due articoli hanno un duplice aspetto, perché riguardano anche il cittadino che si richiama alla legge per avere un risarcimento, il cittadino che nel processo è parte lesa e ha altrettanto interesse che vi sia una ragionevole durata del processo, anzi, un interesse primario, superiore addirittura a quello dell'imputato, dal momento che l'esperienza ci insegna che molto spesso l'interesse dell'imputato è nella irragionevole durata del processo.

Quindi, questi articoli hanno un duplice aspetto e noi non possiamo non tutelare la parte lesa, che è uguale davanti alla legge nel momento in cui chiede di essere risarcita per il torto subito e che, secondo l'articolo 111 della Costituzione relativo al giusto processo, deve avere un risarcimento in un tempo ragionevolmente breve.

Tutto questo naturalmente viene disatteso dal dispositivo di legge in esame, che quindi dev'essere sicuramente considerato incostituzionale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Pagliarulo).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, ho apprezzato come sempre gli argomenti che sono stati sviluppati con molta pacatezza ed attenzione dai senatori Del Turco e Fassone.

In particolare, non c'è dubbio che le osservazioni espresse dal collega Fassone meritino una dovuta attenzione dal punto di vista dell'approfondimento costituzionale e storico. Egli ha svolto una riflessione sulla cosiddetta doppia disciplina, sul paradosso che si verificherebbe nel caso in cui venisse approvato l'emendamento della Casa delle Libertà: nei confronti di alcune cariche istituzionali, per i reati ministeriali si seguirebbe una procedura, per i reati non ministeriali se ne seguirebbe un'altra.

Di fronte all'affermazione che ciò si verificherebbe in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, mi è sufficiente chiedere: ma adesso come avviene? Se non venisse approvato questo emendamento, non avremmo comunque la doppia disciplina? E inoltre, con la norma disposta dai Costituenti nel 1948, non si aveva comunque una doppia disciplina con riferimento alle funzioni istituzionali? Infatti, se si trattava di parlamentari, veniva prevista l'autorizzazione a procedere; diverso era il caso in cui figure istituzionali non parlamentari commettevano un reato comune.

Quella del senatore Fassone, quindi, non mi sembra un'obiezione di pregio, perché comunque, indipendentemente dall'emendamento della

Casa delle Libertà, rispetto a queste figure istituzionali ci troviamo in presenza di una doppia disciplina giuridica.

Questo problema nasce, dal punto di vista politico, per le ragioni che tutti conosciamo e che non è il caso di ripetere in questa sede; ma sotto il profilo costituzionale, il problema nasce perché l'equilibrio posto in essere con la Costituzione del 1948 (in ragione del quale il Presidente della Repubblica, il *premier* e i Presidenti delle Camere erano comunque dei parlamentari) veniva tutelato con l'autorizzazione a procedere, che nella Carta del 1948 era non soltanto una immunità, ma anche una impunità.

In sostanza, la prima versione dell'articolo 68 della Costituzione del 1948, prevedendo l'autorizzazione a procedere, di fatto impediva qualunque indagine, perché il giudice che fosse venuto a conoscenza di una notizia di reato riguardante un parlamentare non poteva andare avanti e doveva chiedere l'autorizzazione a procedere. Se la Camera o il Senato non concedevano tale autorizzazione, le indagini non iniziavano neanche e il procedimento non aveva corso.

Era un'immunizzazione – come l'ha definita il senatore Fassone – *for ever*: non era una sospensione del processo, ma era un'impunità, perché sostanzialmente l'imputato parlamentare non diventava mai imputato, né subito, né dopo.

C'era quindi un equilibrio: i reati ministeriali venivano coperti dalle norme costituzionali, mentre i reati comuni venivano coperti dall'immunità parlamentare. Questa è una soluzione che può piacere o meno, però posso assicurare – avendo letto gli atti – che i parlamentari della sinistra, durante i lavori della Costituente, si batterono molto per questa immunità parlamentare. L'unico che si battè contro l'estensione dell'immunità *ex* articolo 68 fu un ex Presidente della Repubblica, in rappresentanza della Democrazia Cristiana, l'onorevole Leone. Quindi, paradossalmente, la sinistra nel 1948 si assunse tutti gli oneri di un'immunità parlamentare a difesa delle funzioni del parlamentare.

Dopo il 1993, per i fatti che noi conosciamo, l'equilibrio è venuto meno. Attenzione: se riguardo ai parlamentari, senatore Calvi, è ovvio che la riflessione deve essere approfondita e comportare un dibattito molto intenso, per quanto riguarda le figure istituzionali, che dall'equilibrio complessivo della carica ricoperta e del ruolo parlamentare ottenevano la copertura totale sia rispetto ai reati comuni (immunità parlamentare) sia rispetto ai cosiddetti reati ministeriali, è nata una situazione paradossale, meramente italiana, riguardante soltanto, per il lodo Maccanico, cinque cariche, circostanza che non si riscontra in nessun'altra parte del mondo. Infatti, in tutte le nazioni moderne, in tutte le nazioni democratiche, in tutte le nazioni avanzate coloro che ricoprono queste cariche sono, fino a quando le ricoprono, coperti e protetti.

Questo è il primo punto fondamentale, a meno che non si voglia dire che questo non è giusto ma, a questo punto, è un'altra analisi, e io non voglio addentrarmi in una valutazione di merito.

Resta da chiedersi se si debba necessariamente procedere. In particolare, la riflessione del senatore Fassone ha un merito se e in quanto viene

posta in questi termini: cioè, si deve necessariamente procedere con legge costituzionale per quanto riguarda le ipotesi in questione?

Su questo tema, consegno in primo luogo una riflessione di carattere storico-politico, ed è quella fatta per primo dallo stesso Maccanico. Quando avanzò questa proposta in termini di scambio con la legge Cirami, nel senso di dire: voi abbandonate la legge Cirami e noi proponiamo la Maccanico, alla domanda se si dovesse procedere con legge costituzionale, lo stesso Maccanico rispose: no, poiché è una norma che prevede non una immunità ma soltanto la sospensione di un processo, va approvata con legge ordinaria.

Questo perché – sempre per utilizzare l'espressione del senatore Fassone – non c'è, rispetto al reato comune, un'immunizzazione della carica. L'immunizzazione della carica funziona rispetto al reato commesso nell'esercizio delle funzioni. Qui parliamo di ciò che avviene rispetto al reato comune, e rispetto al reato comune sarebbe davvero discriminante immunizzare, cioè, creando un'immunità, rendere chi ricopre quella carica per sempre non sottoponibile a procedimento penale. Invece avviene esattamente l'opposto, e per questo diventa oggetto di una norma di procedura penale, quindi di una legge ordinaria.

Noi siamo nell'Italia democratica, dove il Presidente della Repubblica rappresenta un'alta istituzione, e rispetto a cinque persone, che rappresentano lo Stato, l'interesse nazionale, la dignità della Nazione, qualche collega dice: se qualcuno di loro guida una macchina e fa un incidente stradale?

A parte i problemi dell'assicurazione, della causa civile per cui sarebbero risarciti tutti, ho letto addirittura che un magistrato – attenzione, un magistrato – ha dichiarato che se un Presidente della Repubblica fa un incidente stradale e investe qualcuno, chi lo spiega alla povera vedova e i figli che devono vivere di elemosina? Come se la sospensione del procedimento penale, senatore Calvi, dovesse bloccare un procedimento civile o una copertura assicurativa; come se un Presidente della Repubblica guidasse lui stesso la macchina, nonostante le ragioni di sicurezza, la scorta, e tutte le cose che sappiamo.

Eppure, l'invito del Capo dello Stato ad abbassare i toni si traduce, da parte di qualche senatore in quest'Aula, in un paragone del genere, che per la dignità della carica nessuno dovrebbe fare! Tutti infatti sappiamo che chi ricopre questa carica, per ragioni di vario tipo, non si troverebbe mai in situazioni del genere.

Per non parlare poi del caso della moglie separata a cui non vengono pagati gli alimenti, come se il problema della moglie fosse quello di denunciare penalmente il marito e non quello di recuperare, dal punto di vista civile, quello che le spetta.

Detto questo, vorrei sollecitare l'attenzione su un ulteriore aspetto. Quello che si è svolto mi è sembrato un dibattito di grande approfondimento e dai toni calmi. Diciamocelo chiaramente: l'opposizione avrebbe voluto un disegno di legge costituzionale, ma perché? Sembrerebbe che

sul merito potrebbe essere d'accordo, e allora qual è il motivo? Deve dire sempre un'altra cosa?

Prendiamo atto di questo, ma rendiamoci conto che si tratta di una sospensione del procedimento penale, non di un'immunità e neppure di un'autorizzazione da dare (per questo deve scattare automaticamente). Se rientrassimo nel concetto di autorizzazione, allora sì avremmo la possibilità di una discriminazione rispetto a Tizio o a Caio che non potremmo accettare. Si tratta, invece, di un riequilibrio di sistema per far fronte ad una lacuna conseguente alla novella dell'articolo 68 della Costituzione operata nel 1993.

Per questo ci sembra che le ragioni per procedere con legge ordinaria ci siano, e ci siano tutte. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP e del senatore Carrara).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino, Zancan e Villone.

Non è approvata.

ANGIUS *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Il primo iscritto a parlare in discussione generale è il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, è noto che gli ordinamenti costituzionali contemporanei prevedono due tipi di garanzie a favore degli eletti dal popolo, riguardanti la sottoposizione dei parlamentari a processo penale. Esse sono l'insindacabilità e l'immunità per i parlamentari.

L'insindacabilità è quella così limpidamente prevista e disciplinata nell'attuale testo dell'articolo 68 della Costituzione e le norme che stiamo discutendo si riferiscono in larghissima parte proprio all'attuazione di tale articolo.

Insindacabilità significa che il membro del Parlamento non può essere sottoposto ad un processo penale per i voti dati e le opinioni espresse, insomma per gli atti che più specificamente rientrano nell'esercizio delle sue funzioni e della sua libertà di parlamentare.

L'immunità riguarda altri comportamenti. Nello Statuto Albertino per i parlamentari erano previste entrambe queste garanzie: l'insindacabilità e l'immunità. E il fatto che i parlamentari non potessero essere sottoposti a processo penale acquistava un particolare significato, poiché si trattava della difesa dei diritti dei parlamentari nei confronti dell'azione penale esercitata da un magistrato sottoposto al potere esecutivo.

In realtà, l'immunità prevista dallo Statuto Albertino era a tutela del parlamentare nei confronti del potere esecutivo, nei confronti di una magistratura, cioè, che esercitava l'azione penale in base alle direttive dell'Esecutivo e nell'ambito di un rapporto di dipendenza dall'Esecutivo medesimo.

È noto come le norme dello Statuto Albertino, una Costituzione flessibile e non rigida, siano state calpestate e distorte nell'ordinamento costituzionale costruito nei fatti dal fascismo. In questo regime si affermò un dovere di collaborazione dei parlamentari rispetto al Governo. I parlamentari erano componenti di un organismo eletto senza le garanzie della libertà, del pluralismo, del voto segreto; nei confronti dei parlamentari non valeva alcuna insindacabilità, alcuna immunità.

Questo è il quadro storico e istituzionale che i Costituenti spezzano introducendo norme nuove, princìpi nuovi, che segnano una drastica discontinuità rispetto al passato, non soltanto rispetto all'ordinamento giuridico del fascismo, ma anche rispetto all'ordinamento giuridico del vecchio stato liberale.

Forse è proprio il terreno della giurisdizione quello nel quale gli elementi autoritari dello Stato liberale prefascista erano più netti ed evidenti. È chiaro che entro quell'ordinamento, nel quale la magistratura era soggetta al potere esecutivo e rifletteva la cultura, gli orientamenti, le scelte di fondo delle classi dominanti, i parlamentari socialisti (ai quali si riferiva poc'anzi il collega Del Turco) a buon diritto si avvalevano della propria immunità, per manifestare opinioni contrarie al Governo e alle classi dominanti, per intervenire a sostegno delle lotte dei lavoratori. I comizi, le opinioni e perfino le manifestazioni di piazza, i picchetti, tutti quei comportamenti erano coperti dall'immunità parlamentare ed erano sfide alle classi dominanti, al regime esistente, volte ad allargare le libertà dei cittadini ed in particolare a sostenere concretamente le rivendicazioni delle classi lavoratrici. Quelle classi lavoratrici contro le quali il monarca al vertice dell'Esecutivo aveva dato ordine di sparare – ricordate Bava Beccaris – e alle quali erano negati o contestati diritti fondamentali che nell'ordinamento democratico in cui noi viviamo sembrano l'ossigeno, l'aria che ciascuno di noi respira, ma che erano invece compressi e dimidiati in una società in cui l'ordinamento e l'immunità parlamentare servivano a rappresentare le esigenze, i bisogni e la volontà di cambiamento delle classi subalterne.

La Costituzione repubblicana innova nella giurisdizione e al tempo stesso conferma, a differenza di quanto era avvenuto nella breve esperienza storica della Consulta, nella quale si prevedeva l'insindacabilità ma non l'immunità, la garanzia dell'immunità parlamentare. Proprio perché alle spalle c'era quella storia (la sottoposizione della magistratura requirente all'Esecutivo), proprio perché alle spalle c'erano quelle esperienze, la sostanza autoritaria dell'ordinamento della giurisdizione nel vecchio Stato liberale, accresciuta ed esasperata nel regime fascista, l'immunità parlamentare viene confermata.

Negli anni successivi abbiamo un processo storico di progressiva conformazione dell'ordinamento concreto della magistratura ai princìpi della Costituzione. Un cambiamento nella giurisdizione che non è soltanto cambiamento di norme: l'organo di governo autonomo dei magistrati, il Consiglio superiore della magistratura, previsto dalle norme della Costituzione, di fatto si insedia e comincia a funzionare nel 1958 e dispiega pienamente tutte le sue potenzialità di garante dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati soltanto a partire dagli anni '70.

Cambia la composizione sociale della magistratura italiana. Sembrava non di grande rilievo e limitato soltanto agli ordinamenti scolastici e universitari quel provvedimento che liberalizzava gli accessi alle facoltà universitarie, ma fu molto importante per la facoltà di giurisprudenza: ne cambiò la composizione sociale e questo si riflesse negli anni successivi nella composizione delle professioni, dei ceti professionali, nella composizione della magistratura, nella stessa composizione delle forze di polizia, alle quali si accedeva con una laurea in giurisprudenza.

C'è stato, per usare un termine del linguaggio politico, un processo di democratizzazione che ha cambiato molto i termini del problema, rendendo naturalmente meno rilevante la garanzia, lo scudo dell'immunità come strumento di esercizio dei diritti dei parlamentari, come strumento di tutela delle funzioni democratiche del Parlamento.

Contemporaneamente c'è stato anche un altro dato di fatto che è emerso progressivamente nel decennio degli anni '80, un decennio di involuzione della vita democratica del Paese. *(Il dispositivo automatico che segnala l'esaurirsi del tempo a disposizione dell'oratore inizia a lampeggiare).*

Signor Presidente, credo vi sia la possibilità per me di utilizzare il tempo di altri colleghi che rinunciano.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la lascio parlare ma le ricordo i tempi affinché il Gruppo possa effettuare le compensazioni.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Un altro elemento che emerge progressivamente durante gli anni '80 è la degenerazione della vita pubblica del Paese, la crescita dei fenomeni di corruzione.

Non si possono capire le posizioni in campo, che vorrei non fossero banalizzate e rappresentate in una forma mediocre o ignobile, né si può capire – ciò non è chiaro al collega Del Turco e vorrei cercare di spiegarlo – perché, ad esempio, la sinistra non crede giusto, in questo momento, restaurare l'immunità parlamentare nei termini in cui essa era disciplinata anteriormente alla riforma del 1993, se non si hanno presenti questi due elementi: da un lato, è cambiata la magistratura ed è cambiato l'ordinamento della giurisdizione; dall'altro, abbiamo toccato con mano la realtà aspra e pesante di un sistema politico che negli anni '80 ha raggiunto livelli di degenerazione e di corruzione mai conosciuti prima nella storia della Repubblica.

Il sistema di Tangentopoli non è un ricordo del passato; la corruzione non è conclusa, non è ormai alle nostre spalle e ciò che colpisce ancora oggi nella vita pubblica italiana, signor Presidente, è l'arroganza con la quale stili di vita propri della degenerazione del sistema politico italiano, che ci hanno portato in una condizione di crisi e di rovina, quale era quella del Paese all'inizio degli anni '90, vengano ancora difesi, ostentati, quasi portati a modello.

La partita con il sistema della corruzione non è ancora chiusa; per questo motivo una restaurazione dell'immunità parlamentare, negli stessi termini in cui abbiamo conosciuto questo istituto prima del 1993, è storicamente incongrua e politicamente non accettata – a buon diritto non accettata – da una larghissima parte dell'opinione pubblica italiana.

Abbiamo cercato di fare in modo che questa legge di attuazione dell'articolo 68 si attenesse rigorosamente ai princìpi fissati dalla norma costituzionale, ruotasse rigorosamente attorno alle regole e alle garanzie della insindacabilità. Per questa ragione non abbiamo condiviso e abbiamo criticato alcuni aspetti del disegno di legge non essenziali; perciò ci siamo opposti e ci opponiamo con fermezza ad un emendamento che consideriamo estraneo alla materia trattata dal disegno di legge e in contrasto con i princìpi della Costituzione.

È un emendamento che introduce, con legge ordinaria, una disciplina tale da portare con sé una deroga al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, con la sospensione del processo a tempo indeterminato, una deroga che incide sostanzialmente sul principio della obbligatorietà dell'azione penale; è un emendamento in contrasto con l'articolo 96 della Costituzione, poiché contiene una sorta di statuto della posizione del Presidente del Consiglio anche ai fini della possibile sottoposizione dello stesso, così come dei Ministri, a processo penale.

Noi per queste ragioni abbiamo considerato sbagliato l'emendamento di cui per qualche giorno abbiamo discusso in Commissione, poiché lo strumento che si impiega non è rispondente al fine che si vuole realizzare. Il processo viene infatti in qualche modo troncato e sospeso all'infinito, giacché non si prevede la non reiterabilità della sospensione in occasione di un secondo mandato della stessa persona. Il processo, ripeto, viene sospeso all'infinito e ciò, come ognuno può osservare, è in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo che abbiamo introdotto nella Costituzione della Repubblica durante la scorsa legislatura.

C'è stata una fretta, un'ansia di discutere, di concludere, di far presto, che abbiamo visto già altre volte; un copione che si è ripetuto per molti disegni di legge, per molte leggi, in tutte le occasioni in cui erano in gioco gli interessi particolari dell'uno o dell'altro potente e, per dirla con maggiore chiarezza, gli interessi particolari del Presidente del Consiglio o di altri componenti del gruppo di comando che in questo momento influenza, dirige e controlla l'attività del Governo e le scelte della maggioranza.

Già per questa via molti insuccessi sono stati realizzati e hanno fatto seguito ai disegni, agli espedienti e ai tentativi posti in essere dal Governo e dalla maggioranza. Temo che anche questa volta la scorciatoia scelta si

rivelerà inidonea rispetto ai fini che la maggioranza ritiene di perseguire; lo hanno già spiegato bene i colleghi intervenuti a sostenere la non costituzionalità della parte emendata del disegno di legge in discussione.

Anche questa volta rischiate di fare un buco nell'acqua e la volontà di aggirare la Costituzione, questa frode alla Costituzione che ancora una volta si vuole realizzare, esprime una linea che già conosciamo e rappresenta una assoluta chiusura alle proposte, che pure sono venute dall'opposizione, di tutelare le alte funzioni dello Stato con norme di garanzia, a determinate e rigorose condizioni che devono però essere necessariamente norme costituzionali.

C'è stata una chiusura assoluta rispetto alle obiezioni e alle proposte che venivano dall'opposizione; altro che «grande bonaccia», come dice il collega Del Turco! Qui c'è, come al solito, come in altre occasioni, come tutte le volte che si toccano gli interessi privati e diretti del Presidente del Consiglio e dei suoi amici, una volontà di non dialogare, di combattere all'arma bianca, di respingere qualsiasi proposta, qualsiasi invito alla razionalità e qualsiasi tentativo di discutere. Non c'è una grande bonaccia, purtroppo!

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la invito a concludere; credo che lei abbia superato i venti minuti!

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Concludo, signor Presidente. Non c'è la grande bonaccia, ma la volontà del Governo e della maggioranza – ancora una volta – di andare allo scontro per difendere interessi particolari, rifiutando il dialogo, la razionalità e una soluzione del problema che avremmo potuto trovare insieme. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi, per dieci minuti; siccome il senatore Brutti ne ha utilizzati venti, lei sa che il suo Gruppo, se necessario, dovrà fare delle compensazioni interne rispetto ai tempi ancora a disposizione.

Senatore Calvi, ha comunque facoltà di parlare.

CALVI *(DS-U)*. Cercherò, signor Presidente, di essere molto breve perché, nella consueta asistematicità dei nostri lavori, questa sera avremmo dovuto parlare di una legge che attiene alle disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Comprendo perfettamente le ragioni politiche che invece ci hanno indotti, più o meno tutti, ad intervenire su un emendamento a questa legge. Siccome non voglio venir meno a quelli che sono i miei doveri di parlamentare, ho consegnato un intervento scritto, che attiene proprio ai problemi riguardanti le disposizioni relative all'articolo 68 della Costituzione e che chiedo di allegare al resoconto. Mi limiterò, quindi, ad alcune osservazioni critiche relative a tale emendamento.

È stato già detto che abbiamo fin dall'inizio ritenuto che questo passaggio necessitasse di una norma di natura costituzionale; le ragioni sono

state già illustrate, e non voglio tornare su di esse. Tuttavia, la maggioranza non ha presentato non solo una legge d'ordine costituzionale, ma neppure una legge ordinaria. È stato presentato un emendamento che io ritengo di dubbia proponibilità circa l'attinenza con la legge principale e ritengo che questa sia la prova evidente di una scelta procedurale che non è parlamentare, ma – direi – di carattere politico-giudiziario.

Io so bene, signor Presidente, che in termini assolutamente generali teoricamente il problema della tutela delle alte cariche dello Stato esiste; è un problema che nel nostro Paese c'è almeno dal 1993, quando, eliminata l'autorizzazione a procedere, si è in qualche modo scorporata dalla tutela del parlamentare la tutela di quelle figure istituzionali che in qualche modo avevano nell'essere parlamentari una garanzia e una tutela.

Tuttavia, voglio osservare subito che in tutta Europa esiste questo problema, ma in nessuna parte d'Europa la tutela diviene così ampia ed estesa. Non c'è Paese europeo dove una tutela di questo genere esista; anzi, esiste soltanto in quelle monarchie costituzionali, come l'Inghilterra, dove un'immunità assoluta riguarda soltanto il monarca.

In Inghilterra, il primo ministro, Tony Blair, non gode di speciali immunità, eccetto le sue possibili prerogative di parlamentare. In Francia, la Costituzione non fa cenno a garanzie di questo genere; però, conosciamo tutti una sentenza della Corte di cassazione nella quale si afferma che il Presidente della Repubblica non può essere perseguito durante il suo mandato. Non vi è null'altro.

In Spagna, i membri del Governo sono responsabili penalmente per atti commessi fuori della loro funzione e la competenza del processo – questa è l'unica caratteristica rilevante – è della Corte suprema. Quindi, il cosiddetto modello spagnolo non prevede nessuna guarentigia particolare per i membri del Governo. Ricordo che l'articolo 102 della Carta costituzionale spagnola stabilisce: «La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione penale del Tribunale supremo».

Quindi, come si può vedere (non proseguo nell'analisi degli ordinamenti di altri Paesi), la caratteristica in tutti i Paesi d'Europa è una limitazione assai circoscritta dell'immunità ai parlamentari, nella maggior parte dei casi soltanto per le espressioni usate nell'esercizio dell'attività parlamentare, senza nessuna garanzia ulteriore per i membri del Governo. Questa è la situazione in Europa.

Mi rendo conto che c'è un altro problema, quello dell'attualità e dell'urgenza della legge. Vedete, signor Presidente e onorevoli colleghi, appena un anno fa, mentre era in corso un'approfondita discussione, un'analisi attenta sulla legge delega sull'ordinamento giuridico, tutto fu fermato perché occorreva discutere la legge sulla riforma dell'istituto del legittimo sospetto. Da parte nostra e dalla dottrina più attenta furono espresse le critiche più severe, ma fu anche avanzata l'ipotesi che l'interruzione di quel percorso con un intervento normativo fosse in realtà una sorta di percorso già deciso dall'inizio della legislatura; ci eravamo resi conto (e l'abbiamo dichiarato con molta forza) che fin dall'inizio della legislatura vi era un

percorso parallelo che vedeva una sorta di cadenza di processi e interventi normativi.

In quell'occasione intervenne l'onorevole Maccanico con una riflessione, detta lodo Maccanico, ma altro non era che una riflessione nella quale si diceva: se vogliamo farlo, affrontiamo pure il problema dell'immunità o della sospensione del processo.

E neppure si può dire che vi sia una ragione legata all'imminenza del semestre di Presidenza europea, perché anche questo si sapeva da molto tempo, cioè che sarebbe toccato a noi il prossimo semestre. Eppure non si è intervenuto, perché si pensava di risolvere i problemi prima con le rogatorie, poi con la legge sul legittimo sospetto.

Ora, ancora una volta, un tema giuridico così delicato è posto all'attenzione del Parlamento in occasione di una scadenza d'ordine processuale. Siamo quindi in presenza di una doppia sequenza, processuale e legislativa, e io credo che questa sia una politica del diritto dissennata, senza un vero progetto di riforma. Lo dico a lei, signor Presidente, che era stato attento all'inizio di questa legislatura e prima ancora, quando si presentò e concorse alla redazione di un programma di politica del diritto nel suo partito: oggi siamo di fronte ad una politica del diritto dissennata, senza progetti di riforma, tesa solamente a risolvere problemi specifici.

Circa l'emendamento in questione, io credo che ancora una volta le soluzioni siano affrettate, errate e non utili a nessuno e comunque neppure a chiunque spera di avvalersene. Io credo che la tutela non sia nel sospendere il processo, lasciando vivo il dubbio sulla responsabilità dell'accusato. Se non si potrà rinunciare al beneficio se non dimettendosi, accadrà che, per allontanare da sé un'accusa calunniosa, ci si dovrà dimettere non essendo possibile difendersi permanendo legittimamente nella carica.

Io credo che la tutela sia soprattutto nell'immediato accertamento della fondatezza dell'accusa; di qui i nostri emendamenti in parallelo, signor Presidente, con la sospensione del processo. Noi abbiamo previsto la possibilità della rinuncia a questa opportunità, della rinuncia alla sospensione del processo, ma avendo la garanzia (di qui un altro nostro emendamento) che, qualora si sia di fronte ad una calunniosa affermazione accusatoria, l'interessato possa immediatamente chiedere di rinunciare alla sospensione e di andare in tempi brevissimi all'accertamento della infondatezza di questa accusa.

Non si potrà consentire che permanga in carica colui che, accusato di reati gravi, preferisca eludere la giurisdizione e non giungere ad un giudizio rapido. Io credo che in fondo tutto qui sia il problema. Ancora una volta avete fatto una scelta errata, non utile neppure a chi aveva un qualche interesse (e sappiamo tutti di chi stiamo parlando). In realtà, la via da percorrere era diversa ed era quella, appunto, di un'accelerazione, di un accertamento rapido della calunniosità delle accuse. Naturalmente, l'alternativa era dimettersi dalla carica per affrontare un giudizio pieno.

Concludo, signor Presidente, perché i tempi a mia disposizione sono scaduti e lo faccio dicendo che, in uno Stato di diritto, il diritto si radica

nel principio di legalità e l'elusione della giurisdizione vulnera il diritto e quindi i valori che sono a fondamento dello Stato e della convivenza civile.

Per questo noi, convinti assertori del principio della legalità, siamo assolutamente contrari a questa norma. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la autorizzo a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ci accingevamo a discutere una norma di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, in qualche misura necessaria dopo le vicende che hanno determinato ricorrenti conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale fra il Parlamento e la magistratura.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* TURRONI). Le norme al nostro esame prima di giovedì scorso intendevano precisare in che modo debba essere applicato il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse.

Si può essere in linea di principio d'accordo o meno con quanto prevede la Costituzione in proposito, ma voglio ricordare che chi – come noi Verdi – fa uso della propria libertà di espressione per denunciare o mettere in evidenza affari, distruzione dell'ambiente o minacce alla salute dei cittadini e alla biodiversità, ha la necessità di essere tutelato nei confronti dei tentativi che sempre più spesso vengono messi in atto per tapparci la bocca da coloro che contrastiamo e che, come il Presidente del Consiglio ha stabilito, hanno deciso la strategia di sporgere denuncia contro chiunque osi criticarli. Questo diritto di parola va difeso, ritengo.

La legge si è resa necessaria perché, dopo le vicende derivanti dall'esplodere delle richieste di insindacabilità dovute anche a comportamenti anomali di taluni parlamentari, la Corte costituzionale, decaduti alcuni decreti che anticipavano la legge Boato, ha adottato sentenze molto limitative, che rischiano di diventare lo strumento attraverso il quale si valuta la libertà di espressione dei parlamentari, i quali – come accade ora in taluni casi – possono essere chiamati a rispondere per quanto detto in un comizio o, come è capitato a me stesso, in un'interrogazione parlamentare.

Pertanto, la legge in sé, al di là delle questioni sollevate in Aula sulla sua costituzionalità, che non riguardano certamente i princìpi a cui essa si

ispira, non è negativa né scandalosa e in un periodo normale sarebbe stata probabilmente approvata e migliorata, laddove necessario, senza suscitare scandali o clamori.

Il problema invece riguarda il fatto che essa ora è utilizzata come veicolo per aggiungere, attraverso un emendamento non ammissibile, Presidente, lo ripeto (e lo avrei detto con più forza al presidente Pera, che però ora se ne è andato), quelle norme che mettono al riparo il Presidente del Consiglio dai processi che lo riguardano. È – a mio avviso – secondario che gli emendamenti vengano aggiunti alla legge Boato; la maggioranza poteva farlo con altro provvedimento e in altro modo, visto che il suo obiettivo principale era farlo comunque.

Dobbiamo però interrogarci sul cosiddetto riformismo, quello che fa dire ad ampi settori del centro-sinistra che non dobbiamo pronunciare soltanto dei «no» e che dobbiamo formulare proposte positive per risolvere i problemi e per dimostrare che abbiamo capacità di Governo.

Ritengo che la legge Boato sia la dimostrazione che non c'è spazio per le proposte, anche perché nel caso esse possano essere considerate per lo meno accettabili vengono poi stravolte e manomesse dalla maggioranza e dal Governo, che con i numeri che hanno fanno ciò che vogliono, anche nei confronti del Regolamento, della Costituzione e del buon modo di governare. Allora, le proposte teniamole per le campagne di informazione o per quelle elettorali e invece in Parlamento contrastiamo punto su punto quello che vogliono fare il Governo e la sua maggioranza, con tutti i mezzi.

A questo provvedimento è stata aggiunta una norma, che è quella che suscita adesso le nostre maggiori preoccupazioni. Non possiamo fare a meno di rilevare che il recepimento dell'emendamento 1.500 nel disegno di legge contribuisce a stravolgere la natura giuridica del testo che avevamo all'esame. Esso infatti è volto non solo e non tanto all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, bensì alla modifica dello stesso, nonché indirettamente, ma sostanzialmente, degli articoli 90 e 96.

Tale disposizione, peraltro, è palesemente estranea alla materia oggetto del disegno di legge, che prevede esclusivamente norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, il quale – come è noto – stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati.

L'articolo 68 non fa alcun riferimento né alle alte cariche istituzionali, che trovano una loro compiuta disciplina in altri articoli della Costituzione, né ai reati commessi al di fuori dell'esercizio delle relative funzioni, o addirittura antecedenti all'assunzione delle medesime.

Con l'approvazione di tale emendamento si reintroduce nel nostro ordinamento un istituto che rappresenta una grave violazione all'articolo 3, relativo al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in particolare con riferimento al principio del giusto processo nonché al principio della obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), la quale risulta svuotata dalla impossibilità di raccogliere le prove e dalla mancanza del contraddittorio nell'immediatezza dei fatti. Ciò im-

pedisce la celerità dei processi e contravviene ad una ulteriore norma costituzionale, l'articolo 111.

Riguardando dunque la materia costituzionale non si vede come l'inviolabilità processuale penale a favore delle alte cariche dello Stato possa essere adottata nella via ordinaria e non invece, come sarebbe opportuno e corretto, seguendo le procedure aggravate delle leggi di revisione costituzionale.

A ciò si aggiunga, come è stato rilevato dal presidente emerito della Corte costituzionale Mauro Ferri, l'importanza dei precedenti. Tutta la materia riguardante la disciplina dei privilegi per i parlamentari e per le alte cariche dello Stato definita nella Costituzione è stata infatti modificata con legge costituzionale.

L'emendamento 1.500 prevede l'estensione dell'immunità a qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione; tale disposizione scavalca ed estende il dettato dell'articolo 68 della Costituzione, il quale prevede l'immunità per i membri del Parlamento limitatamente alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, e in questo caso non vi è esercizio delle funzioni; l'immunità è estesa a qualsiasi reato, anche a reati antecedenti l'assunzione della carica, l'elezione in Parlamento.

Vista la generalità e la genericità delle disposizioni, tale norma si pone in contrasto netto anche con l'articolo 96 che detta invece una rigorosa disciplina per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Voglio aggiungere un'ultima notazione, Presidente, concludendo questo mio intervento, poi il senatore Zancan esprimerà meglio le considerazioni del nostro Gruppo a questo proposito. Essa riguarda il dovere che abbiamo, in quanto parlamentari, e che hanno le istituzioni in genere, di parlare con sincerità ai cittadini, soprattutto a quelli più giovani: noi, dando una dimostrazione così grande, così forte di disinteresse nei confronti del principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indichiamo – soprattutto ai più giovani – che in questo Paese prevale la legge del più forte, prevalgono gli interessi particolari, prevale il desiderio di qualcuno di essere meno uguale a tutti gli altri e di godere di privilegi che nessun altro cittadino può vantare.

Ebbene, al di là delle questioni che la vicenda del Presidente del Consiglio tocca – che sono gravissime – ritengo che l'azione più grave che stiamo commettendo in questo istante, come Parlamento, ma soprattutto che state commettendo come maggioranza, sia quella di insegnare ai tanti giovani del nostro Paese che c'è qualcuno che può essere più uguale degli altri.

Questo credo debba essere assolutamente condannato, perché è contrario a tutto ciò che sta a fondamento della nostra Carta costituzionale, che è il patto che fa sì che i cittadini tutti stiano insieme con reciproco rispetto, con reciproci doveri e diritti. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo chiamati a pronunciarci su una legge; in realtà, su un emendamento che a questa si è irritualmente aggiunto e che ne costituisce il vero cuore.

La nostra Costituzione tutela già i titolari di cariche istituzionali, dettando un articolato sistema di immunità. L'articolo 68 tutela i parlamentari imponendo l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'arresto e il ricorso a perquisizioni e intercettazioni, ponendo così limiti severi alle stesse indagini preliminari nei loro confronti; limiti ben più cogenti di quelli, assai più liberi, vigenti nella tanto invocata Spagna.

Gli articoli 90 e 96 della Costituzione tutelano il Presidente del Consiglio, i membri del Governo e il Presidente della Repubblica in maniera fino ad oggi (cinquantacinque anni di vita repubblicana) e fino all'avvento di questo Governo, giudicata adeguata.

La prima domanda è dunque: vi è una necessità sistemica di introdurre una maggiore tutela? La risposta ci viene dalla comparazione con le altre grandi liberaldemocrazie. Contrariamente a quanto affermato dalla grancassa dei *media* controllati dal Presidente del Consiglio, in nessun sistema di democrazia occidentale (non in Inghilterra, non in Spagna, non in Germania, non negli Stati Uniti) c'è una norma simile a quella che si intende introdurre.

In Francia esiste una prassi costituzionale, del tutto analoga alla nostra relativa al Presidente della Repubblica, per il solo Capo dello Stato e non anche per il Capo del Governo, con evidente derivazione dalla vecchia e oramai desueta tutela accordata – lo ricordava il senatore Calvi – in regime monarchico alla persona del Re. Quindi, nessuna necessità sistemica di varare questa norma e nessun sostegno dalla comparazione con altri sistemi.

Una norma, dunque, singolare nel senso più stretto: *uti singuli*, *ad personam*. Ma almeno, norma opportuna? La risposta affermativa ha un unico aggancio: la tutela della funzione. In una democrazia liberale, l'unica vera tutela della carica e della funzione consiste nell'autorevolezza di chi la ricopre; non può certo discendere da un regime processuale speciale.

La vera tutela di fronte ad accuse infamanti sta nel sottoporsi a processo e nel vedersi assolto. Mi chiedo, e vi chiedo, onorevoli colleghi, se tutela forse la carica il vedere condannati – se ciò avverrà – i propri coimputati, mentre si sfugge al processo per lo stesso reato grazie ad una legge *ad personam* commissionata e votata dalla propria maggioranza, per vedere infine tale legge rimessa al vaglio di legittimità della Corte e forse, come noi riteniamo, dichiarata incostituzionale.

Tale quadro non è a tutela della carica, signor Presidente: è un massacro della funzione istituzionale delle più alte cariche dello Stato, di cui questa maggioranza porterà la responsabilità.

Opportuna o meno, la norma avrebbe comunque richiesto una legge costituzionale. Altri, in sede di pregiudiziale di costituzionalità, hanno già

argomentato in tal senso, criticando alla radice il parere della 1ª Commissione. Io mi limiterò a sottolineare che vi sono ben tre princìpi costituzionali investiti da questo emendamento: l'eguaglianza dinanzi alla legge; l'obbligatorietà dell'azione penale; la ragionevole durata del processo.

Alla deroga a tali princìpi, per costante precedente e prevalente dottrina, non si può provvedere – ben lo ha dimostrato il senatore Fassone – che con legge costituzionale. Non a caso, la stessa maggioranza sembra accettare questa *ratio* (la legge costituzionale) quando ci avverte che alcuni nostri subemendamenti, ad esempio il 1.500/71 e il 1.500/72, potendo incidere sulla legittimazione ad una nuova assunzione di cariche che comportino un'ulteriore sospensione del processo, richiederebbero una norma costituzionale, salvo naturalmente dimenticare tale *ratio* quando si affrontano gli altri profili di incostituzionalità dell'emendamento.

Necessità, dunque, di una legge costituzionale e conseguente incostituzionalità della norma ordinaria. Ma anche prescindendo da questo rilievo, peraltro fondamentale, sul quale è facile prevedere che sarà chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale, la proposta Schifani – chiamiamola ormai così – presenta comunque numerose carenze, almeno tre.

Ho già detto che la norma dovrebbe consentire all'interessato di optare fra la sospensione e l'andare a processo con procedure preferenziali per vedere riaffermata la propria innocenza. E non si dica che la norma intende tutelare la funzione e non la persona, e che quindi la sospensione non deve rientrare nella disponibilità del soggetto! Quale legittimità può avere una carica ricoperta da una persona sottoposta ad accuse infamanti per reati di cui si rinvia l'accertamento? Il caso del presidente Leone, ricordato qui dal collega Nania, non ci ha insegnato nulla?

Secondo aspetto. Se si vuole che il passare del tempo non alteri l'impianto sia accusatorio che difensivo, la norma dovrebbe permettere almeno gli atti urgenti e irripetibili. L'emendamento proposto tace interamente sul punto.

Terzo aspetto. La norma non dovrebbe consentire di essere nominati o eletti ad una nuova carica che comporti un'ulteriore sospensione del processo prima di essersi sottoposti a giudizio.

Questo è un punto particolarmente delicato, sul quale ho annunciato la presentazione di una proposta di legge costituzionale (a favore della quale ho già raccolto firme di colleghi dei Gruppi dell'Ulivo), che ho deciso per il momento di non presentare, almeno prima dell'approvazione definitiva della proposta di legge della maggioranza, per non offrire occasioni di fraintendimento.

Troppo facile sarebbe, infatti, dipingere una proposta mirante a limitare il danno, a non permettere che una immunità temporanea possa diventare impunità grazie ad un meccanismo di ripetute nomine o elezioni, come un'accettazione implicita del principio che le massime cariche istituzionali possono sottrarsi al processo in nome di un superiore ed inesistente interesse pubblico, purché ciò avvenga con legge costituzionale.

Ho già detto che del lodo Schifani non c'è alcuna necessità sistemica e che non vi sono precedenti nelle altre grandi democrazie di un provvedimento così devastante del nostro impianto costituzionale.

In conclusione, mi si lasci però affermare che un divieto di rielezione nella carica, prima di essersi sottoposti a processo, risponde alla logica della moderna democrazia o, se preferite, della democrazia dei moderni.

Il voto popolare o del Parlamento non è un sostituto dell'esercizio della giurisdizione, non assolve e non condanna. Chiunque sostenga il contrario e si appelli al responso elettorale come ad una specie di contemporanea ordalia si pone al di fuori della democrazia liberale, quella democrazia liberale di cui tanto spesso la maggioranza si riempie la bocca, ma che in questo caso impone l'andare a giudizio; il voto popolare non è un sostituto della giurisdizione.

Come dicevo, chi sostenga questa tesi si pone al di fuori della democrazia liberale, per abbracciare il più devastante dei populismi, quello che annulla qualsiasi sistema di pesi e contrappesi, quello che nega tutta l'evoluzione del costituzionalismo moderno. *(Applausi dei senatori Ayala, Soliani e Peterlini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, mi verrebbe voglia di pregarla di invitare i colleghi a fare meno brusìo, perché comincia a diventare insopportabile.

PRESIDENTE. Faccio il possibile per placare l'animosità dei numerosi colleghi, ma non sempre ci riesco.

AYALA *(DS-U)*. Mi sono permesso la battuta, perché mi è noto il suo *sense of humor* che ci accomuna; poi molte cose ci differenziano.

Signor Presidente, come in tanti settori della vita, certamente nulla vi è di peggio che affrontare una questione seria nel modo sbagliato e nulla vi è di più sbagliato (nel nostro lavoro di parlamentari, soprattutto) che ricorrere alla furbizia da leguleio anziché all'assunzione di trasparente responsabilità politica: scegliere, cioè, le scorciatoie anziché percorrere le autostrade.

Pensavo che in questa legislatura ci saremmo fermati alla trilogia costituita dal falso in bilancio, dalle rogatorie e dal legittimo sospetto. Invece, attraverso un emendamento (neanche un disegno di legge), siamo giunti alla quadrilogia o al *poker*, se si preferisce.

Signor Presidente, penso di non dover rivendicare alcuna originalità quando dico che ognuno di noi nutre rispetto per se stesso e per la funzione che svolge. Credo che vivere in un Parlamento in cui si lavora ad oltranza, anche di notte, soltanto quando – e sottolineo soltanto quando – bisogna affrontare leggi che riguardano uno o due processi, a carico di uno o due imputati in particolare (poi ce ne sono anche altri), la dica

lunga sul senso che la maggioranza ci sta imponendo della nobiltà, ex nobiltà, del ruolo, come si suol dire, degli eletti del popolo.

Ma tant'è. Quindi, anche in questa occasione, non mi sottraggo al mio modesto e breve contributo, considerato il tempo tiranno.

L'emendamento che si introduce in un disegno di legge e col quale non ha niente a che fare (ma il giudizio del Presidente è insindacabile, quindi lungi da me il volerlo sindacare, anche se – francamente – quella proponibilità è assai opinabile), in sostanza pone alla nostra attenzione un provvedimento le cui caratteristiche sono, sinteticamente, le seguenti, la prima delle quali vorrei illustrare in termini assolutamente pragmatici.

Parliamoci con chiarezza: qui stiamo esaminando un provvedimento che contiene un emendamento che ha un nome e un cognome rispettabilissimi, perché sono quelli del nostro presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, con riferimento ad un processo che lo vede imputato.

Con le rogatorie e con la legge Cirami, la partita, per usare un eufemismo calcistico, si è chiusa 0-0. Ci avete provato e non ci siete riusciti. Qui ho l'impressione che il risultato sarà di 1 a 0, ma non a favore del Presidente del Consiglio, e mi spiego.

La posizione del Presidente del Consiglio nel processo di Milano è stata correttamente stralciata, direi anzi che si tratta di un'ipotesi di stralcio da offrire agli studenti del terzo anno di giurisprudenza come esempio scolastico. Nella sostanza, il tribunale, prendendo atto dei gravosissimi ed effettivi impegni del Presidente del Consiglio, gli ha chiesto di dettare lui stesso il calendario. Un uomo che deve intraprendere 76 viaggi all'estero – l'ho letto nei giornali – nei prossimi due mesi, come può fare il suo mestiere di imputato?

Tutto questo, ovviamente, non poteva ricadere sulle posizioni degli altri imputati per i quali quel processo prosegue regolarmente, ma da quel momento il Presidente del Consiglio detterà lui il calendario e i tempi di quel processo saranno quelli che lui vorrà. Nel frattempo sarà emessa la sentenza a carico degli altri coimputati e in quel preciso istante quel collegio non potrà più giudicare l'imputato Berlusconi, quindi il processo stralciato a suo carico dovrà essere riassunto davanti a un altro collegio: in termini molto pratici la prescrizione quell'imputato ce l'ha in tasca.

Questo emendamento inserito nel disegno di legge al nostro esame in effetti prevede una sospensione obbligatoria *ex lege*, ma prevede anche (e strano sarebbe stato il contrario) la sospensione dei termini di prescrizione. Quanto questo giovi al Presidente del Consiglio non lo so, i colleghi della maggioranza che hanno firmato quell'emendamento sono dei Capigruppo, lo sapranno loro, io francamente non riesco a comprendere.

Questo è un provvedimento asistemico. La sospensione dei processi è prevista nel nostro codice di procedura penale, ma è sempre o quasi sempre subordinata comunque ad un provvedimento del giudice e quasi mai, se non indirettamente, attraverso il legittimo impedimento, collegata alla condizione personale dell'imputato. In un solo caso ciò accade: nell'ipotesi prevista dall'articolo 71 del codice di procedura penale, quando cioè vi è dubbio fondato sulla salute mentale dell'imputato. Mi sembra

che questo non sia un caso da adoperarsi per estendere un'ipotesi di sospensiva legata alle condizioni personali dell'imputato.

È un provvedimento assolutamente originale e inedito. Mi ha molto sorpreso oggi il collega Nania quando ha affermato, con assoluta certezza, che in tutti i Paesi occidentali è previsto qualcosa di simile. Signor Presidente, colleghi, non è previsto da nessuna parte qualcosa di simile.

Mi sono peritato di guardare uno degli ottimi fascicoli che il nostro Ufficio studi è solito predisporre con riferimento all'ordinamento dei Paesi più importanti. Ovviamente rimango ignaro di quello dello Zimbabwe o di altri rispettabilissimi Paesi, ma mi sono, ad esempio, soffermato sull'ordinamento della Francia dove per i Ministri non è previsto nulla, mentre per il Presidente della Repubblica, nel silenzio della Costituzione, vi è stata un'interpretazione dell'Assemblea plenaria della Corte di cassazione nonché del Consiglio costituzionale che ha stabilito la sospensione dei processi per la durata della carica del Presidente della Repubblica. Per i componenti del Governo, ripeto, non è previsto alcun vantaggio particolare.

In Germania né il Capo del Governo, né i Ministri godono di alcun regime derogatorio. Nel Regno Unito c'è la monarchia e vige il principio, consolidatosi in un Paese di *common law*, secondo il quale «*the King cannot go wrong*», ossia il Re non può sbagliare, per cui è assolutamente irresponsabile.

A proposito del presidente Berlusconi gira la seguente barzelletta: qual è la differenza tra Berlusconi e Dio? La risposta è che Dio non crede di essere Berlusconi. La posizione della Regina d'Inghilterra non mi sembra facilmente traducibile nel nostro ordinamento con riferimento ad una carica che è comunque *pro tempore* e frutto di un'elezione.

Per quanto riguarda i componenti del Governo anche in Inghilterra non è prevista alcuna deroga in tema di responsabilità penale, anche perché la vecchia pratica dell'*impeachment* è ormai caduta totalmente in disuso.

Negli Stati Uniti d'America, nel silenzio della Carta costituzionale, una Corte distrettuale, nella famosa questione Clinton *versus* Jones, stabilì giurisprudenzialmente, in assenza di una normativa, la sospensione del processo per la durata della carica. La Corte suprema degli Stati Uniti sindacò pesantemente quella pronunzia affermando che si era tradotta in un uso abnorme del potere discrezionale ed elencò le ragioni per cui la sospensione di un processo per l'intero corso della carica non era assolutamente materia digeribile o metabolizzabile.

In Spagna, più volte citata da altri colleghi, è previsto soltanto un foro speciale, quello della Sezione penale del Tribunale supremo, di cui all'articolo 102 della Costituzione di quel Paese, ma non è previsto alcunché di assimilabile, neanche lontanamente, a ciò che i colleghi della maggioranza si sono inventati, sia pure con il precedente del concepimento Maccanico.

Quest'ultimo va comunque storicizzato e letto con riferimento al tentativo di impedire che il Parlamento varasse quella legge vergogna che si chiama legge sulla remissione dei procedimenti per legittimo sospetto. Il

tentativo avanzato in quel contesto fu allora rifiutato dall'attuale maggioranza che, dopo l'esito della famosa legge Cirami, se ancora vogliamo chiamarla così, ha recuperato quella ipotesi.

L'unica speranza di un componente dell'opposizione è che ciò sia compreso dai cittadini; certamente, qualche segnale nelle ultime elezioni amministrative sembrerebbe muoversi in quella direzione, ma non mi illudo mai più di tanto.

Resta il fatto che questo Parlamento viene chiamato ormai con troppa frequenza a varare leggi fotografia che trasmettono il messaggio devastante per cui chi è più forte e più potente alla fine ha sempre ragione. Ciò, personalmente, non mi sta bene e per questa ragione fondamentale sono assolutamente contrario all'ipotesi contenuta nell'emendamento in questione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC).* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, svolgerò brevi considerazioni in ordine al testo base che riguarda le innovazioni proposte all'articolo 68 della Costituzione e, in particolare, al testo novellato dalla legge del 1993.

Con il presente disegno di legge si intende dare un'ulteriore garanzia al parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, espletate anche al di fuori del Parlamento, in assonanza con le sentenze interpretative nn. 10 e 11 del 2000 della Corte costituzionale, e si prevede la possibilità di uno stralcio della posizione processuale riguardante un parlamentare indagato, con una sospensione immediata del procedimento e la remissione alla Camera di appartenenza per la richiesta di autorizzazione a procedere.

Nel testo sottoposto al nostro esame sono fatti salvi gli atti irripetibili. Devo dire che in proposito si nutrono perplessità, soprattutto con riferimento ai sequestri di documenti, di possibili atti e alle perquisizioni. È evidente che non sono da considerarsi atti irripetibili gli atti d'indagine veri e propri e quelli che possono tendere al preconfezionamento di una prova mediante incidente probatorio.

Questa disposizione così equivocamente riportata nel testo in esame potrebbe essere addirittura limitativa dell'attuale garanzia prevista dal codice di rito e, in particolare, dallo stesso articolo 68 della Costituzione, così come novellato, che inibisce in ogni caso perquisizioni nei confronti di parlamentari in carica.

Nel successivo articolo 3 del disegno di legge in esame sono contenute delle esplicazioni sostanziali dell'articolo 68 della Costituzione e di innovativo rilevo soltanto una interdizione nella acquisizione dei cosiddetti tabulati di conversazioni telefoniche intercorse con parlamentari, nonché delle misure interdittive di cui potrebbe esser vittima un parlamentare in carica.

All'articolo 6 si impone la distruzione di registrazioni e di tabulati che riguardino parlamentari in carica, per quanto riguarda l'accordo delle parti, così come è previsto l'utilizzo e la richiesta di tali atti soltanto se vi

è in tal senso la richiesta di una delle parti interessate, previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. È evidente che se l'autorizzazione viene negata dalla Camera, l'intercettazione deve essere distrutta e, in ogni caso, qualora non lo fosse, certamente essa non può essere inutilizzabile.

A questo proposito ritengo che tale disposizione andrebbe eventualmente sanzionata, perché la semplice inutilizzabilità concessa e connessa ad una mancanza di autorizzazione ritengo sia una sanzione eccessivamente leggera rispetto ad una violazione così grave e cioè a fronte di una utilizzabilità di atti per i quali non sia intervenuta una autorizzazione da parte della Camera competente.

All'articolo 6 si specifica che la novella legislativa viene ad applicarsi soltanto ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge per i quali non vi è stata una utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. In questo caso occorrerebbe una ulteriore precisazione riguardo al termine usato dal legislatore, che è quello della utilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio, al fine di meglio comprendere se ci si riferisca alla previa lettura delle stesse e, quindi, all'acquisizione agli atti del dibattimento, così come previsto dal codice di rito all'articolo 511.

Questo è il testo base e viene modificato con il noto emendamento, da più parti definito quale «lodo Mondadori»... quale «lodo Maccanico», mi si perdoni il *lapsus.* Intendo dire che stiamo rasentando il ridicolo nel voler cambiare il nome ad un lodo che viene proposto da un autorevole esponente dell'opposizione, la cui paternità, naturalmente, nel momento in cui viene ripreso dai Gruppi di maggioranza, viene talvolta rivendicata o addirittura negata dall'opposizione, che pretende che la maggioranza in quest'ultimo caso ne rivendichi invece la paternità. Ci riferiamo all'emendamento 1.500, presentato dai senatori Schifani, D'Onofrio, Nania e Moro.

Ebbene, si sono da più parti lamentati vari profili di incostituzionalità di questo emendamento, che prevede la sospensione dei processi anche pendenti, se a carico di cinque alte autorità di questo Stato ben definite, precisate ed individuate.

Si prevede, pertanto, la sospensione dei processi in corso, non dei procedimenti, che sono invece quelli che riguardano un indagato nella prima fase delle indagini; quindi, la sospensione non riguarda le indagini preliminari, che sono possibili e che naturalmente restano possibili, perché i processi non sono sospesi, ma i processi che hanno visto il formularsi di un'imputazione con una richiesta di rinvio a giudizio restano sospesi, con la consequenziale previsione di una sospensione del termine prescrizionale.

Autorevoli esponenti dell'opposizione, nel volere da più parti sollevare profili di incostituzionalità di questa norma, hanno addirittura tirato in ballo il novellato articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, per un aspetto peculiare, secondo cui la sospensione violerebbe il principio della ragionevole durata del processo, che dovrebbe garantire tutte le parti nel processo, ed in particolare la persona offesa.

Devo dire che sono enormemente sorpreso di queste affermazioni, soprattutto perché provengono da autorevoli colleghi dell'opposizione, ai quali senza spirito di polemica voglio ricordare che il nuovo impianto del processo penale, e quindi le norme processual-penalistiche, così come le norme che regolano il processo civile, hanno ormai eliminato quella che nel vecchio sistema processuale era una regola ricorrente, e cioè la pregiudizialità tra i giudizi penali e civili, viceversa, codificata dagli articoli 3 del codice di procedura penale previgente e 295 del codice civile previgente, entrambi modificati con il nuovo impianto del processo penale di tipo accusatorio e con le novelle legislative intervenute in modifica del codice di procedura civile.

Ho sentito addirittura affermare che, soltanto previa affermazione di penale responsabilità, e quindi previo riconoscimento della sussistenza di un reato, era possibile perseguire il danno non patrimoniale, dimenticando i colleghi che hanno sostenuto tali tesi che l'articolo 2043 del codice civile consente di conseguire un risarcimento da qualunque fatto illecito, sia doloso e sia colposo, e che quindi naturalmente, non esistendo una pregiudizialità, e quindi una sospensione necessaria del processo civile, non è necessario avere un preventivo accertamento in sede penale del fatto illecito-reato per poter conseguire in sede civile il risarcimento del danno.

A tutti vorrei ricordare un preciso disposto del codice di procedura penale, che è riportato al vigente articolo 75 e che regola i rapporti tra l'azione civile e l'azione penale. In pratica il legislatore, nel modificare l'impianto del processo penale, con riguardo naturalmente alla posizione delle persone offese che volessero costituirsi parte civile in sede penale, ha consentito alle stesse, se hanno iniziato prima il procedimento in sede civile, di ottenere il trasferimento della stessa azione civile in sede penale e viceversa.

La garanzia per le persone offese è quindi totale con l'attuale vigenza dell'articolo 75 del codice di procedura penale e ritengo pertanto pretestuose, oltre che infondate, le questioni di incostituzionalità sollevate, sia pure sotto il profilo della possibilità di avere, mediante la sospensione dei processi penali, una irragionevole durata del processo per le persone offese.

Signor Presidente, mi avvio a concludere preannunciando una valutazione favorevole del disegno di legge e dell'emendamento proposto dal Gruppo dell'UDC. *(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, noi abbiamo già svolto argomenti credo sufficienti per vari profili che non riprendo. In particolare, non intendo qui riprendere il punto della necessaria copertura con legge costituzionale, che mi pare ampiamente dimostrato. Voglio invece svolgere qualche autorevole considerazione su un principio che ho richiamato, quello che possiamo definire della proporzionalità.

Noi sicuramente stiamo discutendo di una disciplina che ha carattere speciale e quindi dobbiamo porci la domanda (visto che una disciplina a carattere speciale ovviamente è una disciplina diversa e, in quanto tale, potenzialmente idonea a porre in atto discriminazioni) di quando, appunto, una simile disciplina varca il limite del consentito; limite che secondo me non soltanto riguarda – voglio dirlo – l'ipotesi che è qui in discussione della fattispecie disciplinata con legge ordinaria, ma potrebbe riguardare anche l'ipotesi eventuale dell'utilizzazione della diversa procedura aggravata dell'articolo 138 della Costituzione.

Infatti, trattandosi pur sempre di un potere costituito e quindi intrinsecamente limitato, io penso che anche per quella ipotesi dovrebbe porsi la questione se non sia possibile trarre dalla stessa Costituzione argini ad un uso non razionale, non mantenuto nei limiti di una disciplina funzionale ad una tutela consentita della funzione della fattispecie di cui discutiamo.

Credo quindi che in ogni caso, e soprattutto nel caso in esame, che è poi quello della legge ordinaria, bisogna valutare per queste ipotesi differenziate, diverse, speciali, la stretta aderenza al bene che si intende tutelare, la stretta aderenza quindi allo svolgimento delle funzioni inerenti la carica, la necessità rispetto alla quale il regime speciale si sostiene e si fonda e riferire a questo la portata della disciplina e la sua conformazione.

Questo, beninteso, è un discorso che vale per tutto il testo, sia per quello che avevamo all'esame dell'Aula prima della parentesi dell'emendamento relativo alla sospensione dei processi, sia per l'emendamento presentato e poi rinviato all'esame della Commissione. Mi riferisco, per esempio, a quando negli articoli 3 e 5 si richiama non solo la possibilità di perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni o quant'altro, ma anche l'acquisizione di tabulati di comunicazioni.

Là dove è evidente che la conversazione intercettata possa avere a che fare con l'espletamento della funzione, in particolare con la specifica garanzia prevista all'articolo 68, rispetto al quale questo disegno di legge si pone in termini di attuazione, mi chiedo se lo stesso possa così serenamente dirsi anche per l'acquisizione di un tabulato, che mi sembra altra cosa, cioè una documentazione di situazioni che non necessariamente hanno diretta attinenza con lo svolgimento della funzione del parlamentare. Questa mi pare un'ipotesi nella quale, soprattutto con riferimento alla parte della proposta che riguarda il terzo, il criterio della stretta inerenza non sia rispettato.

Ancor più questo si può dire con riferimento al lodo Maccanico (ormai lodo Berlusconi, per così dire). Al riguardo, gli argomenti sono stati molteplici. Si è sottolineato – lo diceva da ultimo, se non sbaglio, il collega Ayala – come erroneamente si affermi che questa disciplina è presente in tutti i sistemi della democrazia occidentale, quanto meno quelli a noi più vicini. Per la verità non è affatto così.

Forse è corretto dire che in vari sistemi esistono degli scudi giuridici a tutela dei titolari di alte cariche, tesi ad assicurare appunto lo svolgi-

mento della funzione, sottraendo tale svolgimento a turbamenti quali quelli che potrebbero venire dall'essere il titolare della carica destinatario di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. È vero quindi che in vari sistemi esistono scudi giuridici, ma non in tutti, come giustamente è stato ricordato: ad esempio, non negli Stati Uniti, non in Gran Bretagna.

Tuttavia, quello che non esiste – anche a me non risulta che ci sia nei termini che andremmo ad introdurre, approvando la proposta in esame – è l'automatismo necessario ed inevitabile che questo testo prevede. Esistono meccanismi diversi: per esempio, si passa attraverso la valutazione di una o due Camere costituite in Alta corte; si va davanti ad un giudice di conformazione particolare e di natura diversa rispetto a quella del giudice ordinario; si prefigurano procedimenti atipici, non sovrapponibili – se non in parte – a quelli che normalmente si applicano al cittadino che non sia titolare di cariche pubbliche.

In tutti questi casi, però, per quello che so, non c'è la previsione che, senza alcun vaglio e senza alcuna possibilità di valutazione della fattispecie più flessibile, più aderente alle situazioni concrete e alle esigenze, si vada ad una sospensione automatica ed inevitabile, con le conseguenze già evidenziate della possibilità che la carica stessa sia non già tutelata, ma messa a rischio nella sua dignità dal fatto di essere ricoperta da un personaggio che si mostri con ogni evidenza indegno di sostenerla.

Non a caso nella chiusura del mio intervento in sede pregiudiziale citavo questo recentissimo studio francese (una commissione di studio presieduta da Pierre Avril, uno dei massimi costituzionalisti francesi) che evidenziava appunto come per il Capo di Stato francese, che è titolare di poteri esecutivi, quindi un caso molto vicino al nostro, si paleserebbe l'opportunità dello scudo giuridico ma anche la possibilità della destituzione laddove dallo scudo giuridico venisse paradossalmente una situazione di indegnità a ricoprire la carica.

Quindi, è proprio il modo in cui è strutturato questo testo, nella sua mancanza di flessibilità, nella sua impossibilità di essere reso aderente alle situazioni concrete e alle esigenze che si vede appunto la inevitabilità di una legge fotografia, di una legge che disciplina sul già accaduto e quindi di una legge, anche per questo verso, sicuramente discriminatoria ed inaccettabile, sia se fatta con legge ordinaria, sia anche, in prospettiva, se fatta con legge costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, così come si sta svolgendo la nostra discussione vede sovrapporsi due profili tutt'altro che separati, anzi, a mio giudizio, strettamente complementari: c'è un profilo di discussione introdotto dall'emendamento presentato da alcuni colleghi e c'è un profilo di discussione introdotto dalla esemplare relazione che ascoltammo la settimana scorsa sull'attuazione del nuovo testo dell'articolo 68. Si tratta di una

stessa vicenda: basti pensare alla storia del nostro Paese e delle nostre istituzioni democratiche.

La riforma dell'articolo 68, certamente la più incisiva riforma costituzionale in mezzo secolo di storia d'Italia, venne introdotta nell'autunno del 1993, e nell'autunno del 1993 compare anche di fatto, non già di diritto, né per legge ordinaria, né per legge costituzionale, la strana rivendicazione del «non ci sto» che guida una fase importante della nostra storia.

In qualche modo mi è sembrato che i due momenti fossero presenti alla memoria del collega senatore Calvi quando ha detto che il problema delle alte cariche nasce contestualmente alla riforma dell'articolo 68, una riforma che, se il Presidente mi consente la volgarità di un *excursus* autobiografico, io non votai in Senato, perché votai contro, mentre mi ero espresso a favore della prima versione. Anche lì, magia dei nomi, un subemendamento del collega senatore Maccanico ad un testo del relatore, senatore Ruffino.

La legislatura era iniziata con un presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro, il quale, pensando di interpretare quel miscuglio di giacobinismo e di populismo con cui si apriva la legislatura, nominò una Commissione speciale per andare incontro all'opinione pubblica in tema di riforma dell'immunità parlamentare.

Poi il dibattito si incanalò più ordinatamente nelle procedure parlamentari e grazie a un meritorio subemendamento di Maccanico, all'epoca parlamentare non già della maggioranza, ma dell'opposizione (la maggioranza si denominava «quadripartito degli inquisiti»), il testo che inviammo alla Camera dei deputati prevedeva libertà d'indagine per la magistratura, spostando il momento dell'autorizzazione a procedere in avanti, al rinvio a giudizio.

Non ebbi difficoltà, con altri colleghi liberali e del «quadripartito degli inquisiti», a votare a favore di quel testo, ma alla Camera esso fu travolto dalle conseguenze, non so quanto inintenzionali, certamente improprie, del voto sulle autorizzazioni a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi.

Si decise che l'immunità parlamentare dovesse essere sacrificata alle dichiarazioni sguaiate, scomposte e proterve che nei telegiornali davano il dottor Borrelli e il dottor D'Ambrosio. Mi capitò di dire, quando quel testo, profondamente modificato, arrivò in Senato, che come senatore mi sentivo onorato di sedere al fianco del collega Citaristi, ma non altrettanto, come cittadino, del fatto che alla magistratura di Milano avessero voce in capitolo – e che voce! – «magistrati» come Borrelli e D'Ambrosio.

Certo, qualcuno mi può obiettare – mi sembra lo facesse oggi in Commissione un collega che stimo, il senatore Fassone – che anche Andreotti chiese che gli venisse data l'autorizzazione a procedere. E già, collega Fassone, ma vai a leggere gli atti parlamentari: nel frattempo, dopo il voto su Craxi era cambiato il Regolamento ed era stato eliminato il voto segreto.

Cosa voglio dire ricordando quell'epoca? All'inizio della legislatura i solerti indagatori Borrelli, D'Ambrosio, Davigo, Di Pietro e Colombo

chiesero ed ottennero, fin dal giugno 1992, l'autorizzazione a procedere per molti colleghi milanesi, soprattutto alla Camera. Sei mesi dopo, quando nessun atto e nessun interrogatorio erano stati fatti, Borrelli e D'Ambrosio andarono in televisione, il 10 gennaio, per informare l'opinione pubblica che quei colleghi erano stati depennati dall'elenco degli invitati all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Era un Parlamento che, per difendersi dal costume del linciaggio (altro non era che linciaggio dei più laidi quello che veniva perpetrato ai danni di questi colleghi), diceva che era meglio non averla più l'immunità, piuttosto che averla come corsia preferenziale al linciaggio.

Evidentemente, però, da allora tutti abbiamo riconosciuto che si sono creati molti problemi rispetto a «Sua maestà il parlamentarismo» – chiamiamolo così – sconfitto, soffocato e vilipeso dal populismo, dal giustizialismo e da quant'altro, e quindi abbiamo cercato di riscrivere un nuovo articolo 68.

Qui è venuta fuori la discussione che abbiamo sviluppato oggi in Commissione e in Aula. I colleghi della sinistra chiedono: si può prevedere, con legge ordinaria, che le più alte cariche dello Stato non possano essere sottoposte a processo penale, oppure è necessaria una legge costituzionale? Il centro-sinistra ha archiviato lo spirito con il quale era stato originariamente formulato il lodo Maccanico e non ha risparmiato verso noialtri e verso il nostro emendamento invettive di incostituzionalità.

Si è dichiarato, da parte di molti colleghi della sinistra, che il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (che nel codice di procedura penale copre anche la fase anteriore al dibattimento, quella delle indagini preliminari) sarebbe stato conculcato dall'emendamento presentato dai senatori Schifani, D'Onofrio, Moro e Nania.

Io ho l'impressione che questi colleghi abbiano torto, perché la versione del lodo Maccanico fatta propria dall'emendamento di maggioranza non impedisce lo svolgimento di tali indagini, in quanto la sospensione investirebbe soltanto il momento processuale in senso stretto. Se è consentito un richiamo storiografico, il lodo Maccanico 2003 riprenderebbe sotto molti aspetti quel lodo Maccanico, che ho richiamato, di dieci anni prima.

Ma qui la vicenda si incrocia con un'altra, cari colleghi. Dieci anni fa ci fu un momento nella storia d'Italia nel quale il cosiddetto lodo non è stato attuato né con la legge ordinaria né con quella costituzionale, anche se al Presidente della Repubblica dell'epoca fu assicurata dalla procura di Roma una corazza protettiva (il senatore Zancan lo chiamerebbe «l'usbergo»: a lui piace molto questo lessico) più forte di qualsiasi legge.

Se la memoria non mi inganna, agli imputati «broccoletti, finocchi e friarielli» – tutti di questo genere! – si disse di non fare il nome dell'alta carica dello Stato, per non incorrere nell'articolo 289 del codice penale (lesione, minaccia alla sicurezza dello Stato).

Ebbene, a me non sembra di ricordare che dieci anni fa (meno che mai da parte dei colleghi della sinistra) ci fu chi invocò i princìpi dell'obbligatorietà dell'azione penale. Nessuno si rifece a quel principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, tanto enfaticamente proclamato

nella nostra discussione; nessuno denunciò una lesione dei diritti alla difesa degli uomini del SISDE (Broccoletti, Finocchi e quant'altri), nessuno tacciò di incostituzionalità quella scalfariana rivendicazione di un personale diritto al «non ci sto». Ecco perché trovo molto ipocrita che la sinistra oggi si indigni del fatto che il lodo diventi legge.

Dieci anni fa santificò un lodo non già come legge, ma come giurisdizione e questo conferma, purtroppo (è una tipicità della storia d'Italia), che la nostra sinistra vive sempre e soltanto di cultura della giurisdizione, mai della Costituzione, anche quando pone questioni di costituzionalità.

Difatti, del resto, nella storia drammatica di questo Paese, non ci fu alcuna gratitudine per quei magistrati democratici (penso alla memoria di Coiro e alla sfortunata vicenda di Mele), i quali la responsabilità di favorire adeguato «usbergo» al vertice della Repubblica se l'assunsero per passione democratica, ma vennero poi ignobilmente sacrificati a quel sentimento di servilismo gregario rispetto alla magistratura milanese di «rito boccassiniano» tuttora diffusissimo e che si abbatté su questi uomini, perché ingiustamente, ignobilmente ingiuriati di complicità col dottor Squillante, con il quale non negavano rapporti di amicizia.

È una storia triste ed amara che pesa ancora. Certo oggi da parte della sinistra, a riprova della necessità di una legge costituzionale abbiamo sentito evocare con molta insistenza il fatto che sia appunto una norma di rango costituzionale a disciplinare le autorizzazioni a procedere nei confronti dei Ministri per i reati di tipo ministeriale.

È proprio qui che l'argomento è tendenzioso, perché l'emendamento, il lodo Maccanico, così come si configura nel nostro ordinamento, non prevede alcuna esenzione dalla giurisdizione ma soltanto una sospensione temporanea del processo.

La finalità dell'emendamento di maggioranza è quella di legare sospensione e durata del mandato, non quella di creare un'immunità personale durevole.

Il cosiddetto diritto al «non ci sto» risale ad una personalità e ad un protagonista della storia d'Italia ben diverso da Silvio Berlusconi ed è vile, oltre che falso ritenere che se il Senato accoglierà l'emendamento introdurrà nella nostra democrazia un odioso privilegio personale. Non è così. Si tratta piuttosto di una garanzia che sorregge la funzione ricoperta e solo per il tempo durante il quale essa è ricoperta.

Non a caso si è previsto che il corso della prescrizione del reato sia a sua volta sospeso. Non a caso si è voluta considerare l'immagine della democrazia italiana e della giustizia ancora come facce di una stessa medaglia, senza dischiudere né all'una né all'altra tentazioni e riserve di «non ci sto» come accadde in quel cupo e malinconico autunno di dieci anni fa, rispetto al quale questa legge, sulla quale il collega Borea ha già anticipato il voto favorevole del Gruppo dell'UDC, rappresenta una significativa inversione di tendenza. *(Applausi dai senatori Sodano Calogero e Boscetto).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltà.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, ancora una volta la fretta, come in altre occasioni (e valga per tutte la legge Cirami). Quello che salta agli occhi è il carattere parossistico, prevaricante, caotico e forzato che le discussioni in materia di giustizia assumono nel nostro Parlamento. Discussioni che normalmente non hanno riguardato o riguardano la giustizia per la generalità dei cittadini, ma i casi giudiziari di un numero limitato di persone che hanno in comune la caratteristica di essere molto potenti.

I cittadini possono aspettare in molti casi anche parecchi anni per avere giustizia, ma la *nomenklatura* no, non può aspettare, ha fretta, deve risolvere subito i propri problemi. Procedure, percorsi parlamentari, regolamenti vengono piegati a colpi di maggioranza alla superiore esigenza di fare in fretta. Ma perché tanta fretta? Si dice per mettere al sicuro il Presidente del Consiglio durante il periodo di Presidenza italiana del semestre europeo. Ma per questo non è già intervenuto il tribunale di Milano stralciando la posizione dell'onorevole Berlusconi da quella degli altri imputati?

È evidente che quello della Presidenza italiana del semestre europeo è soltanto un penoso pretesto. Ciò che si vuole è sottrarsi in modo definitivo al giudizio del tribunale; anziché vincere la causa nelle aule dei tribunali, il Presidente del Consiglio, complice la sua maggioranza, ha scelto di vincere la causa nelle Aule parlamentari.

Le leggi *ad personam*, l'ostruzionismo nelle aule di giustizia degli avvocati, deputati, del Presidente del Consiglio, la forsennata e violenta campagna mediatica contro inesistenti complotti di magistrati politicizzati sono stati gli strumenti utilizzati per raggiungere l'obiettivo di evitare i processi. Perfino i magistrati della Corte di cassazione che hanno respinto il ricorso per legittimo sospetto sono stati dipinti come pericolosi sovversivi, come congiurati di un complotto ai danni del Presidente del Consiglio.

La favola della presidenza italiana del semestre europeo non sta in piedi, fa acqua da tutte le parti. Non credo oltretutto che giovi all'autorità del Presidente del Consiglio, in Europa, presentarsi all'appuntamento della presidenza italiana con un salvacondotto ottenuto dal Parlamento grazie alla forza dei numeri, in violazione, come hanno dimostrato il senatore Mancino e il senatore Villone, delle norme costituzionali.

Basta leggere i giornali europei, le loro critiche, le loro ironie, per capire quale sarà il viatico che accompagnerà i sei mesi di presidenza italiana; ma tant'è: ancora una volta, a testa bassa, la maggioranza cerca di scrivere un altro capitolo di quella lunga telenovela dell'onorevole Berlusconi e delle sue vicende giudiziarie. Il nuovo capitolo lo hanno scritto, con il loro emendamento, i Capigruppo di Forza Italia, di AN, dell'UDC e della Lega Padana.

Anche questa volta si cerca di mascherare una battaglia legata ad una vicenda contingente con una battaglia legata a grandi questioni di principio. Ma se al centro della nostra discussione vi sono fondamentali questioni di principio, come qui è stato detto, perché tanta fretta? Perché

non affrontare la materia nella sede propria ove si affrontano le grandi questioni di principio, la sede di una legge costituzionale?

Il lodo Schifani è gravemente sbagliato sotto il profilo di principio, qualunque sia lo strumento – legge ordinaria o legge costituzionale – utilizzato. Non ripeterò le cose già dette dal senatore Calvi e da altri colleghi del mio Gruppo a proposito del modo in cui l'argomento è trattato da altre democrazie europee. Con il lodo Schifani state affermando un principio grave: il principio per cui vi sono persone che, in virtù dei loro incarichi istituzionali, sono al di sopra della legge.

È un salto indietro di qualche secolo, quando si diceva che il sovrano è al di sopra della legge. Si dirà che, a differenza dei monarchi, l'incarico istituzionale in oggetto è a termine, e questo è vero, ma voi volete rendere permanente il salvacondotto che il lodo Schifani propone. Non accettate, infatti, l'emendamento proposto dall'opposizione che impone a chi fruisce dei benefici di questa legge di non ricandidarsi alle medesime cariche grazie alle quali ha potuto sottrarsi al processo finché il processo non è giunto alla sua conclusione.

Il lodo Schifani è il segno inquietante del processo di degrado che sta investendo la nostra democrazia: la forza del denaro che ripropone in forme inedite il suffragio per censo, la potenza dei *media* concentrati in poche mani che svuota il principio della libertà di informazione e di espressione, una democrazia maggioritaria priva di contrappesi veri rischiano di trasformare la nostra democrazia in una democrazia oligarchica, ove peraltro l'oligarchia non sopporta nemmeno di essere giudicata perché si pretende al di sopra della legge.

La cosa più sorprendente è che la maggioranza mostra di non capire ciò che la gente ha cominciato a capire. Vorrei invitare l'unico collega della maggioranza presente in Aula e il Governo a non sottovalutare il segnale delle elezioni amministrative, un segnale che vi è stato lanciato dai vostri elettori.

La pesante caduta di consensi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e della stessa Lega Padana e il relativo successo dell'UDC, che ha fatto della moderazione la sua cifra, credo stiano a dimostrare che una parte consistente dell'elettorato di centro-destra non accetta la politica che è stata imposta a questa maggioranza: la politica di sistematico attacco alla magistratura, una politica portata avanti con un modo di governare che ci fa fare le ore piccole la sera e non per affrontare i problemi dei cittadini, il lavoro, le pensioni, il caro vita, ma per risolvere le questioni personali dell'onorevole Berlusconi e dei suoi compagni d'avventura! Non sottovalutate questi segnali. Vedo, invece, che continuate proseguendo sulla stessa strada, che però non credo vi porterà molto lontano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boscetto.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, desidero replicare brevemente a quanti sono intervenuti

in questo dibattito colto e interessante. Purtroppo, è stato un dibattito a senso unico, nel quale sono stati rarissimi i momenti di dubbio, mentre sono stati accentuati quelli di certezza: certezze di incostituzionalità rispetto all'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Schifani insieme ad altri Capigruppo della maggioranza, certezze del contrario, poche parole spese sulla legge di attuazione nel suo contesto globale.

Ciò probabilmente sta a significare che l'intero elaborato – come ho già ho avuto il piacere di affermare, nel corso della mia relazione – è stato redatto in maniera positiva e quindi siamo di fronte ad un buon testo normativo. Ovviamente, le certezze assolute in materia costituzionale non esistono e sono convinto che i più attenti fra coloro che hanno parlato per l'opposizione, lo sappiano; tuttavia, non si può in alcun modo sostenere che l'impianto dell'emendamento in questione rappresenti qualcosa di erroneo, di non corretto e di costituzionalmente sbagliato.

Signor Presidente, bisognerà prima o dopo chiedersi se la Carta costituzionale sia una gabbia o uno strumento duttile al fine di permettere ai cittadini di vivere meglio e ai parlamentari di far vivere meglio i cittadini. Quando sento il profondo accanimento con il quale si vorrebbe sostenere che la normativa di sospensione del processo penale – in alcuni casi specialissimi – che abbiamo presentato attraverso il suddetto emendamento, deve passare attraverso una legge costituzionale, mi chiedo se si sia in presenza di un esercizio di libertà o di voluta costrizione.

L'articolo 138, come è ben noto, stabilisce la necessità di una legge costituzionale innanzitutto per le revisioni costituzionali e poi per quelle materie che dalla Costituzione richiedano una legge costituzionale.

Altro la Costituzione non dice. Allora, è giusto che se si deve andare a mettere in essere una legge di regolamentazione dell'articolo 96, siccome l'articolo 96 richiede una legge costituzionale, si faccia una legge costituzionale. Diversamente, tutto il resto è lasciato alla interpretazione dei princìpi, ma nella sostanza alla interpretazione del Parlamento. Si dice che quando si tratta di materia di integrazione costituzionale ci vuole la legge costituzionale; ma si può obiettare che se la Costituzione non ha stabilito quella determinata normativa è perché ha lasciato al Parlamento la possibilità di statuire anche con la legge ordinaria.

Si parla di materia costituzionale, argomento che *per incidens,* è contenuto in uno degli articoli della Costituzione, si parla di principi costituzionali, ma tutto questo non costituisce qualche cosa di sicuramente incidente su quella che è, in definitiva, la volontà sovrana del Parlamento.

Quando ci siamo posti il problema dell'intervento con legge ordinaria, lo abbiamo fatto proprio perché determinate norme costituzionali (gli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione) prevedevano una determinata regolamentazione per reati specifici commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Capo dello Stato, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. La norma costituzionale stabilisce una serie di passaggi necessari, un piccolo statuto che va a regolamentare i procedimenti per questi reati commessi nell'esercizio delle funzioni in relazione a queste alte cariche, mentre nulla dice in relazione ai reati comuni.

Dice il professor Fassone, dice il professor Villone, dicono tanti altri interventori che se si va ad aggiungere una normativa sui reati comuni essa costituisce un'appendice di quegli statuti previsti e regolamentati dalla Costituzione e da leggi costituzionali, e questa appendice deve essere regolamentata con gli stessi strumenti.

Noi diciamo con altrettanta serietà che siccome la materia dei reati comuni non è stata prevista dalla Costituzione né da leggi costituzionali correlate e richiamate espressamente dalla Costituzione ciò vuol dire che si è lasciata questa materia fuori da ogni tipo di costituzionalizzazione, e quindi si può, anzi si deve, intervenire su di essa con legge ordinaria. Quando si va a regolamentare la situazione riguardante i reati comuni, ci si va a muovere nell'ambito della legge ordinaria.

Si dice: certo, nell'ambito della legge ordinaria, però secondo la procedura normale per tutti i cittadini. Noi ribattiamo: ma questo chi lo dice? Ci si obietta: lo dice l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza fra tutti i cittadini. Noi diciamo: guardate che l'articolo 3 è una norma che stabilisce princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, ma che non livella tutto e tutti, bensì tiene conto delle diverse situazioni; anche delle diverse situazioni ricollegate a chi ricopre funzioni specialissime, come queste cinque cariche che sono le principali dello Stato e che possono aver diritto a beneficiare di qualche tipo di tutela in più rispetto a tutti gli altri cittadini, perché gli altri cittadini non ricoprono quelle funzioni specialissime che al contrario ricoprono queste cinque persone.

Si è citato da parte nostra un precedente, l'unico: una sentenza della Corte costituzionale del 1968 che riguarda la fattispecie della testimonianza degli alti ufficiali dello Stato riferendosi all'articolo 356 del vecchio codice di procedura penale che è stato ripreso dall'articolo 205 di quello nuovo, che concerne proprio le cinque cariche delle quali stiamo parlando.

Queste cinque cariche godono, nell'ambito del processo penale, di una particolare situazione, apparentemente di privilegio, che è quella di poter essere ascoltate dal giudice nelle loro sedi. Si dirà: è qualcosa di diverso rispetto alla materia della quale stiamo parlando; sì, è qualche cosa di diverso, però già dimostra come ci sia la possibilità per norma ordinaria, contenuta nel codice di procedura penale, di stabilire una differenza.

Inoltre, la Corte costituzionale, quando ha affrontato questo problema (presidente Sandulli e relatore Branca), ha affermato che non si vìola il principio di eguaglianza dei cittadini proprio per la specificità di quelle cariche e per le relative necessità di funzione che quelle cariche comportano, arrivando a dire che determinati tipi di comportamenti e di necessità processuali vanno a interferire con queste cariche pressoché insostituibili; il che potrebbe portarci ad affermare che quella che stiamo licenziando è una norma che va anche a garantire il diritto di difesa laddove esso venisse in qualche modo messo a interferenza nel momento in cui queste cinque fondamentali cariche vengano impegnate troppo spesso da giudici che vadano a ricercarne la presenza attraverso un'ipotesi di loro responsabilità.

Ma c'è di più, ed è un argomento che non ho ancora sentito trattare nel dibattito. C'è l'articolo 90 della Costituzione, che prevede la responsabilità del Capo dello Stato soltanto per due gravissimi reati; ciò, secondo interpretazione concorde, vuol dire che nell'esercizio delle sue funzioni il Capo dello Stato può rispondere soltanto di quei due importantissimi e delicatissimi reati.

Ma quando il Capo dello Stato dovesse essere chiamato a rispondere di reati comuni, egli non avrebbe tutela espressa; oggi come oggi – sarebbe importante che i cittadini lo sapessero – il Capo dello Stato chiamato a rispondere, magari in modo del tutto opinabile (per usare un eufemismo), di qualche reato comune, sarebbe sottoposto a giudizio normale se non fosse intervenuta una dottrina, sostenuta dal 90 per cento dei costituzionalisti, compresi quelli di fama (io non faccio mai valutazioni di maggiore o minore importanza; preferisco dire: quelli di antica fama), i quali hanno sostenuto che nei confronti del Capo dello Stato si debba ritenere la possibilità di imputazione e quindi l'imputabilità, ma si debba altresì ritenere l'improcedibilità dell'azione fino alla fine del mandato.

E qui in qualche modo soccorre sul piano materiale e sostanziale l'intelligentissimo e delizioso ricordo storico contenuto nell'intervento del senatore Compagna. Quindi, sulla base di una prassi, di una tesi dottrinale, se oggi si dovesse perseguire per un reato comune il Presidente della Repubblica, l'azione verrebbe dichiarata improcedibile non si capisce in base a quale norma positiva (perché non c'è) per questa costruzione che trae sostanza da logiche elementari.

Non si può pensare – e questa è la giustificazione che dà la dottrina – che il Capo dello Stato, e come lui le cariche più importanti, possa essere attinto dall'azione opinabile di qualsiasi magistrato, che sulla base di sollecitazioni, denunce, querele, impulsi apparentemente anche concreti o comunque suggestivi decida di imputarlo e porti avanti nei suoi confronti un'azione penale. Questo «povero» Capo dello Stato si troverebbe in una situazione che stupirebbe chiunque; se questo succedesse, chiunque si chiederebbe in che Paese siamo. Ecco quindi la situazione elaborata dalla dottrina.

Ora, noi poniamo in essere, in sostituzione della tesi dottrinale e della prassi che consegue ad ogni tesi dottrinale, una norma positiva, la quale stabilisce che a fronte di un'azione penale il Capo dello Stato è imputabile, ma si prevede la sospensione del processo. Questo accade anche per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Corte costituzionale, per il Presidente del Senato e per il Presidente della Camera.

Questo è il tipo di intervento che stiamo compiendo. Ci si vuole dire che esso non è ammissibile, non è compatibile costituzionalmente? È qualcosa che c'è già, che stabiliamo per legge ordinaria per le ragioni che ho illustrato; il fatto che tutto questo non sia stato previsto nell'articolo 90 per il Capo dello Stato e nell'articolo 96 per il Presidente del Consiglio e per i Ministri significa che i reati comuni possono essere regolamentati per legge ordinaria.

Altro non mi sembra il caso di dire, anche se si potrebbe entrare non solo nell'articolo 3, come ho fatto, ma anche nell'articolo 112, che prevede che l'azione penale debba essere esercitata. Allora, si lascia esercitare l'azione penale *ex* articolo 405 del codice di procedura penale, non si interviene nelle indagini preliminari, ma si sospende l'azione penale, oppure si sospende il processo.

Quindi, nessuna interferenza con l'articolo 112, nessuna problematica in termini di articolo 111 perché non è possibile prevedere quale possa essere la durata dell'interruzione per sospensione.

Quando si viene a dire che la Costituzione tutela la giusta durata del processo non ci si rende conto della non precettività della norma, ma soprattutto non ci si rende conto che ogni sospensione, compresa quella per mandare gli atti alla Corte costituzionale e attendere la sua sentenza, crea un lasso temporale di sospensione che non ha la possibilità di una previsione: ci può essere una carica dello Stato che dura determinati anni e può essere rinnovata, ci può essere una carica che dura un anno e non sarà più rinnovata. Quindi, già questo tipo di ragionamento sull'articolo 111 non trova nessun tipo di valore sotto il profilo del supporto ad una questione di costituzionalità.

Pertanto, non avendo neppure più il tempo per affrontare altri argomenti, la mia conclusione, che vale anche per il relatore per la Commissione giustizia, senatore Ziccone, è quella dell'adesione a questa normativa, dell'adesione al lodo ex Maccanico, attuale emendamento Schifani, e della raccomandazione al Senato affinché in tempi brevi licenzi questo provvedimento che io ritengo giusto, importante, e che serve a sanare i vuoti esistenti; una legge sicuramente utile per il nostro ordinamento giuridico. *(Applausi della senatrice Ioannucci e del sottosegretario Vietti).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non vuol far mancare le sue osservazioni conclusive a questa importante, ampia e approfondita discussione generale. Tuttavia, apprezzate le circostanze, le ridurrà veramente al minimo.

Innanzitutto, la soddisfazione perché questa legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione si avvia al termine del suo *iter* parlamentare. Mi auguro che l'attenzione mediatica e la polemica politica intorno all'emendamento presentato dalla maggioranza non facciano perdere di vista il contenuto complessivo della legge, che è molto più ampio e, come ricordava il senatore Boscetto, è atteso da tantissimi anni. Infatti, 18 decreti-legge, a partire dal 1993, avevano tentato di dare attuazione al precetto dell'articolo 68 senza riuscirci; spero che finalmente il Parlamento, da questo punto di vista, sia in dirittura d'arrivo.

Era ed è necessario ed indispensabile intervenire sul tema della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati per superare un contenzioso che ha visto approdare ripetutamente alla Corte costituzionale problemi interpretativi a proposito della insindacabilità *extra moenia* o *intra*

moenia, attraverso interpretazioni discordanti sulla connessione che queste opinioni e questi voti avevano con l'esercizio delle funzioni.

È dunque importante e auspicabile che la legge in discussione intervenga su questo tema, disciplini in modo puntuale le procedure, la delicata materia delle perquisizioni e, soprattutto, la delicatissima materia delle intercettazioni telefoniche e dell'uso dei tabulati telefonici.

La maggioranza ha ritenuto di introdurre in questa legge, che attiene alle guarentigie parlamentari, anche una previsione di garanzia nei confronti dei vertici istituzionali. Si tratta di una previsione – come molti hanno già ricordato – che non attiene all'immunità in quanto tale, né all'immunità dei parlamentari, ma che attraverso uno strumento strettamente processuale sospende le attività giurisdizionali nei confronti delle cinque cariche di vertice dello Stato soltanto dalla fase processuale in poi.

Siamo di fronte ad una valutazione di carattere comparativo fra interessi potenzialmente concorrenti: da un lato, l'innegabile diritto della giurisdizione di avere il suo corso nei confronti di tutti gli imputati; dall'altro, la funzionalità e il prestigio delle istituzioni, che potrebbero essere pregiudicati dalla celebrazione di processi, vista non tanto come pregiudizio nei confronti del singolo, ma della carica e della funzione ricoperte.

In tale comparazione valutativa fra questi due diritti potenzialmente concorrenti, l'azione penale non viene negata. Essa, come ha ricordato molto bene il senatore Boscetto contestando le censure di incostituzionalità, viene soltanto sospesa dal momento del processo e quindi, in sostanza, semplicemente differita. *Quod differtur, non aufertur.*

Tutto ciò, evidentemente, non ci esonera dal fare una considerazione più complessiva – l'ha esposta molto bene il senatore Compagna – a proposito dell'immunità parlamentare. Da questo punto di vista, raccolgo le sollecitazioni che il senatore Del Turco ha rivolto questa sera in apertura di seduta invitandoci a non perdere di vista, mentre discutiamo di sospensione processuale nei confronti delle cariche più alte dello Stato, il tema – che rimane ineludibile – delle guarentigie nei confronti dei parlamentari, anche qui viste non come privilegio dell'onorevole Tizio o del senatore Caio, ma come guarentigie del potere legislativo rispetto agli altri poteri dello Stato.

Soltanto un sistema di reciproche guarentigie può essere la condizione perché i poteri dello Stato stiano in equilibrio fra loro. Un sistema in cui solo uno dei poteri gode di guarentigie rispetto agli altri non può, per sua natura, essere equilibrato.

Credo, quindi, che la maggioranza ed il Governo debbano certamente raccogliere l'invito del senatore Del Turco a non perdere di vista il problema più generale dell'immunità, considerando questo un intervento inevitabilmente limitato e temporaneo proprio per la natura tipica del veicolo utilizzato, cioè quello della legge ordinaria; viceversa, il tema dell'immunità nel suo complesso esige il veicolo della legge costituzionale ed impone una riflessione più generale e complessiva che tenga conto delle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione per le revisioni di carattere costituzionale.

Mi auguro che il dibattito che oggi si è svolto con grande correttezza – come peraltro è accaduto nei giorni scorsi in Commissione – possa procedere anche nei prossimi giorni, consentendo a tutti di astrarsi dalla cronaca per riflettere sul fatto che i princìpi di cui stiamo discutendo attengono alle funzioni dello Stato, indipendentemente da chi oggi le occupa e da chi le occuperà domani. *(Applausi dei senatori Boscetto e Compagna).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 4 giugno 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).

– CALVI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).

– FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 22,20).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,45 del 4-6-2003

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Calvi nella discussione generale sul disegno di legge n. 2191 e connessi

ONOREVOLI SENATORI. – *1.* La legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha modificato l'articolo 68 della Costituzione, ha determinato l'esigenza di una normativa di attuazione della nuova disciplina risultante dalla riforma costituzionale.

Infatti, né la precedente normativa costituzionale né altre fonti indicavano le forme ed i modi attraverso cui investire la Camera competente cui, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 1150 del 15-29 dicembre 1988), spetta il potere di stabilire, ove sorga questione, se una determinata condotta, della quale un parlamentare sia chiamato a rispondere, risulti o meno qualificabile come esercizio della funzione parlamentare coperto dall'immunità sancita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Prima della riforma, invero, il problema non emergeva all'attenzione, almeno degli operatori e dell'esperienza giuridico-costituzionale, in quanto, nella generalità dei casi, la Camera veniva investita della questione dell'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 Costituzione attraverso la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dal comma successivo della stessa disposizione costituzionale. Venuto meno l'istituto dell'autorizzazione a procedere, è insorto il problema di raccordare l'esercizio dell'attività giurisdizionale nei confronti del parlamentare, per un fatto in relazione al quale si prospetti la qualificazione di esercizio di attività parlamentare, con la potestà al riguardo spettante alla Camera di appartenenza.

A tale problema il Governo ha inteso dare risposta mediante un decreto-legge (15 novembre 1993, n. 455) sin dall'indomani della ricordata riforma costituzionale. Il decreto non venne però convertito; ed analoga sorte è toccata agli altri diciassette decreti-legge che al primo hanno fatto seguito nel succedersi dei Governi e delle legislature.

La mancata conversione dell'ultimo di tali decreti-legge (23 ottobre 1996, n. 555) e la nota pronuncia della Corte costituzionale che ne impedisce un'ennesima reiterazione (pronuncia le cui ragioni sono emblematicamente illustrate dalla vicenda in esame) invitano il Parlamento ad intervenire così come ha fatto la Camera dei deputati integrando il disegno di legge pervenuto al Senato con gli emendamenti che poi saranno illustrati e che sono stati oggetto del nostro disegno di legge A.S. n. 489. Tale disegno fu già presentato nella scorsa legislatura ed aveva come primo firmatario il senatore Senese.

2. I contenuti della normativa di attuazione dell'attuale disciplina costituzionale dell'immunità hanno costituito oggetto di contrastanti valutazioni da parte del Parlamento in sede di discussione per la conversione dei vari decreti-legge via via succedutisi. Tali contrastanti valutazioni, riflesso di più profondi dissensi in ordine all'identificazione del punto di equilibrio tra tutela dell'attività del parlamentare e principio di eguaglianza, hanno anche segnato il contenuto dei decreti-legge volta a volta reiterati, nel senso che la reiterazione non ha sempre ripetuto il medesimo testo ma, in più di un'occasione, ha conosciuto qualche non tra-scurabile diversità di disciplina.

Anziché indugiare sull'esame di tali differenze, mette qui conto ricordare che, sul finire della scorsa legislatura, il Senato, dopo approfondito dibattito, aveva trovato un accordo pressoché unanime (salvo che per la norma relativa alle intercettazioni) su di un testo che tracciava le linee fondamentali della disciplina di attuazione della riforma dell'articolo 68 della Costituzione. A tale testo, comprensivo della controversa disposizione sulle intercettazioni, i Governi si sono in seguito attenuti nelle successive reiterazioni del decreto-legge.

Da tale testo, con le modificazioni di cui tra poco si dirà, muovono i nostri emendamenti sulla scorta della considerazione che, in una materia così delicata quale quella in esame, è opportuno proporre al Parlamento una disciplina che, anche se non immune da rilievi sul piano tecnico-dogmatico, tuttavia appare suscettibile di raccogliere il più largo consenso.

3. Il disegno di legge A.S. 489 che è la logica premessa agli attuali emendamenti riproduce, invero, nei suoi primi quattro articoli il testo dei decreti-legge succedutisi dal 12 marzo 1996 (n. 116) sino all'ultimo in data 23 ottobre 1996 (n. 555).

L'articolo 1 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale con una formula che richiama direttamente la normativa costituzionale vigente, evitando così che sia la legge ordinaria a dirimere questioni interpretative concernenti tale normativa o che la formula finale del secondo comma del vigente articolo 68 della Costituzione («delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza») sia svolta dal legislatore ordinario con riferimento ad una contingente disciplina processual-penale suscettibile di modificazione. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 e seguenti, e degli articoli 3 e 4 dettano norme procedimentali intese a consentire l'immediata declaratoria dell'insindacabilità da parte dell'autorità giurisdizionale competente, la possibilità per il parlamentare di investire direttamente la Camera della questione, nonché le sorti del procedimento giurisdizionale quante volte la Camera sia investita direttamente dal parlamentare ovvero il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il punto problematico di tali disposizioni riguarda la sospensione del procedimento, obbligatoria e necessaria nella seconda delle ipotesi sopracennate ed eventuale nella prima (nel senso che alla sospensione si addi-

viene solo se la Camera, investita direttamente dal parlamentare, lo richieda). Si è, non senza qualche ragione, osservato in dottrina che una tale sospensione finirebbe per reintrodurre una sorta di autorizzazione a procedere. Ma neanche le altre soluzioni prospettate appaiono esenti da critiche. Lasciare che il procedimento giurisdizionale faccia il suo corso, rimettendo all'iniziativa del parlamentare d'investire la Camera e provocarne una decisione (che sarebbe vincolante per il giudice), incontra l'obiezione che, in tal modo, la pronuncia della Camera si configurerebbe come soltanto eventuale, mentre è ad essa che spetta il potere di dichiarare se una determinata condotta costituisca o meno esercizio di attività parlamentare. Prevedere per l'organo giurisdizionale un mero obbligo d'informativa della Camera, assolto il quale esso continuerebbe a procedere, sino all'eventuale pronuncia della stessa Camera che dichiari l'insindacabilità, presenta l'inconveniente di far muovere la macchina giurisdizionale eventualmente a vuoto, magari attraverso più gradi di giudizio, con l'ingiustificata sottoposizione del parlamentare alla pena di un processo che, in ipotesi, non avrebbe dovuto essere iniziato.

Inconvenienti analoghi presentano le altre possibili soluzioni, ricavabili per variazione da quelle sin qui esaminate.

In presenza di un tale quadro di soluzioni, quella che appare presentare gli inconvenienti minori è la soluzione da noi proposta.

L'obiezione che essa reintrodurrebbe l'autorizzazione a procedere – a ben vedere – è meno forte di quanto a prima vista appaia, posto che una tale sospensione è limitata nel tempo (novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera, prorogabili di altri trenta su disposizione di quest'ultima).

Più che di autorizzazione a procedere (che priva il giudice del potere-dovere di dec-dere), si è qui in presenza di un temporaneo arresto del procedimento, per un tempo molto limitato, non ignoto ai nostri ordinamenti processuali (vedi l'articolo 296 del codice di procedura civile, ove la sospensione è disposta sulla base della sola istanza delle parti); arresto giustificato dall'esigenza pratica di coordinare l'esercizio della giurisdizione con la potestà, spettante ad altro potere, di decidere su una questione pregiudiziale dalla cui definizione può dipendere l'esito del procedimento. Ovviamente, il termine riguarda solo la sospensione, non il potere della Camera di pronunciarsi, che può essere esercitato in qualsiasi momento sino al giudicato. Il che certo ripropone – ma solo come ipotesi residuale – gli inconvenienti di una delle soluzioni qui non accolte. Più delicato appare l'articolo contenente uno svolgimento delle ipotesi di insindacabilità cui fa sinteticamente riferimento il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Il rischio di dire troppo o troppo poco in tale operazione, con la conseguenza di tradire comunque la volontà della norma costituzionale, è innegabile. Tuttavia la formulazione usata – ispirata alle più meditate elaborazioni delle Camere in materia – appare idonea a sfuggire a tale rischio e al tempo stesso consente di orientare i giudici nella delicata materia. Il largo consenso del Senato su tale formula, a suo tempo manifestato, conforta tale ottimistico giudizio.

La previsione dei meccanismi di cui sopra trova la propria chiusura nella possibilità, per l'autorità giurisdizionale, di elevare conflitto di attribuzioni a fronte di una delibera della Camera dichiarativa di un'insindacabilità ritenuta fuori dalla norma costituzionale ed ora mi occuperò più direttamente degli emendamenti presentati.

4. Per quanto riguarda la disciplina dell'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche del parlamentare, intercettate sull'utenza di un terzo legittimamente sottoposto ad intercettazione, il Seanto – come già accennato – si divise. Una maggioranza variamente composta ritenne che l'utilizzazione di tali conversazioni, ritenute rilevanti dall'autorità giudiziaria (non si sa bene in quale sede), dovesse essere autorizzata dalla Camera cui i relativi verbali e le relative registrazioni dovevano essere trasmessi prima del deposito previsto dagli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 268 del codice di procedura penale. Solo ove la Camera avesse autorizzato l'utilizzazione ovvero non si fosse pronunciato entro sessanta giorni dalla reiterazione della richiesta (che l'autorità giudiziaria poteva avanzare decorsi inutilmente i primi sessanta giorni), l'utilizzazione avrebbe potuto avvenire. Invece, in caso di diniego dell'autorizzazione o di mancata reiterazione della relativa richiesta, la documentazione delle intercettazioni avrebbe dovuto essere distrutta.

Tale disciplina, contenuta nell'articolo 5 dei vari decreti-legge successivi al ricordato voto del Senato, prestava il fianco a più di una critica. A parte il dubbio da alcuni sollevato sull'estensione della tutela costituzionale alle conversazioni del parlamentare in arrivo su utenze di terzi legittimamente sottoposte ad intercettazione, la normativa ora richiamata sottraeva ad ogni controllo e conoscenza delle parti private un elemento, in ipotesi, rilevante per il processo e, attraverso la distruzione, rendeva irreversibile tale sottrazione e la perdita di un elemento di accertamento della verità materiale, che nel processo penale è valore costituzionalmente protetto. Al limite, attraverso il meccanismo ora accennato, poteva essere distrutta una prova dell'innocenza dell'imputato senza che la Camera ne avesse consapevolezza, poiché la relativa deliberazione sarebbe avvenuta senza aver ascoltato il difensore, in ipotesi ignaro della conversazione. Il diritto di difesa e il contraddittorio risultavano lesi.

Peraltro, su queste considerazioni prevalse l'esigenza di tutelare la riservatezza del parlamentare gravemente esposta a pericolo dalla normativa generale vigente in materia di intercettazioni. Infatti, tale normativa prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni (entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e prima ancora di qualsiasi giudizio sulla stessa rilevanza), a disposizione delle parti (articolo 268, commi 4 e 6), con la conseguente perdita del carattere di segretezza di tali atti (articolo 329 del codice di procedura penale).

Ben vero che, pur se non più coperti da segreto, resta per questi atti il divieto di pubblicazione (articolo 114 del codice di procedura penale), ma la relativa violazione – costituendo solo un modesto reato contravvenzionale (articolo 684 del codice penale) ed eventualmente anche un illecito

disciplinare (articolo 115 del codice di procedura penale) – è assai frequente, come purtroppo testimoniano le cronache.

Tuttavia una tale situazione minaccia non solo la riservatezza del parlamentare ma quella di ogni cittadino. E ad essa deve porsi rimedio con una disciplina generale nel cui ambito possa trovare tutela specifica anche la riservatezza del parlamentare.

5. Il complesso degli emendamenti presentati agli articoli 5 e 6 estendono alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche le disposizioni relative alle intercettazioni e comunicazioni telefoniche, salve specifiche diverse disposizioni. Si fissa un limite per la proroga di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, in considerazione della particolare invasività di tale mezzo d'indagine. Trattasi di opportune disposizioni razionalizzatrici. Ma il nucleo della riforma è contenuto negli emendamenti che dettano una disciplina del tutto nuova dell'inserimento dei risultati delle intercettazioni nel procedimento. Disposto che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo, si prevede che essi siano custoditi in un archivio riservato, appositamente istituito, che detta norme minuziose per garantirne l'effettiva riservatezza. Quindi il pubblico ministero provvede da solo ad un primo vaglio scegliendo motivatamente verbali e registrazioni che ritiene rilevanti, che vengono trasmessi al giudice per il deposito, mentre gli altri restano nell'archivio riservato. Il giudice effettua un secondo vaglio, disponendo il deposito di quelli che, a sua volta, ritiene rilevanti e dei quali non sia vietata l'utilizzazione, restituendo gli altri al pubblico ministero perché li custodisca nell'archivio riservato. L'acquisizione dei verbali e delle registrazioni depositate avviene in apposita udienza, prima della quale i difensori possono con particolari cautele esaminare anche gli atti custoditi nell'archivio riservato, eventualmente chiedendone l'acquisizione. Sino a quando non sia disposta l'acquisizione, verbali e registrazioni restano coperti da segreto, così come restano segreti tutti i verbali e le registrazioni non acquisite. È questa una novità rilevante perché la violazione del segreto è punita severamente anche se avvenga solo per colpa e – novità ancora più rilevante – la rivelazione è punita anche se avvenga a opera di soggetti estranei al processo mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico quando dalla rivelazione derivi la lesione del diritto alla riservatezza. Per tale via, la libertà di informazione – caposaldo di una società democratica – si coordina con la tutela della persona, anch'essa valore irrinunciabile di una società democratica. Non la semplice divulgazione di un atto coperto dal segreto (alla cui violazione non abbia concorso) viene addebitata al giornalista, ma solo la rivelazione di atti coperti dal segreto che leda la dignità della persona. Si pone un limite all'informazione non a tutela di un bene astratto (il segreto o l'efficacia delle indagini) ma a tutela di un interesse primario della persona concreta, secondo un bilanciamento che (ovviamente con diversi presupposti) è già nel nostro ordinamento a proposito della diffamazione e che

si trova ripreso nel secondo comma dell'articolo 617 del codice penale a proposito della rivelazione del contenuto di intercettazioni abusive.

In questo schema, si inserisce con la propria specificità la tutela del parlamentare. Infatti, se dall'esame del materiale emergono comunicazioni o conversazioni alle quali abbia preso parte un parlamentare (ovviamente al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione), e queste superino il doppio vaglio della rilevanza da parte del pubblico ministero e del giudice, quest'ultimo – prima di disporne l'acquisizione – deve chiedere l'autorizzazione alla Camera. Tale autorizzazione si intende concessa se il diniego non intervenga entro sessanta giorni dalla reiterazione della richiesta, che l'autorità giudiziaria può avanzare decorsi inutilmente i primi sessanta giorni. Se invece la Camera rifiuta l'autorizzazione o l'autorità giudiziaria non reitera la richiesta dopo i primi sessanta giorni, la documenta-zione delle intercettazioni viene distrutta.

Questo meccanismo, mentre assicura la tutela del parlamentare, sfugge alle obiezioni cui si prestava l'articolo 5 degli ultimi decreti-legge perché fa salvi il contraddittorio e l'esercizio della difesa. E, d'altro canto, il pericolo di indebite divulgazioni è contrastato dalla circostanza che gli atti restano coperti dal segreto (che cade solo con l'acquisizione), la cui violazione è sanzionata con pene aggravate in ragione della qualità di parlamentare del soggetto leso.

6. Onorevoli Colleghi! Il disegno di legge qui sommariamente illustrato rappresenta uno sforzo per conciliare le prerogative parlamentari, le garanzie di tutti i cittadini e le esigenze di giustizia. Esso può certo essere migliorato perché costituisce un tentativo di utilizzare un lungo dibattito per addivenire ad un testo che aiuti a superare diffidenze e conflittualità.

Affinché un tale tentativo abbia un esito positivo, si confida nell'attenzione e nella rigorosa e seria capacità di riflessione e di collaborazione di tutti i senatori.

Sen. CALVI

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 nonché dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n.400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 luglio 2003. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della Giustizia, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, la richiesta di parere parlamentare sul piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 luglio 2003.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Roberto Baldassarri a Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 67).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 26 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *n)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la relazione sull'attività svolta dal Garante stesso nell'anno 2002 (*Doc*. CXXXVI, n. 3).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Interrogazioni

TURCI – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», consente agli enti concedenti contributi agevolati in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, di chiedere agli istituti di credito mutuanti la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, «Disposizioni in materia di usura»;

la disposizione, di cui all'articolo 29 richiamato, riconduce ad un'ampia tipologia di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica, ed i soggetti interessati possono essere operatori sia pubblici sia privati (a titolo esemplificativo: enti locali, IACP, imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, singoli proprietari);

in attuazione dell'articolo 29 suddetto è stato emanato il decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 2000, n. 110, «Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati»;

in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale stabilisce che gli istituti di credito, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1996 (legge antiusura), in vigore alla data di presentazione della domanda, e procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo;

con l'articolo 145, comma 62, della legge n. 388/2000 si è provveduto a circoscrivere il parametro di riferimento del tasso effettivo globale medio ai soli mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge n. 388: tale norma fu introdotta in seguito alla constatazione che l'andamento dei tassi di interesse sui mutui aveva registrato (all'epoca dell'approvazione della legge n. 388 del 2000) una tendenza al ribasso e doveva dunque determinare, oltre che risparmi più consistenti per i soggetti mutuatari privati, anche per quelli pubblici, in seguito alla diminuzione dei contributi agevolati a carico delle pubbliche amministrazioni;

proprio in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli anni precedenti ed avente carattere strutturale, il decreto-legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, ha provveduto alla sostituzione *ex-lege* del tasso degli interessi pattuito dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutuo a tasso fisso: il tasso di sostituzione è stato definito nella misura del 9,96 per cento, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, e dell'8 per cento, relativamente ai mutui di importo non superiore a 150 milioni di lire, accesi per l'acquisto e la costruzione della casa di abitazione;

con decreto del 31 marzo 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha sostanzialmente stabilito per i tassi sui mutui agevolati all'edilizia un tasso di sostituzione pari a 12,61 per cento;

a 4 anni dalla legge n. 133/1999, dopo che i mutuatari hanno avanzato migliaia di richieste di rinegoziazione dei mutui, si prevede dunque con tale decreto un interesse tre volte più alto degli attuali tassi di mercato e circa il 50 per cento più alto del tasso di rinegoziazione dei mutui ordinari e dell'attuale tasso di usura (7,185 per cento);

in pratica i mutuatari pagheranno lo stesso tasso di interesse del passato ed una commissione dello 0,50 per cento per la rinegoziazione (come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 110 del 2000),

si chiede di sapere:

come sia stato calcolato il tasso di sostituzione del 12,61 per cento;

se il Ministro in indirizzo non intenda modificare il decreto del 31 marzo 2003, prevedendo un tasso più equo per i mutuatari privati e per le stesse pubbliche amministrazioni, in linea con i tassi di mercato e, comunque, inferiore all'attuale tasso di usura.

(3-01072)

ROTONDO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'azienda COGEMA S.p.A., che opera a Priolo, nella zona industriale di Siracusa, impegnata nella produzione di magnesio dall'acqua di mare, ha annunciato la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di 97 lavoratori;

i lavoratori della società sono entrati in agitazione per protestare contro la decisione dei vertici della società, che determinerebbe anche la perdita di altre decine di posti di lavoro dell'indotto;

la crisi dell'azienda è da ricondurre solo ad un forte indebitamento e non a problemi di produzione o di richieste del prodotto, che continua ad avere, invece, un buon mercato;

l'azienda, potendo contare su un ciclo moderno di produzione e su un prodotto di qualità, può continuare ad essere presente nel mercato attivo, assicurando la continuità produttiva ed i livelli occupazionali e potendo contare su numerose commesse di magnesio che è in grado di soddisfare;

considerato che:

i vertici dell'azienda hanno deciso di avviare anche le procedure fallimentari in tribunale, rendendo evidente un piano che porterebbe ad

una «svendita» dell'azienda, attraverso operazioni che probabilmente puntano a rimuovere il personale, per renderla ancora più appetibile da parte di nuovi acquirenti;

l'azienda COGEMA S.p.A., riprendendo la produzione, e con il coinvolgimento di altri investitori, può tranquillamente uscire dalla crisi, potendo contare su un effettivo rilancio delle attività, su un mercato solido ed una produzione attiva, evitando gravi conseguenze per la situazione occupazionale della zona,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per scongiurare la chiusura dell'azienda, evitando il fallimento e scongiurando l'ingresso in mobilità e gli annunciati licenziamenti per i lavoratori impegnati nell'impianto di produzione del magnesio e nell'indotto;

quali interventi siano previsti per facilitare un percorso che porti ad una nuova proprietà dell'azienda, senza bloccare la produzione, che rappresenta la parte sana della società e ne garantisce la futura presenza sul mercato, in modo da salvaguardare le famiglie dei 97 lavoratori che rischiano di perdere le garanzie occupazionali.

(3-01073)

FORCIERI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

gli art. 26 della legge 488/1999 e 24 della legge 289/2002 (rispettivamente legge finanziaria 2000 e legge finanziaria 2003) obbligano le amministrazioni dello Stato ad utilizzare esclusivamente le convenzioni CONSIP per la fornitura di materiali/derrate, anche nelle ipotesi in cui i prezzi praticati dal libero mercato siano inferiori a quelli previsti nelle citate convenzioni, non consentendo ai dirigenti responsabili di tener conto del fondamentale principio di economicità della spesa;

l'art. 63 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), prevede che cessino per le Amministrazioni gli acquisti effettuati dalla stessa in forma accentrata o decentrata e si provveda alla stipulazione di contratti da parte di CONSIP per la fornitura diretta agli enti periferici destinatari, mediante il sistema di adesione alle convenzioni all'uopo stipulate;

da accurate rilevazioni effettuate si è potuto accertare che, per l'acquisto di derrate alimentari, ciò ha comportato un incremento della spesa sostenuta pari mediamente al 20%, non facendo registrare il promesso risparmio sulle spese correlate ed anzi procurando, contestualmente, in molti casi un deciso calo della qualità delle stesse;

considerate:

le numerose disfunzioni che si sono verficate nella prestazione del servizio di vettovagliamento;

le frequenti lamentele, peraltro attestate dalle competenti autorità sanitarie, del personale sulla qualità delle derrate stesse, con palese violazione del principio economico della congruità del prezzo in rapporto alla qualità;

le ripetute sollecitazioni pervenute anche dalle organizzazioni sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per tutelare il suddetto principio di economicità della spesa, surrettiziamente sbandierato come fondamento dell'attività di CONSIP, nonché per garantire un efficiente/efficace servizio di vettovagliamento al personale assicurando – nel contempo – ogni possibile principio di trasparenza nell'attività amministrativa;

se non si ritenga, in alternativa e sicuramente con risparmio per la pubblica amministrazione, di adottare un provvedimento legislativo d'urgenza che esoneri le Amministrazioni dall'obbligo di adottare le convenzioni CONSIP laddove riescano a conseguire prezzi migliori dal libero mercato.

(3-01074)

STANISCI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

il 28 maggio 2003 la società Dow Chemical ha annunciato lo smantellamento dell'azienda operante a Brindisi a causa del recente fallimento delle trattative per la cessione degli impianti ad una società operante in Cina;

la notizia pone drammaticamente, ancora una volta, il problema della salvaguardia dei livelli occupazionali connessi agli impianti (circa 350 unità lavorative), in un territorio come quello brindisino già tristemente caratterizzato da livelli di disoccupazione preoccupanti;

il settore della chimica è da anni sottoposto a pesanti ridimensionamenti, tanto che si potrebbe temerne la cancellazione imminente dal panorama industriale italiano;

il Governo avrebbe dovuto profondere un impegno molto più incisivo. Infatti il coinvolgimento del Ministero delle attività produttive, presente al tavolo delle trattative, dove si era raggiunta con fatica un'ipotesi di accordo, faceva sperare in un controllo del Ministero stesso sulla negoziazione. Così non è stato;

i rappresentanti del Ministero hanno preso impegni che non sono stati onorati ed i lavoratori, le forze politiche del territorio ed i sindacati sono fortemente preoccupati, perché lo spettro della disoccupazione si aggira ancora una volta sulla testa di centinaia di lavoratori. Il tempo per intervenire ci sarebbe ancora, se lo si vuole fare sul serio;

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo perché la vicenda sia finalmente portata a buon fine;

se non ritenga di intervenire per impedire lo smantellamento dell'azienda;

se non ritenga di doversi rendere soggetto attivo nella ricerca di acquirenti dell'azienda e nelle trattative conseguenti, come peraltro è pre-

visto negli impegni sottoscritti al Ministero delle Attività Produttive e come si evince dalla autorizzazione ad usufruire della CIGS finalizzata al reimpiego.

(3-01075)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'aggregazione della scuola media Rossini alla scuola Gaudiano, che il comune di Pesaro aveva deliberato con effetto dal 1° settembre 2002, non è avvenuta perché la regione Marche non l'ha recepita nel decreto di modifica della rete scolastica e l'Ufficio scolastico regionale, organo periferico del Ministero, non ha emesso alcun decreto di chiusura della Rossini;

la direzione della scuola Rossini è rimasta affidata, di fatto, con un incarico di reggenza non formalizzato, al Dirigente scolastico della Gaudiano dal 14 settembre 2001, quando il Provveditore l'ha tolta al Direttore del Conservatorio;

la scuola Rossini compare come istituto principale nell'anagrafe ufficiale delle scuole edito dal Ministero: anche per l'anno scolastico 2003/04 le sono stati confermati propri organici di personale docente e Ata. Anche i revisori dei conti hanno confermato che nel 2003 la scuola Rossini non fa parte dell'istituto Gaudiano, ma le due scuole sono entità giuridiche distinte (ognuna con propri organici, bilanci e consigli di istituto);

tuttavia l'Ufficio scolastico regionale (che pur ha erogato finanziamenti e organici alla Rossini) ha iniziato a inviare comunicazioni sostenendo che la scuola Rossini ha cessato di esistere per effetto della sola delibera comunale e di conseguenza addita come irregolarità da sanare l'esistenza del suo bilancio e del suo Consiglio di istituto;

in data 27 maggio 2003 il CSA di Pesaro ha nominato un Commissario straordinario per chiudere i due consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e provvedere all'amministrazione straordinaria fino alla costituzione di un nuovo consiglio di istituto unitario,

si chiede di sapere se:

non si ritenga ingiustificata la decisone del CSA di Pesaro di nominare un Commissario straordinario per chiudere i due Consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e se non si ritenga che tale scelta si configuri come un duplice abuso, nei confronti di entrambe le scuole;

se non si valuti che l'atteggiamento dell'Ufficio scolastico regionale e quello del CSA non siano contraddittorii e finalizzati a dirottare su altri soggetti (Direttore amministrativo e Dirigente Scolastico della scuola Gaudiano) le responsabilità del disservizio.

(4-04648)

PACE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il giorno 19 maggio 2003 Forze della Polizia di Stato si recavano presso la sede dell'associazione di volontariato Oikos esibendo un mandato, emesso dalla Procura di Roma, in cui si chiedeva di verificare l'identità degli occupanti la sede dell'associazione, in merito al presunto reato di occupazione abusiva di edificio pubblico;

che la presenza dei membri dell'Oikos nella sede in oggetto è un fatto acclarato di pubblica conoscenza, in quanto l'Oikos svolge le sue attività, la maggior parte delle quali su incarico di amministrazioni pubbliche, proprio nella suddetta sede sin dal 1986;

che la magistratura romana ha avviato un'indagine penale sulla base di una denuncia presentata dall'Oikos in merito ad eventuali abusi da parte del comune di Roma riguardo la gestione del patrimonio pubblico a fini sociali;

che le Forze della Polizia di Stato si sono introdotte nella sede dell'Oikos accompagnate da agenti della Polizia municipale, senza che tale presenza complementare fosse specificata nel mandato ed in assenza di qualsivoglia giustificazione in termini di ordine e sicurezza, in quanto, tra l'altro, presso l'Oikos è distaccato, dal Corpo Forestale dello Stato, un Commissario superiore in servizio presso lo stesso Corpo;

che le Forze di Polizia intervenute hanno redatto un verbale in cui si parla vagamente di eventuali infrazioni a regolamenti amministrativi;

che presso il Commissariato di Spinaceto, nel quale si è recato il responsabile legale dell'Oikos per la firma del verbale relativo all'intervento, è stato richiesto a quest'ultimo di attendere per circa due ore la consegna del verbale stesso e che in quella stessa sede l'atteggiamento del funzionario dirigente è stato improntato ad una palese ostilità verso l'associazione stessa,

si chiede di sapere:

se le Forze di Polizia in questione non abbiano esulato dai compiti loro affidati dal magistrato inquirente;

se l'atteggiamento sia da imputare all'azione politico-giudiziaria svolta dall'Oikos, in merito a presunti illeciti in campo sociale verificatisi durante i trascorsi governi locali e nazionali, a seguito della quale sono state aperte numerose inchieste amministrative, giudiziarie e contabili, ovvero se risultino, in seno alle Forze di Polizia del Commissariato di Spinaceto, elementi di contiguità soggettiva o oggettiva con organizzazioni di qualsiasi tipo coinvolte dalle denunce dell'Oikos.

(4-04649)

MARINI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che 65 operatori della Polizia di Stato, provenienti dai vari ruoli, forniti del titolo di studio della Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente e di adeguata professionalità acquisita in anni di servizio operativo, sono risultati idonei al concorso straordinario per 45 posti di Vice Commissario indetto con decreto ministeriale del 6 aprile 2001;

che successivamente i suddetti 65 operatori della Polizia sono rimasti esclusi dalla graduatoria dei vincitori che, in modo inaspettato ed anomalo, finora sono stati portati con apposito decreto ad 87 unità;

che i 65 idonei non ammessi, riunitisi in comitato, si trovano in un inevitabile stato d'ansia che caratterizza la loro attività professionale ed umana, dato che da circa cinque mesi, a più riprese, è stata assicurata loro un'imminente nomina a Commissario, senza poi alcun tangibile riscontro,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda sanare la critica condizione vissuta da 65 operatori dello Stato e dalle loro rispettive famiglie che sperano di raggiungere il meritato traguardo, che peraltro determinerebbe un arricchimento per la Polizia di Stato in termini di competenza ed esperienza, all'interno di un ruolo al momento colpito da una nota carenza di personale qualificato.

(4-04650)

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», prevede per la realizzazione delle cosiddette infrastrutture strategiche, con l'applicazione del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, una procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale (VIA);

l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di una Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale composta da venti membri, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della Pubblica amministrazione;

l'*iter* previsto dal decreto legislativo n. 190/2002 per la procedura semplificata di VIA impone tempi molto stretti alla Commissione speciale, che deve rilasciare il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti;

tale termine di 60 giorni può essere prorogato di 30 giorni nel caso in cui la documentazione sia incompleta e la Commissione speciale chieda un'integrazione;

sul quindicinale del «Sole 24 Ore», «Edilizia e Territorio», in un articolo apparso il 19 maggio 2003 dal titolo «Grandi opere, rischio ingolfamento sul parere di VIA», si riscontra che «attualmente sono 29 i progetti di infrastrutture previste dalla legge obiettivo all'esame della Commissione speciale istituita presso il Ministero dell'ambiente e incaricata di vagliare gli interventi di interesse nazionale che godono dell'*iter* accelerato previsto per le grandi opere»;

il citato articolo continua affermando che c'è «un problema di sovraccarico della Commissione speciale» e che «la maggior parte dei progetti non è completa e c'è quindi bisogno di chiedere integrazioni e approfondimenti (...); quasi tutti i progetti per le maxiopere all'esame della Commissione speciale sono incompleti e necessitano di ulteriori approfondimenti (...); solo per due delle 29 maxiopere attualmente all'esame della Commissione speciale non sono state richieste integrazioni»;

tra queste 29 maxiopere il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio deve esprimere un parere relativo al progetto di attraversamento stabile dello stretto di Messina, ai diversi progetti di alta velocità / alta capacità ferroviaria (Torino – Lione, Milano – Genova, Milano – Verona) al raccordo autostradale relativo al corridoio Tirreno Brennero, al passante autostradale di Mestre;

in data 1º aprile 2003 è stata presentata l'interrogazione parlamentare 3-00970, a firma Donati, a cui il Ministro non ha ancora fornito risposta, con cui si chiedeva al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio quali misure intendesse attivare per evitare che la concomitanza di così importanti e rilevanti procedure di compatibilità ambientale non pregiudicasse sia la funzionalità che la qualità delle valutazioni della Commissione speciale, chiamata ad esprimere il relativo parere;

considerato che:

sul quindicinale del Sole 24 Ore «Edilizia e Territorio», in un articolo apparso il 19 maggio 2003 dal titolo «Non saremo noi a rallentare il piano lavori del Governo», il Presidente della Commissione speciale citata in premessa afferma che «uno dei primi progetti presentati alla Commissione è stato quello relativo al Ponte sullo stretto di Messina che ci è arrivato alla fine di gennaio. E, il parere, se non ci saranno intoppi, sarà pronto entro la fine di giugno. Avrà richiesto quindi cinque mesi. Ma il Ponte è stato fortunato poiché è stato il primo a essere esaminato e non ha trovato coda. Gli altri dovranno fare un po' di fila»;

nello stesso articolo il Presidente della Commissione speciale continua, rispondendo ad una domanda del giornalista, affermando che «in teoria il CIPE potrebbe anche decidere senza il nostro parere»;

il Presidente della Commissione speciale prefigura così l'ipotesi che, in caso di ritardo nel rilascio del parere da parte della Commissione da lui presieduta, il CIPE potrebbe approvare i progetti preliminari senza aver concluso la procedura di VIA;

ai sensi del decreto legislativo n.190/2002, art. 17, comma 2, il parere di compatibilità ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano possibile che il CIPE possa approvare un progetto preliminare, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, senza aver prima ottenuto il parere di compatibilità ambientale;

quali misure ritenga di attivare il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio per evitare che la concomitanza di così importanti e

rilevanti procedure di compatibilità ambientale non pregiudichi sia la funzionalità che la qualità delle valutazioni della Commissione speciale, chiamata ad esprimere il relativo parere;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio non ritenga urgente escludere, tramite circolare esplicativa, che il CIPE possa approvare i progetti preliminari senza che sia stata prima conclusa la procedura di VIA.

(4-04651)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che il laboratorio Chimico – Merceologico e Centro Prove, IV Dipartimento e Direzione Generale, Servizio Centrale degli Affari generali e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione hanno il compito di vigilare e controllare tutto ciò che viene acquisito dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso la collaborazione della Consip SpA (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) ed a tal fine è finanziato,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che attualmente il laboratorio chimico e merceologico verifichi esclusivamente le forniture effettuate da alcuni Commissariati dell'Esercito e quale sia la convenzione stipulata;

a quanto ammonti la costruzione e l'arredo di un nuovo laboratorio che sarebbe stato rinnovato in virtù della messa a norma per una apertura dello stesso a ditte private;

a quanto ammonti il costo affrontato per la certificazione del Sinail (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) per accreditare una quarantina di prove, e a quanto sia ammontato il costo per dotarsi di un manuale della qualità, comprensivo della consulenza di un tecnico esterno;

come sia organizzato il servizio del Laboratorio di cui in premessa;

come sia gestita l'organizzazione del personale e se tale personale sia utilizzato in base alle competenze, i titoli di studio e gli anni di esperienza maturati;

se il servizio, o sue articolazioni, svolto dal personale sia compreso negli ordini di servizio ufficialmente controfirmati dal Dirigente dell'ufficio in questione in maniera distinta per dipendente.

(4-04652)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

dal 27 maggio 2003 è stata disposta la sospensione di qualunque movimento di animali da allevamento nella provincia di Latina;

tale provvedimento sarebbe stato assunto per effetto di una indagine della competente Procura della Repubblica in merito a gravi irregolarità nella conduzione della campagna vaccinale concernente la malattia degli ovini denominata «lingua blu» («blue tongue»);

gli allevatori della provincia di Latina hanno già manifestato a più riprese il danno agli animali derivante da un vaccino inadatto alle condizioni ambientali del nostro Paese e non testato sui bovini;

il blocco degli animali determina un ulteriore, grave danno economico per gli allevatori,

si chiede di sapere:

per quale motivo sia stato disposto il blocco della movimentazione degli animali da allevamento nella provincia di Latina;

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema degli indennizzi per gli allevatori gravemente danneggiati dagli effetti della campagna vaccinale.

(4-04653)

MEDURI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il *basket* rappresenta il secondo *sport* in Italia per numero di spettatori e incassi;

che la posizione del campionato di *basket* di serie A nelle preferenze degli italiani è stato confermato da una recente indagine di Stage Up e TNS Abacus;

che la suddetta ricerca ha segnalato che quasi 8 milioni di italiani, di età compresa tra 14 e 64 anni, seguono abitualmente, dal vivo o attraverso i *media*, il campionato; a ciò si aggiungono le cifre sui tesserati che praticano *basket* in Italia, che ammontano a oltre 200.000, secondo i dati forniti dalla Federazione;

che, nonostante questo ruolo importante all'interno dello *sport* italiano, confermato anche dalla recente presenza di due squadre italiane alle finali di Eurolega (evento che la RAI non ha ritenuto trasmettere), il *basket* continua a restare vittima del predominio del calcio, trasmesso, ormai, su tutte le reti;

che giova tener presente che, nel corso degli anni, le emittenti televisive pubbliche hanno via via ridotto non solo lo spazio messo a disposizione del *basket* all'interno dei palinsesti, ma anche la cifra corrisposta alle società di *basket* per l'acquisto dei diritti delle partite, determinante per permettere ai *club* di mantenere un adeguato equilibrio finanziario;

che lo scorso anno la RAI aveva trasmesso solo tredici gare di serie A, nel corso della stagione, con una drastica diminuzione di visibilità rispetto allo spazio fisso che sino alla scorsa stagione era riservato al *basket*;

che quest'anno la Lega delle società di *basket* ha cercato di avviare nuovamente il rapporto con la RAI, accettando la cifra di soli 100.000 euro per la cessione dei diritti, a fronte di un impegno della RAI a trasmettere con continuità il *basket* nel pomeriggio di sabato, come è stata tradizione sino al 2001;

che, nonostante gli impegni assunti, nei giorni scorsi la RAI ha annunciato il *black out* per il 17 e 24 maggio 2003, motivando la decisione

sulla base del fatto che gli anticipi del calcio nella giornata di sabato non avrebbero permesso la messa in onda delle gare del campionato di *basket*;

che, di fatto, nella giornata di sabato 17 maggio è andata in onda su RAI 3 una gara di pallanuoto (finale di Coppa dei Campioni tra la squadra italiana della Pro Recco e la Honved Budapest), nello spazio riservato al *basket*, con un risultato di *share* (4,90 per 409.000 spettatori) inferiore a quello ottenuto dal campionato di *basket* durante la stagione;

che nella giornata di sabato 24 maggio, sempre nello spazio tradizionalmente riservato al *basket*, è stato inserito nel palinsesto il Concorso internazionale di Piazza di Siena;

che l'atteggiamento dell'emittente è stato ancor più incomprensibile se si considera che, a fronte di questa politica che ha progressivamente ridotto gli spazi del massimo campionato italiano di *basket*, da due anni viene invece dedicato nei palinsesti RAI uno spazio fisso al *basket* americano con la rubrica NBA Action, da sempre dedicata al campionato italiano,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si intenda assumere provvedimenti volti a prevedere maggiori spazi al *basket* all'interno dei palinsesti RAI, al fine di garantire la valorizzazione che detto *sport* merita e di evitare, al contempo, di penalizzarlo ulteriormente.

(4-04654)

COLETTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che da tempo sono stati stabiliti i nuovi importi mensili delle pensioni per il 2003 degli ultra settantenni, degli invalidi totali e dei ciechi assoluti;

che sono stati stabiliti anche i limiti di reddito per conseguire le maggiorazioni pensionistiche previste dalle ultime finanziarie, in particolare quelle degli anni 2001, 2002 e 2003;

che specificamente l'art. 39 della legge finanziaria per il 2003 stabilisce, al comma 6, che a decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennità speciale istituita a favore dei ciechi ventesimisti è aumentata di 41 euro mensili mentre l'art. 80, al comma 17, prevede che lo stesso aumento venga percepito dai sordomuti;

che, come previsto dalla legge finanziaria per il 2001, dal 1º gennaio 2003 è scattata, a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, una maggiorazione di 10,33 euro mensili per 13 mensilità; una maggiorazione alla quale si ha diritto a condizione che i predetti disabili non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a 4.801,16 euro l'anno cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un ammontare pari o superiore a 10.028,62 euro l'anno;

che occorre tener presente che a determinare la formazione del limite di reddito concorrono tutte le somme a qualsiasi titolo percepite, ivi

compresa la pensione di cecità e l'indennità di accompagnamento anche se ai fini IRPEF non costituiscono reddito: l'unico reddito di cui non si tiene conto al fine di tale conteggio è quello della casa di abitazione,

si chiede di sapere quanti anziani ultra settantenni e quanti invalidi totali e ciechi assoluti ultra sessantenni abbiano effettivamente fruito delle maggiorazioni pensionistiche previste dalle finanziarie 2001, 2002 e 2003.

(4-04655)

MORSELLI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che al confine delle province di Ferrara e Ravenna, nel cosiddetto «triangolo della morte» tra le località di Giovecca, Lavezzola e Voltana, da lungo tempo si discute di un arsenale partigiano nascosto;

che nel comune di Campotto (in provincia di Ferrara) nel 1995 i Carabinieri scoprirono, abilmente nascosto sotto l'intercapedine del pavimento di una cascina, un grande deposito di armi lì sotterrato dai partigiani, presumibilmente della 28ª brigata Garibaldi, e oggi, otto anni dopo detto ritrovamento, la famiglia che risiede nella stessa cascina continua a sentire odore di metallo ossidato e di olio, con la preoccupazione che vi siano ancora altre armi nascoste;

che dopo lunghe insistenze finalmente un apposito nucleo di artificieri ha ispezionato con il *metal detector* la casa in questione e si è inequivocabilmente constatato che sotto il pavimento vi è presenza di metallo in grande quantità, il che avvalora il fondato timore della presenza di vecchie armi;

che questa incredibile vicenda apre un classico contenzioso all'«italiana» fra i due Comuni e una Cooperativa denominata «Braccianti Agricoli di Lavezzola», proprietaria dell'immobile, su chi debba sostenere i costi di intervento;

che oltretutto nel luogo interessato si potrebbe nascondere anche una fossa comune, essendo già stati trovati in zona numerosi resti umani,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra descritto;

quali urgenti ed indifferibili iniziative intendano assumere per superare il contenzioso in premessa;

se non pensino si debba garantire la massima sicurezza dei residenti della cascina interessata, esposti al quotidiano pericolo di una eventuale, accidentale esplosione;

se non ritengano, anche sotto il profilo storico, di verificare lo stato delle cose in una zona che è stata teatro, dopo il 25 aprile per oltre due anni, di tremende «rese dei conti».

(4-04656)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Nespolo (Rieti) ha posto all'ordine del giorno del Consiglio del 24 maggio 2003, su richiesta di alcuni componenti della maggioranza, una «dichiarazione con voto di condanna da parte del Sin-

daco e di tutto il Consiglio Comunale per qualsiasi comportamento che dovesse essere realizzato sul territorio del Comune di Nespolo, volto ad esaltare esponenti, principi, fatti o metodi del comunismo oppure le sue finalità antidemocratiche»;

il gruppo di Alleanza Nazionale ha diffuso volantini e commenti esplicitamente aggressivi nei confronti del locale Circolo di Rifondazione Comunista e del Gruppo Sviluppo e Tradizione di Collegiove, per aver chiesto al Consiglio Comunale la condanna del fascismo, anche alla luce di manifestazioni apertamente filofasciste tenute a Nespolo;

il comunismo rappresenta la finalità di forze politiche democratiche che rispettano la Costituzione Repubblicana, mentre il fascismo e la sua apologia sono apertamente condannate dalla Carta fondamentale,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare perché in Provincia di Rieti venga rispettata senza alcun tentennamento la Costituzione, reprimendo ogni manifestazione apologetica del passato regime e sia consentito il libero esercizio all'iniziativa democratica, che bandisca altresì aggressioni, ancorché verbali, nei confronti delle forze antifasciste della zona.

(4-04657)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da un articolo pubblicato sul mensile «L'altra voce» di Solopaca, in provincia di Benevento, si è appreso che l'8 febbraio 2003 il giovane Silvio Garofano, di 24 anni, si è tolto la vita in un casolare ubicato nelle campagne di Castelvenere, in provincia di Benevento;

che nei mesi precedenti il giovane aveva accettato un'assunzione da parte di alcune persone che lo utilizzavano come prestanome allo scopo di firmare titoli di credito;

che i suddetti titoli, dell'importo di centinaia di milioni, servivano per la emissione di fatture false finalizzate anche all'acquisto fittizio di macchinari che giustificassero pratiche di contributi per avviamenti di attività produttive, anch'esse false;

che altre fatture sarebbero state emesse per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto, che in realtà non veniva versata all'erario;

che per le prestazioni menzionate il giovane Garofano riceveva un compenso di 1 milione di vecchie lire mensili;

che, a distanza di qualche mese dall'inizio della propria attività, il giovane Garofano veniva coinvolto in un'inchiesta della Guardia di Finanza del nucleo operativo di Benevento per aver firmato, come amministratore di una fantomatica società, effetti milionari fittizi;

che insieme con lui e per lo stesso motivo veniva indagato il titolare del Dime di San Salvatore Telesino;

che l'8 febbraio 2003 il corpo del giovane è stato ritrovato appeso ad una trave di uno sperduto casolare di campagna;

che, sin dall'inizio delle indagini, sono state manifestate perplessità circa le cause del presunto suicidio – come evidenziato anche dal sindaco dottor Scetta, chiamato a constatare il decesso – considerata l'assenza del

nodo scorsoio al cappio e rilevato che la parte del laccio che avrebbe dovuto stringere la carotide, in realtà, si estendeva largamente dall'estremità posteriore della mandibola al di sopra della testa. Inoltre il corpo, al momento del ritrovamento, toccava con i piedi per terra, abbondantemente, fino a risultare quasi in ginocchio;

che, ripercorrendo le ultime ore di vita del giovane, si è scoperto che il giorno precedente alla sua morte egli si trovava in un bar situato alla periferia di Castelvenere dal quale, raggiunto da una telefonata sul suo cellulare, uscì frettolosamente dopo aver detto al barista: «se mancherò per alcuni giorni non vi allarmate, vi spiegherò tutto al mio ritorno»;

che ciò lascia dedurre che il giorno precedente il giovane Garofano non sembrava pensare al suicidio, quanto piuttosto ad allontanarsi da quella zona a seguito della telefonata ricevuta;

che, cosa ancor più grave, il Pubblico Ministero non ha disposto l'esame autoptico del cadavere, nonostante i dubbi circa il decesso,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di accertare eventuali responsabilità nella conduzione delle indagini del caso.

(4-04658)

COSSIGA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per sapere chi, dell'allora Ministero del Tesoro cui era attribuita la gestione della partecipazione maggioritaria in Telecom Italia, abbia o meno autorizzato l'investimento della stessa in Telekom Serbia, il pagamento della mediazione e l'autorizzazione a quello che si afferma esser stato l'esborso per contanti sia del prezzo dell'acquisto, sia della mediazione in marchi tedeschi.

(4-04659)

BRUTTI Paolo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Poste Italiane s.p.a. ha come azionista lo Stato italiano;

la Poste Italiane s.p.a. ha subito, negli ultimi anni, un profondo processo di rinnovamento, necessitando di significativa attività relazionale e di comunicazione all'esterno;

tale attività di relazioni con l'utenza, volta a diffondere l'immagine delle rinnovate istituzioni postali, risulta esser stata svolta da una pluralità di Società, note come operatori nello specifico settore della comunicazione, organizzazione di eventi, gestione ed iniziative, etc.;

con la nomina del nuovo *management* tutte le iniziative e gli incarichi del genere pre-indicato, in termini pressoché monopolistici, sono invece affidate direttamente, a trattativa privata, alla Società Meeting and Promotion, con un corrispettivo anche di decine di milioni di euro;

risulterebbe anche una notoria amicizia e frequentazione tra il titolare della società Meeting and Promotion ed il Capo della Segreteria del Ministro delle Comunicazioni, che evidentemente riveste una posizione apicale presso il Dicastero tenuto alla vigilanza ed all'emanazione di direttive, nonché al controllo sull'attività delle Poste Italiane s.p.a., che è società partecipata e finanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

quali e quanti siano gli incarichi affidati alla Meeting and Promotion a partire dall'anno 2001 sino ad oggi;

se si ritenga opportuno affidare, pressoché in termini monopolistici, l'attività relazionale esterna delle Poste italiane s.p.a. alla Meeting and Promotion;

quali siano le motivazioni che imporrebbero una siffatta scelta a favore della Meeting and Promotion da parte del Capo della segreteria del Ministro delle comunicazioni;

se risultino atti o documenti (note, corrispondenza, etc.), in base ai quali il Capo della segreteria del Ministro delle comunicazioni avrebbe favorito e/o richiesto, presso le Poste Italiane s.p.a., l'acquisizione di incarichi da parte della Meeting and Promotion;

se si ritenga opportuno che, eventualmente, uno stretto collaboratore del Ministro delle comunicazioni procacci contratti di rilevante spessore economico per un'azienda privata, la Meeting and Promotion, che risulta addirittura operare in regime di quasi monopolio presso una Società dello Stato italiano;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l'eventuale protrarsi delle situazioni sopra descritte che evidentemente, qualora verificate, comporterebbero chiari favoritismi a favore di un singolo soggetto ed a scapito di tutti gli altri, a tutto discapito della trasparenza e della parità di trattamento dei vari operatori del settore e, contrariamente a qualsiasi elementare regola di gestione democratica degli interessi pubblici, con notevoli diseconomie ed aggravi della spesa a carico della Società Poste Italiane.

(4-04660)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01072, del senatore Turci, sui mutui edilizi agevolati;

3-01074, del senatore Forcieri, sulla fornitura di materiali alle Pubbliche amministrazioni;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01075, della senatrice Stanisci, sulla società «Dow Chemical» di Brindisi.